

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 settembre 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 febbraio 2002, n. 043/Pres.

Modifiche al regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000. Approvazione  
Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 febbraio 2002, n. 044/Pres.

Modificazioni ed integrazioni al Regolamento applicativo della misura «b - Insediamento giovani agricoltori» del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione  
Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 febbraio 2002, n. 047/Pres.

Regolamento applicativo della Misura «g - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione  
Pag. 5

#### REGIONE DI TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
17 gennaio 2002, n. 2-92/Leg.

Modificazioni al regolamento concernente: autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico impiego presso la provincia autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi e dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali  
Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 febbraio 2002, n. 4-94/Leg.

Modifica dell'art. 24 del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., (regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti») ..... Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 marzo 2002, n. 5-95/Leg.

Nuovo regolamento di contabilità delle aziende di promozione turistica d'ambito del Trentino ..... Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
2 aprile 2002, n. 6-96/Leg.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg. (Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente «disciplina della tassa automobilistica provinciale») ..... Pag. 30

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2002, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 37 (Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7) ..... Pag. 32

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2002, n. 6.

Modificazione all'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette) ..... Pag. 32

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2002, n. 7.

**Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta . . .** Pag. 33

REGOLAMENTO REGIONALE 27 maggio 2002, n. 1.

**Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3.**  
Pag. 38

#### REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2002, n. 8.

**Disciplina relativa ai dispensari farmaceutici . . . . .** Pag. 45

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2002, n. 9.

**Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM . . . . .** Pag. 46

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2002, n. 10.

**Norme per il piano regionale sanitario per il triennio 2002-2004 . . . . .** Pag. 49

#### REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2002, n. 24.

**Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare. (Disegno di legge collegato alla legge finanziaria regionale 2002) . . . . .** Pag. 55

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2002, n. 25.

**Variazioni di bilancio per entrate e spese tassativamente regolate dalla legge (art. 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Esercizio finanziario 2002 . . . . .** Pag. 59

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 10 maggio 2002, n. 3.

**Modifiche ed integrazioni alla legislazione relativa al procedimento elettorale per le elezioni amministrative . . . . .** Pag. 59

LEGGE 15 maggio 2002, n. 4.

**Interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina. Interventi nel settore abitativo. Modifiche alle leggi regionali 3 maggio 2001, n. 6, e 26 marzo 2002, n. 2 . . . . .** Pag. 60

#### RETTIFICHE

#### ERRATA-CORRIGE

**Comunicato relativo alla legge della regione Toscana 26 gennaio 2001, n. 2, recante: «Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)». (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana n. 4 del 2 febbraio 2001) . . . . .** Pag. 63

**Comunicato relativo alla legge della regione Toscana 17 ottobre 2001, n. 50. (Legge regionale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana n. 34 del 24 ottobre 2001, parte prima) . . . . .** Pag. 63

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 febbraio 2002, n. 043/Pres.

**Modifiche al regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 20 marzo 2002)

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 069/Pres. del 13 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2001, registro n. 1, foglio n. 19, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000;

Visto il regolamento (CE) n. 784/2001 della Commissione del 23 aprile 2001 recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 ed in particolare l'art. 1, comma 1, il quale prevede l'utilizzo dei diritti di nuovo impianto, per l'attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, soltanto se necessari dal punto di vista tecnico ed in proporzione non superiore al 10% della superficie totale compresa nel piano;

Ritenuto di precisare che l'utilizzo dei diritti di nuovo impianto in proporzione non superiore al 10% della superficie totale compresa nel piano è possibile soltanto nel caso che la suddetta quota di superficie sia necessaria al raggiungimento della superficie minima ristrutturabile e riconvertibile prevista dall'art. 7 del regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Ritenuto di precisare che il contributo concesso a favore di ciascun ettaro di superficie ristrutturata e riconvertita utilizzando i diritti di nuovo impianto, è ridotto di € 2.582,28 (L. 5.000.000);

Ritenuto di precisare che in ogni caso il reimpianto del vigneto deve essere realizzato con una densità non inferiore a 3.000 ceppi per ettaro abbinata ad una delle seguenti forme di allevamento: Gujot, Silvoz, Capuccina, Doppio Capovolto, Cordone Speronato, Casarsa;

Ritenuto necessario ridurre da ettari 0,5 ad ettari 0,3, per le sole zone di collina, la superficie vitata minima, risultante dalla ristrutturazione e riconversione, riferita a ciascuna annata di durata del piano;

Ritenuto di precisare che relativamente ai piani presentati in forma collettiva ed inseriti in graduatoria in posizione utile per beneficiare dei finanziamenti previsti per l'ultima campagna di validità del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti (2004-2005), in relazione alle disponibilità finanziarie, sarà attribuita priorità ai singoli richiedenti che hanno la minore età;

Vista la nota del 26 novembre 2001, prot. n. 3175, con la quale il comitato per la verifica di conformità dei piani regionali di ristrutturazione e riconversione istituito ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, ha ritenuto conforme alla normativa comunitaria la proposta di modifica del regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ed ha richiesto alcune precisazioni;

Vista la nota della direzione regionale dell'agricoltura dell'11 dicembre 2001, prot. n. 26559, con la quale è stato trasmesso il testo contenente le integrazioni richieste;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 330 dell'8 febbraio 2002,

Decreta:

Sono approvate le «Modifiche al regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000», approvato con decreto del presidente della Regione 13 marzo 2001, n. 069/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farle osservare come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 febbraio 2002

TONDO

**Modifiche al regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, approvato con decreto del presidente della Regione 13 marzo 2001 n. 069/Pres.**

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 2 del D.P.Reg. 13 marzo 2001 n. 069/Pres.*

1. L'art. 2 del decreto del presidente della Regione 13 marzo 2001, n. 069/Pres. (Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Linee guida per la predisposizione dei piani di ristrutturazione e riconversione*). — 1. L'accesso al regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti è riservato alle aziende agricole che all'atto della presentazione della domanda posseggano almeno una delle seguenti condizioni:

a) vigneti da estirpare purché questi non siano ancora giunti al termine del loro ciclo di vita naturale;

b) diritti di reimpianto in portafoglio derivanti da precedenti estirpi effettuati nella medesima azienda agricola oppure acquistati da un'altra azienda situata nel territorio regionale.

2. Il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite non è ammesso al presente regime di sostegno.

3. Il reimpianto del vigneto deve essere realizzato con una densità non inferiore a 3.000 ceppi per ettaro, abbinata ad una delle seguenti forme di allevamento: Gujot, Silvoz, Capuccina, Doppio Capovolto, Cordone Speronato, Casarsa.

4. L'approvazione dei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è subordinata alla realizzazione di almeno una delle seguenti misure:

a) reimpianto realizzato con modalità volte a migliorare le tecniche di gestione del vigneto, soprattutto per quanto riguarda la meccanizzazione delle principali operazioni colturali, compresa la raccolta;

b) reimpianto del vigneto realizzato con sistemi di coltivazione che aumentano la densità dei ceppi per ettaro;

c) reimpianto del vigneto collocato in terreni diversi, in quanto presentano una migliore attitudine alla coltivazione della vite per la produzione di vini di qualità;

d) riconversione varietale mediante reimpianto del vigneto;

e) riconversione varietale mediante sovrinnesto di viti già precedentemente innestate.

5. I piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti hanno una validità massima di cinque anni a decorrere dal 1° agosto 2000 e sono attuati per stralci annuali. I piani presentati nelle annate successive a quella di riferimento (2000-2001) devono conseguentemente realizzarsi in un arco di tempo inferiore.»

## Art. 2.

*Modifica all'art. 7 del D.P.Reg. 13 marzo 2001 n. 069/Pres.*

1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del presidente della Regione 13 marzo 2001 n. 069/Pres. è sostituito dal seguente:

«3. In ogni caso la superficie vitata minima, risultante dalla ristrutturazione e riconversione, riferita a ciascuna annata di durata del piano, dove per «superficie vitata» si intende la superficie contigua definita dall'art. 1, comma 6, del decreto ministeriale 26 luglio 2000, non può essere inferiore a ettari 0,5 nelle zone di pianura, ettari 0,3 nelle zone di collina e di ettari 0,2 nella zona carsica e l'intera provincia di Trieste.»

## Art. 3.

*Integrazione dell'art. 8 del D.P.Reg. 13 marzo 2001 n. 069/Pres.*

1. Dopo il comma 7, dell'art. 8 del decreto del presidente della Regione 13 marzo 2001 n. 069/Pres. è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nella stesura della graduatoria per beneficiare dei finanziamenti previsti per l'ultima campagna di validità del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti (2004-2005), qualora risultassero insufficienti le residue risorse disponibili a finanziare tutti i singoli richiedenti di un piano presentato in forma collettiva, sarà attribuita priorità a favore dei richiedenti che hanno la minore età.»

## Art. 4.

*Integrazione dell'art. 9 del D.P.Reg. 13 marzo 2001 n. 069/Pres.*

1. Dopo il comma 2, dell'art. 9 del decreto del presidente della Regione 13 marzo 2001 n. 069/Pres., è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di reimpianto realizzato con l'utilizzo di diritti di nuovo impianto in proporzione non superiore al 10% della superficie totale compresa nel piano, il contributo per ciascun ettaro ristrutturato e riconvertito utilizzando i diritti di nuovo impianto è ridotto di € 2.582,28 (cinque milioni di lire).»

Visto: il Presidente TONDO

02R0325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 febbraio 2002, n. 044/Pres.

**Modificazioni ed integrazioni al Regolamento applicativo della misura «b - Insediamento giovani agricoltori» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 20 marzo 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

Visto il regolamento (CE) n. 1750/1999 della commissione del 23 luglio 1999, recante «Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (P.S.R.);

Visto il decreto del presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres., registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2001, registro n. 1, foglio n. 34, con il quale è stato approvato il regolamento applicativo della misura «b - Insediamento giovani agricoltori»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1763/2001 della commissione del 6 settembre 2001, che ulteriormente modifica il ripetuto Reg. CE n. 1750/1999;

Considerato che con nota n. AGR/1-15/23703 del 23 ottobre 2001 sono state comunicate alla Commissione europea delle modifiche alla misura «b» del piano di sviluppo rurale derivanti dalla necessità di recepire il citato regolamento;

Atteso che in particolare, tali modifiche riguardano le domande presentate entro il 31 dicembre 2001 per insediamenti avvenuti nel 1999, 2000 e 2001, per le quali il requisito dell'età deve sussistere al momento dell'insediamento, nonché il fatto che per gli insediamenti avvenuti prima del 1° gennaio 2002 verrà valutato caso per caso se concedere l'aiuto, ferma restando la necessità di emettere la relativa decisione individuale entro il 31 dicembre 2002;

Considerato che con nota n. AGR/033611 dell'11 dicembre 2001 la commissione delle Comunità europee ha comunicato l'accettazione delle modifiche proposte al piano di sviluppo rurale;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera a) del citato decreto 4 luglio 2001, n. 0247/Pres., in base al quale, per le domande presentate nel corso dell'anno 2000, la verifica dell'età del richiedente viene effettuata con esclusivo riferimento alla data di presentazione della medesima domanda;

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto medesimo che prevede la verifica della permanenza del requisito dell'età di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo;

Considerato che le disposizioni comunitarie previste dal Reg. CE 1763/2001 consentono di estendere agli insediamenti avvenuti nel 1999, 2000 e 2001 la verifica del requisito dell'età del richiedente al momento dell'insediamento;

Ravvisata la necessità, di dover modificare i termini stabiliti all'art. 16, comma 2, del decreto 4 luglio 2001, n. 0247/Pres., per garantire una maggior regolarità nel flusso dei pagamenti;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 328 del 18 febbraio 2002;

Decreta:

Sono approvate le «Modificazioni ed integrazioni al regolamento applicativo della misura «b - Insediamento giovani agricoltori» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farle osservare come modifiche ad integrazioni al regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 febbraio 2002

TONDO

**Modificazioni ed integrazioni al Regolamento applicativo della misura «b - Insediamento giovani agricoltori del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia».**

Art. 1.

*Sostituzione della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.Reg. 4 luglio 2001 n. 0247/Pres.*

1. La lettera a) del comma 1, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres., è sostituita dalla seguente:

«a) età non inferiore a diciott'anni alla data dell'insediamento e non superiore a quarant'anni alla data della decisione individuale di concedere l'aiuto; ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1763/2001 della commissione del 6 settembre 2001,

per le domande presentate al più tardi il 31 dicembre 2001 per insediamenti avvenuti negli anni 1999, 2000 e 2001, il requisito dell'età deve sussistere al momento dell'insediamento.».

#### Art. 2.

*Integrazione dell'art. 14 del D.P.Reg. 4 luglio 2001 n. 0247/Pres.*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 14 del decreto del presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres., è inserito il seguente comma:

«1-bis La decisione individuale di concedere l'aiuto deve essere assunta entro dodici mesi dal momento dell'insediamento.».

#### Art. 3.

*Modifica del comma 2 dell'art. 16 del D.P.Reg. 4 luglio 2001, n. 0247/Pres.*

1. All'art. 16, comma 2, del decreto del presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres., le parole «30 giugno,» sono sostituite con le parole «31 maggio, del 15 agosto».

#### Art. 4.

*Sostituzione del comma 2 dell'art. 21 del D.P.Reg. 4 luglio 2001, n. 0247/Pres.*

1. Il comma 2 dell'art. 21 del decreto del presidente della Regione 4 luglio 2001 n. 0247/Pres., è sostituito dal seguente:

«2. Per le domande pervenute entro il 31 dicembre 2001 non si applica la norma di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 12; relativamente a dette domande la decisione di concedere l'aiuto dovrà essere emessa entro il 31 dicembre 2002.».

#### Art. 5.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: TONDO

02R0326

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2002, n. 047/Pres.

**Regolamento applicativo della Misura «g - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 20 marzo 2002)*

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999, recante «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione delle comunità europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal P.S.R., l'attuazione delle misure di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura avviene mediante l'emanazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare;

Ritenuto di dar corso all'emanazione del provvedimento applicativo relativo all'Asse I - Sostegno alla competitività delle imprese - Misura «g - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli»;

Atteso che gli aiuti aggiuntivi recati dal P.S.R. sono quelli riconducibili a finanziamenti erogabili con leggi regionali ovvero nazionali di settore e che attraverso gli stessi possono trovare accoglimento le domande di aiuto non cofinanziate, nel periodo antecedente il 1° gennaio 2000, per carenza di disponibilità finanziarie, di cui al capo VI del titolo IV, norme transitorie del P.S.R.;

Ritenuto per motivi di uniformità e di correttezza amministrativa, di porre in capo alla Direzione regionale dell'agricoltura le azioni di coordinamento della misura e di individuare nel servizio strutture aziendali l'ufficio a cui affidare l'istruttoria, i controlli e la formulazione degli elenchi di liquidazione da inoltrare all'organismo pagatore relativamente alle domande cofinanziate dalla citata misura nonché di provvedere all'emissione degli atti di concessione, liquidazione ed erogazione per le istanze che trovano accoglimento con gli aiuti aggiuntivi;

Ritenuto di individuare quali prodotti di qualità quelli biologici, a denominazione di origine controllata (D.O.C.), a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), a indicazione geografica tipica (I.G.T21, a denominazione di origine protetta (D.O.P.), a indicazione geografica protetta (I.G.P.) nonché quelli di base utilizzati per ottenere i suddetti prodotti e che per produzioni di nicchia si ritiene di individuare quelle produzioni agroalimentari riportate negli elenchi regionali previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;

Ritenuto opportuno fare riferimento alla definizione dell'Unità tecnico economica (U.T.E.) delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle aziende agricole, in relazione all'esigenza di rispondere a requisiti di uniformità di approccio con la citata ed istituenda anagrafe;

Ritenuto di individuare lo svantaggio territoriale di una impresa di trasformazione e commercializzazione in funzione della collocazione dell'investimento in una delle fasce di svantaggio di cui alla direttiva CEE n. 273/1975, così come individuate al capo III, misure dell'asse 3, sottoasse 1, Misura «e - Zone svantaggiate» del P.S.R.;

Atteso che ai fini della individuazione degli occupati in un'impresa agricola si debba fare riferimento agli addetti iscritti agli Istituti di previdenza agricola, ivi compreso l'I.N.P.S.;

Ritenuto che in materia di competenze professionali dei beneficiari nel caso di società in accomandita semplice, il requisito debba essere posto in capo ad almeno la metà dei soci accomandatari;

Considerato che ai fini previdenziali e assistenziali la parametrizzazione tra un operaio agricolo a tempo indeterminato ed un dipendente avventizio ovvero a tempo determinato viene commisurata sulla base del contratto di categoria nazionale del lavoro in 312 giornate annue e che pertanto è opportuno fare riferimento nel calcolo degli occupati in azienda a tale indice;

Ritenuto che la dimostrazione della redditività delle imprese di trasformazione e commercializzazione possa avere luogo attraverso la dichiarazione del collegio dei sindaci ovvero a mezzo attestato di società di certificazione dello stato economico dell'impresa, mentre, nel caso di aziende agricole che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione, detta redditività possa essere dimostrata attraverso la determinazione del reddito dell'azienda (RA);

Atteso che per la determinazione del reddito dell'azienda (RA) il piano di sviluppo rurale, ai fini del calcolo della produzione lorda vendibile (P.L.V.) fa riferimento al volume d'affari determinato ai fini I.V.A., e che pertanto per uniformare la metodologia di calcolo del RA si ritiene congruente fare riferimento ad analogha documentazione probante per l'individuazione dei costi;

Ritenuto che nella determinazione delle spese varie (SV) non si debbano considerare quelle effettuate per l'acquisto di beni e servizi strumentali ad utilizzo ripetuto nel tempo;

Preso atto che il P.S.R. per la determinazione del reddito dell'azienda (RA) per occupato fa riferimento all'anno solare precedente la data di presentazione della domanda di aiuto;

Ritenuto invece, per le altre imprese, che la redditività sia considerata dimostrata qualora da almeno due dei bilanci del triennio precedente la data di presentazione della domanda si rilevi un utile di esercizio ovvero, per le imprese cooperative, un pareggio;

Ritenuto che, nel caso di eventi straordinari oggettivamente motivati, si possa consentire alle aziende agricole per la dimostrazione del reddito dell'azienda di fare riferimento ad un anno solare del triennio precedente a quello di presentazione della domanda;

Atteso che il presente regolamento si applica oltre che agli aiuti cofinanziati anche agli aiuti aggiuntivi previsti dal P.S.R., e che pertanto, si rende necessario ricondurre la tipologia dell'investimento alle finalità previste da una specifica legge regionale o nazionale di settore qualora esistente;

Ritenuto di non ammettere a contributo le opere di manutenzione ordinaria in quanto rientranti nella normale gestione dell'impresa e normalmente prive di efficacia rispetto all'esigenza di conseguire uno o più degli obiettivi operativi prefissati dalla misura;

Vista la legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, che detta norme per la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Ritenuto opportuno al fine di rendere compatibili gli investimenti con l'evoluzione del mercato di limitare la spesa massima ammissibile a contributo per singolo beneficiario nel primo programma attuativo, ancorché riferita a più istanze di contributo, rispetto al massimale previsto dal P.S.R. e di individuare anche un volume minimo di investimenti al di sotto del quale l'effetto incentivante è da ritenersi non significativo;

Considerato che ai fini della verifica dei volumi massimi si rende necessario monitorare la spesa ammissibile per ciascuna impresa beneficiaria per l'intero periodo di programmazione 2000-2006;

Considerato che relativamente ai settori produttivi per i quali sussiste una organizzazione comune di mercato (OCM), il P.S.R. prevede che l'entità dell'aiuto potrà essere graduata con il presente regolamento a un livello che consenta di disincentivare il ricorso alle provvidenze previste dalla misura a favore di quelle previste dai programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori;

Atteso che la normativa nazionale volta a favorire la costituzione delle organizzazioni dei produttori è tuttora in itinere e che pertanto in via transitoria si rende non opportuno applicare una riduzione dell'intensità di aiuto alle imprese a fronte di investimenti realizzati dalle stesse qualora contemplati nei programmi operativi delle organizzazioni nell'ambito delle rispettive OCM;

Considerato che ai fini della rendicontazione delle spese eligibili è necessario far riferimento a documentazione fiscale giustificativa probante;

Considerato che le condizioni settoriali di ammissibilità di ogni investimento devono essere mantenute per tutto il periodo vincolativo;

Considerato che ai fini operativi si rende necessario stabilire una serie di parametri di riferimento e, specificatamente per la capacità di macellazione regionale per il settore carni bovine, suine, cunicole e avicole, la capacità produttiva regionale di carni avicole e la capacità di produzione regionale nel settore foraggi e mangimi. Ritenuto a tale scopo che trattandosi di adempimenti estranei alla materia regolamentare debbano essere adottati con provvedimenti separati della Direzione dell'agricoltura, soggetti anche a periodica ricognizione in relazione alle mutate condizioni di mercato;

Considerata la necessità di pianificare l'attuazione della Misura nell'intero periodo di programmazione finanziaria al fine di razionalizzare e velocizzare l'utilizzo delle risorse;

Atteso che ai fini della stesura della graduatoria si rende necessario definire dei criteri di priorità attribuendo dei punteggi con caratura diversificata relativamente ai settori produttivi, alla tipologia dei beneficiari, alla tipologia degli investimenti, alle caratteristiche di qualità dei prodotti, all'ambito territoriale nonché in base all'avvio dei lavori ovvero cantierabilità degli investimenti;

Ritenuto che la disciplina delle varianti agli investimenti debba consentire una valutazione preliminare di ammissibilità e, allo stesso modo non debba costituire rallentamento procedurale con conse-

guenze negative rispetto alla prevista data di liquidazione finale, e che pertanto ogni istanza di variante debba essere corredata da idonea documentazione atta alla formulazione di un giudizio tecnico;

Ritenuto che al fine di dare attuazione alla misura si rende necessario stabilire gli obblighi cui i beneficiari sono soggetti, nonché prevedere la disciplina dei controlli sia in fase istruttoria e di liquidazione dell'aiuto, sia nel periodo vincolativo, e di dare applicazione alla disciplina delle sanzioni conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nonché di quella regionale e nazionale anche secondo le indicazioni fornite dall'Organismo pagatore attraverso il «Manuale delle procedure e dei controlli»;

Considerato che il P.S.R. approvato con decisione della commissione pone in capo ai beneficiari il vincolo di destinazione degli immobili per dieci anni mentre per gli impianti e le attrezzature detto vincolo viene ridotto a cinque anni e che pertanto non trova applicazione l'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 360 del 12 febbraio 2002;

Decreta

È approvato il «Regolamento applicativo della Misura «g - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 febbraio 2002

TONDO

ALLEGATO

**Regolamento applicativo della Misura «g Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia-Giulia.**

Capo I

ASPETTI GENERALI

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'attuazione della Misura «g - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» (di seguito definita Misura nel presente regolamento) prevista nel Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia (di seguito definito P.S.R. nel presente regolamento), redatto ai sensi del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e approvato con decisione della Commissione delle comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000.

2. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo sia delle risorse cofinanziate ai sensi del comma 1, sia degli aiuti aggiuntivi concedibili in base alle leggi regionali e nazionali di settore.

3. Le finalità della Misura si concretizzano attraverso il conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi individuati nel P.S.R. al punto 1 della Misura:

a) migliorare e controllare la qualità dei prodotti, nonché la loro presentazione ed il confezionamento;

b) favorire la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola, ivi compresa la vendita diretta dei prodotti trasformati nelle aziende agricole singole o associate;

c) favorire il miglioramento e la razionalizzazione dei circuiti di commercializzazione dei prodotti agricoli, con particolare riferimento a quelli di qualità e a quelli ottenuti con metodi di produzione finalizzati alla protezione dell'ambiente previsti dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 1257/1999;

d) contribuire, in un'ottica di conservazione delle risorse, ad un miglior impiego o ad una eliminazione dei sottoprodotti o dei prodotti di scarto;

e) favorire, anche mediante l'applicazione di nuove tecnologie, l'attuazione di investimenti innovativi compresi quelli che hanno incidenza positiva per la protezione dell'ambiente e per il miglioramento ed il controllo delle condizioni sanitarie, per il risparmio energetico, per il contenimento dei costi di produzione.

4. Per prodotti agricoli di qualità si intendono quelli biologici, a denominazione di origine controllata (D.O.C.), a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), a indicazione geografica tipica (I.G.T.), a denominazione di origine protetta (D.O.P.), ad indicazione geografica protetta (I.G.P.).

5. Per produzioni di nicchia si intendono quelle agroalimentari tradizionali riportate negli elenchi regionali previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350.

#### Art. 2.

##### *Localizzazione geografica e durata della misura*

1. Il sostegno finanziario previsto dalla misura è concedibile nell'intero territorio regionale.

2. La durata della misura copre l'intero periodo della programmazione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

#### Capo II

##### REQUISITI PER L'ACCESSO

#### Art. 3.

##### *Beneficiari*

1. Sono beneficiari le imprese che effettuano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli sempre che il prodotto dalle stesse ottenuto sia riconducibile a prodotto agricolo così come individuato nell'allegato 1 dell'elenco previsto dall'art. 32 del Trattato CE (Allegato 1).

2. A tal fine, si ricomprendono tra i beneficiari:

a) le cooperative agricole formate da imprenditori agricoli e loro consorzi esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) le altre imprese agricole con almeno un'unità tecnico-economica (U.T.E.) situata nella Regione, iscritte al registro a termini dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercitano o intendono esercitare l'attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti nell'ambito dell'azienda agricola;

c) le imprese agroindustriali riconducibili ai soggetti di cui al comma 1.

3. Per U.T.E. si intende l'insieme dei mezzi di produzione e degli stabilimenti condotti a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica agricola, ubicata in una porzione di territorio regionale, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice I.S.T.A.T. del comune ove ricade in misura prevalente, ed avente una propria autonomia produttiva.

4. Il riferimento all'anagrafe delle aziende agricole ha effetto dalla data di effettiva operatività delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503.

5. I beneficiari di cui al comma 1, possono concorrere al finanziamento qualora dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

a) provata redditività;

b) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

c) capacità di determinare una ricaduta di vantaggi economici per i produttori primari.

6. Gli imprenditori agricoli devono altresì possedere adeguate conoscenze e competenze professionali.

#### Art. 4.

##### *Provata redditività economica delle imprese*

1. Le imprese agroindustriali e le imprese agricole che abbiano l'obbligo di redigere il bilancio ai sensi del codice civile, dimostrano redditività economica qualora da almeno due dei bilanci del triennio precedente la data di presentazione della domanda, si rilevi un utile di esercizio ovvero, per le imprese cooperative, un pareggio.

2. La dimostrazione della redditività economica delle imprese di cui al comma 1, avviene con dichiarazione del collegio dei sindaci, redatto ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero con attestato da parte di società di certificazione.

3. La redditività economica delle imprese agricole diverse da quelle di cui al comma 1, si determina dal confronto tra il Reddito dell'Azienda (RA) per occupato ed una soglia reddituale prestabilita.

4. Per RA si intende il reddito complessivo determinato in base alla seguente equazione:  $RA = PLV - (SV + Q + IMP + AFF + INT)$  e riferito all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (di seguito indicato anno di riferimento nel presente regolamento).

5. Ai fini del presente regolamento la produzione lorda vendibile (PLV), è data dal volume d'affari desunto dalla dichiarazione I.V.A. dell'anno di riferimento.

6. Per le aziende agricole esonerate dagli obblighi della tenuta della contabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il volume d'affari si ricava dalla documentazione avente valore probatorio ai fini fiscali; allo stesso deve essere aggiunto l'eventuale imponibile derivato da vendite dirette a privati.

7. Fanno altresì parte della PLV:

a) redditi derivati da attività complementari riconducibili a quelle svolte nell'ambito dell'azienda agricola;

b) redditi derivati da aiuti agroambientali ed agroforestali, nonché altre integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente;

c) indennizzi assicurativi della produzione perduta in seguito ad eventi calamitosi.

8. I redditi derivati da attività complementari sono ricavati dalla relativa documentazione fiscale.

9. I redditi derivati da aiuti e dalle integrazioni al reddito, sono quelli incassati nell'anno di riferimento.

10. Le spese varie (SV) si ricavano dal totale acquisti e importazioni, desunte dalla dichiarazione I.V.A. dell'anno di riferimento, dal quale vanno detratte le seguenti tipologie di spese varie non inerenti l'ordinaria gestione dell'azienda:

a) l'acquisto di beni strumentali;

b) l'acquisto di quote di produzione stabilite da normative comunitarie;

c) i costi sostenuti per miglioramenti fondiari, investimenti aziendali e manutenzioni straordinarie;

d) l'acquisto di bestiame da riproduzione.

11. Per le aziende agricole esonerate dagli obblighi della tenuta della contabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, le spese varie si ricavano dalla documentazione avente valore probatorio ai fini fiscali.

12. Le quote (Q) sono quelle effettivamente accantonate nell'anno di riferimento, qualora non già altrove ricomprese.

13. Ai fini del calcolo delle imposte (IMP), è presa in considerazione la sola IRAP pagata nell'anno solare di riferimento, ricavata dalla relativa dichiarazione fiscale.

14. I canoni d'affitto (AFF) sono quelli effettivamente pagati nell'anno di riferimento, in base ai contratti regolarmente registrati.

15. Gli interessi (INT) relativi ai prestiti e mutui agrari sono quelli effettivamente pagati, al netto di eventuali contributi pubblici in conto interessi, nell'anno di riferimento.

16. Qualora l'anno di riferimento, ai fini del calcolo del RA, non fosse rappresentativo della redditività economica media dell'azienda, per cause imputabili ad eventi straordinari oggettivamente motivati, è data facoltà al richiedente di far riferimento ad uno degli anni solari del triennio precedente l'anno di presentazione della domanda.

17. Il calcolo del RA si riferisce a tutte le UTE condotte in ambito regionale dall'impresa richiedente.

18. Il reddito dell'azienda per occupato si calcola dividendo il RA per il numero di occupati presenti in azienda nell'anno di riferimento. Per la determinazione del calcolo del numero degli occupati si tiene conto delle unità iscritte agli istituti previdenziali agricoli in qualità di lavoratore agricolo autonomo, dipendente a tempo indeterminato, dipendente a tempo determinato ovvero avventizio. Ai medesimi fini si considerano occupati l'imprenditore titolare di ditta individuale o i soci di società di persone ancorché non iscritti ad alcun istituto previdenziale agricolo. Nel caso di dipendenti a tempo determinato ovvero avventizi, ai fini del calcolo del numero degli occupati, il numero di giornate lavorative annue totali, maturate ai fini previdenziali ed assistenziali, va rapportato a 312 giornate di lavoro, considerate indicatore di tempo pieno dall'I.N.P.S.

19. Per il calcolo della redditività economica dell'azienda, il numero di occupati non può essere inferiore ad uno.

20. Un'impresa agricola si considera in possesso di redditività economica quando il RA per occupato è pari ad almeno:

a) € 4.000 nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273/1975;

b) € 8.000 e con almeno un occupato a tempo pieno iscritto ad un istituto previdenziale agricolo nelle altre zone.

21. Ai fini della determinazione della redditività l'appartenenza alla zona svantaggiata si determina sulla base della localizzazione della S.A.U. prevalente relativa a tutte le U.T.E. condotte in Regione per le aziende agricole.

22. La redditività economica dell'azienda è dichiarata dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

#### Art. 5.

##### *Requisiti minimi concernenti l'ambiente naturale, l'igiene e il benessere degli animali*

1. L'ammissibilità ai finanziamenti previsti dalla misura è subordinata al fatto che siano soddisfatti, alla data di presentazione della domanda di contributo, i requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali, fissati dalle normative riportate nell'allegato 2 del presente regolamento.

2. Il possesso dei requisiti minimi è dichiarato dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

#### Art. 6.

##### *Vantaggi economici per i produttori primari*

1. L'ammissibilità ai finanziamenti della Misura è subordinata al fatto che l'investimento proposto determini una ricaduta di vantaggi economici per i produttori primari.

2. Nel caso di imprese agricole che trasformano esclusivamente prodotti propri, i vantaggi economici di cui al comma 1 sussistono in ogni caso.

3. Le imprese agricole, ivi comprese le cooperative che trasformano prodotti di provenienza extraziendale ovvero non conferiti dai propri soci, nonché le imprese agroindustriali devono dimostrare che l'investimento proposto determini una ricaduta di vantaggi economici per i produttori primari.

4. La dimostrazione dell'effettivo vantaggio economico di cui al comma 1, avviene mediante:

a) la stipulazione di accordi o patti tra l'impresa e l'organizzazione dei produttori che fornisce il prodotto da trasformare;

b) la stipulazione di contratti, fra l'impresa che effettua la trasformazione ed i produttori agricoli, dai quali risulti che le condizioni di fornitura e di vendita non siano meno favorevoli di quelle stabilite negli accordi interprofessionali di settore siglati in Regione, ovvero,

qualora la tipologia di prodotto conferito non sia oggetto di accordi siglati in Regione, le condizioni minime possono fare riferimento ad accordi interprofessionali siglati nelle regioni limitrofe.

5. I contratti tra trasformatore e produttore di base devono avere durata non inferiore a cinque anni dalla data di presentazione della domanda finale di liquidazione dell'aiuto di cui alla misura.

6. Nel caso in cui l'impresa stipuli un contratto con un soggetto della filiera diverso dal produttore primario, la dimostrazione della ricaduta dei vantaggi economici sui produttori di base viene dimostrata attraverso un legame contrattuale anche disgiunto tra i vari soggetti della filiera, fermo restando la condizione che per i produttori di base vi deve essere un miglioramento delle condizioni generali di fornitura di cui al comma 1.

#### Art. 7.

##### *Imprese agricole - Conoscenze e competenze professionali dei beneficiari*

1. L'imprenditore agricolo dimostra adeguata conoscenza e competenza professionale attraverso il possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali, diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario;

b) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione complementare, della durata di almeno 150 ore, previsti dai regolamenti comunitari, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8, modificato dall'art. 34 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e specificamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola, ovvero ad altri corsi di formazione agraria, di durata non inferiore, autorizzati e riconosciuti dalla Regione, ossia ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle regioni. Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata;

c) esercizio continuativo per un triennio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali, in proprio, o come partecipante familiare, o come dipendente a tempo indeterminato di aziende agricole;

d) brevetto di agricoltore professionale conseguito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10.

2. Per le società in accomandita semplice l'adeguata competenza e conoscenza professionale deve sussistere in capo ad almeno il 50% dei soci accomandatari.

3. Per le altre società di persone, l'adeguata competenza e conoscenza professionale deve sussistere in capo ad almeno il 50% dei soci.

4. Per le società di capitale e per le cooperative l'adeguata competenza e conoscenza professionale si intende assolta qualora sussista in capo alla persona preposta alla conduzione della azienda agricola o della cooperativa.

5. Il possesso delle conoscenze e competenze professionali è dichiarato dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

#### Capo III

##### CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

#### Art. 8.

##### *Investimenti ammissibili*

1. Gli investimenti ammissibili possono riguardare tutte le fasi connesse a:

a) stoccaggio, ancorché provvisorio;

b) lavorazione;

c) trasformazione;

d) commercializzazione.

2. Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento fisico di un prodotto agricolo, che comporti l'ottenimento di un altro prodotto agricolo previsto nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

3. Gli investimenti di cui al comma 1, nei limiti ed alle condizioni previste dai singoli settori produttivi, sono ricondotti alle seguenti tipologie:

a) costruzione, acquisto, ristrutturazione, ampliamento, potenziamento e ammodernamento di fabbricati e impianti, ivi compresi quelli dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione;

b) acquisto di nuove macchine ed attrezzature, fisse e mobili, funzionali agli investimenti di cui alla lettera a);

c) acquisto di mezzi per la movimentazione del prodotto all'interno degli impianti di lavorazione e/o trasformazione, non aventi le caratteristiche per la circolazione su strada;

d) acquisto di mezzi informatici e relativi programmi.

4. Sono altresì ammessi gli investimenti per nuove costruzioni nel caso di definitiva dismissione dei fabbricati esistenti, delle strutture ed impianti per comprovate cause di forza maggiore e/o ragioni di natura ambientale.

5. Gli ampliamenti di strutture e di impianti di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione sono ammessi alle condizioni previste dai singoli settori di intervento.

6. L'investimento deve essere riferito ad un singolo intervento ovvero ad un insieme di opere e/o acquisti progettualmente collegati tra loro.

7. Gli investimenti relativi a produzioni biologiche sono sempre ammessi.

#### Art. 9.

##### *Interventi soggetti a esclusioni o limitazioni*

1. Sono in ogni caso esclusi dall'aiuto i seguenti interventi:

a) interventi relativi a fabbricati e terreni localizzati fuori del territorio regionale;

b) acquisto di terreni;

c) interventi di mera sostituzione che non producano effetti migliorativi o innovativi sull'organizzazione aziendale;

d) acquisto di impianti, attrezzature e macchinari usati;

e) investimenti ammissibili agli incentivi previsti dalle organizzazioni dei produttori qualora proposti da imprenditori che ne possano beneficiare;

f) investimenti finalizzati alla produzione e commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi;

g) investimenti per la produzione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari;

h) investimenti finalizzati al commercio al dettaglio dei prodotti, fatta eccezione per gli spacci relativi a stabilimenti di trasformazione gestiti in forma singola o associata da produttori agricoli;

i) interventi relativi ai fabbricati adibiti ad uso abitativo;

j) interventi che prevedano esclusivamente opere di manutenzione ordinaria;

k) investimenti comportanti l'ottenimento di prodotti non compresi nell'allegato 1 del presente regolamento;

l) investimenti proposti da aziende agricole trasformatrici nelle quali i prodotti di provenienza aziendale non rappresentino la prevalenza dei prodotti di base da destinare alla trasformazione.

2. Sono altresì escluse tutte le opere e/o lavori realizzati ovvero acquisti effettuati antecedentemente alla data di presentazione della domanda di contributo o l'eventuale segnalazione pervenuta agli uffici regionali. A tale scopo viene applicata la specifica disciplina recata dalla legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, e successive modificazioni.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni relative a talune tipologie di investimento*

1. Sono ammissibili al finanziamento gli acquisti di fabbricati che comportino un incremento della consistenza del patrimonio edilizio dell'impresa e siano riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui al comma 3 dell'art. 1.

2. In caso di acquisto di un fabbricato non caratterizzato da un'immediata possibilità di «conveniente utilizzo», la liquidazione dell'aiuto è subordinata all'effettivo raggiungimento della funzionalità del fabbricato per gli scopi previsti.

3. L'acquisto di fabbricati, per la cui realizzazione siano stati erogati incentivi pubblici, può essere oggetto di aiuto una volta trascorso il periodo di obbligo a non distogliere il bene dal previsto impiego. Dalla spesa ammissibile è detratto l'incentivo già concesso.

4. L'acquisto da parte di imprenditori agricoli, di fabbricati non agricoli che si prestino ad un conveniente utilizzo è condizionato, in sede di liquidazione dell'aiuto, all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento della ruralità ai sensi della legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.

#### Art. 11.

##### *Intensità degli aiuti*

1. L'aiuto è pari al 40% del volume ammissibile dell'investimento.

#### Art. 12.

##### *Volumi minimi*

1. Sono ammessi a contributo gli investimenti di cui al comma 3, dell'art. 8 che presentino una spesa ammissibile superiore a:

a) € 50.000,00 nel caso di imprese agroindustriali, cooperative e loro consorzi;

b) un limite non inferiore a quella massima ammissibile in base alla Misura «a» del P.S.R., e comunque non inferiore € 300.000,00.

2. Nel caso di investimenti relativi a produzioni biologiche, gli importi di cui al comma 1, sono ridotti della metà.

3. Per lo stesso investimento è vietato richiedere contemporaneamente da parte degli imprenditori agricoli contributi ai sensi sia della Misura «a» sia della Misura «g» del P.S.R.

#### Art. 13.

##### *Volumi massimi*

1. Il complesso della spesa ammessa agli aiuti cofinanziati ed agli aiuti aggiuntivi di cui al Capo V, raggiungibile nell'intero periodo di programmazione con una o più domande, è fissato in € 5.000.000,00 ed è riferito all'impresa nel suo insieme.

2. Qualora la spesa congrua superi il volume massimo previsto dalla Misura, la spesa ammessa a contributo viene ricondotta nei limiti del volume medesimo.

3. La spesa ammessa a contributo per singolo beneficiario nel primo programma attuativo, ancorché riferita a più istanze di contributo non può essere superiore a € 2.800.000,00 e, nel caso di investimenti relativi al settore dei prosciutti non può essere superiore a € 1.550.000,00.

4. Ai fini del controllo circa il divieto di supero del volume massimo di spesa ammissibile per impresa, viene istituito un apposito sistema di registrazione tenuto dal servizio strutture aziendali della direzione regionale dell'agricoltura.

#### Art. 14.

##### *Congruietà, eligibilità e rendicontazione della spesa*

1. Il giudizio di congruietà della spesa, finalizzato alla valutazione della tecnicità, economicità e funzionalità delle opere ovvero acquisti, viene espresso dal direttore del servizio strutture aziendali della direzione regionale dell'agricoltura. Nei casi previsti dalla normativa vigente detto giudizio di congruietà viene sottoposto al parere dell'organismo individuato a termini del comma 2, art. 27, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.

2. I preventivi di spesa sottoscritti da liberi professionisti abilitati, devono essere redatti sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione della giunta regionale 5 giugno 1998, n. 1869, relativa ai criteri per la determinazione della spesa ammissibile ai fini della concessione e liquidazione dei benefici di leggi regionali, nazionali e comunitari per le opere di miglioramento fondiario.

3. La congruità della spesa relativa ad acquisti e/o forniture di impianti e/o macchinari viene stabilita sulla base di offerte formulate da ditte specializzate.

4. Sono ammissibili all'aiuto le spese generali, intendendosi a tale scopo gli onorari di progettazione, di direzione lavori, di pratiche tecniche per il collaudo dei lavori, di predisposizione degli atti necessari per la richiesta degli incentivi, le spese di onorario notarile relative ad acquisto di immobili, le spese sostenute per l'acquisizione di brevetti ovvero licenze.

5. Le spese di cui al comma 4 sono determinate come segue:

a) nella misura del 10% della spesa totale fino ad una spesa complessiva ammessa pari a € 900.000,00;

b) nella misura dell'8% della spesa totale nel caso di una spesa complessiva ammessa compresa fra 900.000,00 e 2.000.000,00 di euro;

c) nella misura del 6% della spesa totale nel caso di una spesa complessiva ammessa superiore a 2.000.000,00 di euro.

6. Per la rendicontazione, i beneficiari finali devono presentare la documentazione relativa alle spese ammesse a contributo, ivi comprese quelle generali. La quietanza di tali spese deve avvenire a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare. Il bonifico deve riportare come specificazione della causale, il riferimento ai lavori eseguiti a fronte di fatture regolarmente emesse o di documenti contabili aventi forza probante equivalente.

7. Per le domande di contributo presentate antecedentemente l'entrata in vigore del presente Regolamento, l'avvenuto pagamento delle spese si dimostra attraverso la presentazione di fatture debitamente quietanziate secondo le modalità di cui all'art. 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

#### Capo IV

##### SETTORI DI PRODUZIONE

#### Art. 15.

##### Settori di produzione

1. Gli investimenti proposti sono valutati riguardo alla loro ammissibilità in relazione agli specifici criteri e limitazioni settoriali di cui agli articoli successivi.

#### Art. 16.

##### Settore carni bovine

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'art. 1.

2. Sono altresì ammessi gli investimenti finalizzati:

a) alla produzione di prodotti a marchio DOP e/o IGP, nei limiti fissati dai rispettivi disciplinari produttivi, e di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);

b) ad aumentare la capacità di conservazione della carne;

c) ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;

d) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO n. 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO n. 14000.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui ai commi precedenti sono ammessi gli investimenti individuati all'art. 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

4. Gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'attività di macellazione sono ammessi qualora non comportino un aumento della capacità di macellazione regionale.

5. Sono altresì ammessi investimenti comportanti un aumento della capacità di macellazione regionale solo nei casi di comprovata carenza di strutture in ragione delle capacità produttive zootecniche esistenti e delle esigenze dei produttori agricoli di base.

6. La capacità di macellazione regionale viene definita con decreto dal direttore regionale dell'agricoltura.

#### Art. 17.

##### Settore carni suine

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'art. 1.

2. Sono altresì ammessi gli investimenti finalizzati:

a) alla produzione di prodotti a marchio DOP e/o IGP, nei limiti fissati dai rispettivi disciplinari produttivi, di salumi tipici locali ricompresi negli elenchi regionali previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, e di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);

b) ad aumentare la capacità di conservazione della carne;

c) ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;

d) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO n. 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO n. 14000.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui all'art. 1 sono ammessi gli investimenti individuati all'art. 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

4. Gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'attività di macellazione sono ammessi qualora non comportino un aumento della capacità di macellazione regionale.

5. Sono altresì ammessi investimenti comportanti un aumento della capacità di macellazione regionale solo nei casi di comprovata carenza di strutture in ragione delle capacità produttive zootecniche esistenti e delle esigenze dei produttori agricoli di base.

6. La capacità di macellazione regionale viene definita con decreto dal direttore regionale dell'agricoltura.

7. Non sono ammessi gli investimenti relativi al settore dei prosciutti che comportino un incremento di produzione generica non riconosciuta DOP o IGP.

#### Art. 18.

##### Settore carni cunicole

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'art. 1.

2. Sono altresì ammessi gli investimenti finalizzati:

a) alla produzione di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);

b) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO n. 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO n. 14000.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui ai commi precedenti sono ammessi gli investimenti individuati all'art. 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

4. Gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'attività di macellazione sono ammessi qualora non comportino un aumento della capacità di macellazione regionale.

5. Sono altresì ammessi investimenti comportanti un aumento della capacità di macellazione regionale solo nei casi di comprovata carenza di strutture in ragione della capacità produttive zootecniche esistenti e delle esigenze dei produttori agricoli di base.

6. La capacità di macellazione regionale viene definita con decreto dal direttore regionale dell'agricoltura.

#### Art. 19.

##### Settore carni avicole

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'art. 1.

2. Sono altresì ammessi gli investimenti finalizzati:

a) alla produzione di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);

b) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO n. 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO n. 14000.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui ai commi precedenti sono ammessi gli investimenti individuati all'art. 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

4. Gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'attività di macellazione sono ammessi qualora non comportino un aumento della capacità di macellazione regionale.

5. Sono altresì ammessi investimenti comportanti un aumento della capacità di macellazione regionale solo nei casi di comprovata carenza di strutture in ragione delle capacità produttive zootecniche esistenti e delle esigenze dei produttori agricoli di base.

6. La capacità di macellazione regionale viene definita con decreto dal direttore regionale dell'agricoltura.

#### Art. 20.

##### *Settore carni di struzzo*

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'art. 1.

2. Sono altresì ammessi gli investimenti volti:

a) alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione, nonché all'adeguamento degli impianti di macellazione esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale.

b) ad aumentare la capacità di conservazione della carne, nonché di lavorazione, trasformazione e commercializzazione della stessa;

c) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO n. 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO n. 14000.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui ai commi precedenti sono ammessi gli investimenti individuati all'art. 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

#### Art. 21.

##### *Settore uova*

1. Sono ammessi gli investimenti di cui all'art. 8, con le facoltà e le limitazioni riportate agli articoli 9 e 10, purché finalizzati esclusivamente a produzioni biologiche e riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'art. 1.

#### Art. 22.

##### *Settore latte bovino*

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'art. 1.

2. Sono, altresì, ammessi gli investimenti finalizzati:

a) alla produzione di prodotti a marchio DOP e/o IGP, alle condizioni fissate dai disciplinari produttivi;

b) alla lavorazione di prodotti freschi e di formaggi purché l'elaborazione avvenga secondo metodi tradizionali o biologici nel rispetto della normativa comunitaria;

c) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14000.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui ai commi precedenti, sono ammessi gli investimenti individuati all'art. 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

4. Sono ammessi gli investimenti che prevedono la lavorazione e/o trasformazione del latte in quantità non superiore ad 1,2 volte l'ammontare delle quote di riferimento individuali assegnate ai conferitori, riferito alla campagna di commercializzazione del latte precedente la data di presentazione della domanda, fermo restando il divieto di utilizzare gli impianti e le strutture per la lavorazione del latte al di fuori delle quote di cui sopra.

5. Nel caso di aziende agricole, oltre alla dimostrazione della proprietà della quota di riferimento individuale, dovrà essere dimostrata anche l'avvenuta mobilità della quota latte da consegna a vendita diretta, sulla base del previsto utilizzo dell'impianto di trasformazione.

#### Art. 23.

##### *Settore latte bufalino*

1. Sono ammessi gli investimenti di cui all'art. 8, con le facoltà e le limitazioni riportate agli articoli 9 e 10, purché riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'art. 1.

#### Art. 24.

##### *Settore latte ovicaprino*

1. Sono ammessi gli investimenti di cui all'art. 8, con le facoltà e le limitazioni riportate agli articoli 9 e 10, purché riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'art. 1.

#### Art. 25.

##### *Settore ortofrutta*

1. Rientrano nel settore le seguenti tipologie:

a) prodotti della frutticoltura, esclusi quelli provenienti da vigneti, oliveti e piccoli frutti;

b) prodotti dell'orticoltura, esclusi quelli provenienti dalla coltivazione della patata e di piante officinali;

c) prodotti della funghicoltura.

2. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'art. 1.

3. Sono altresì ammessi gli investimenti finalizzati:

a) alla realizzazione ovvero adeguamento di piattaforme logistiche attrezzate;

b) a ristrutturare e incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi, nonché per prodotti non vincolati da quote;

c) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14000.

4. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui ai commi 2 e 3, sono ammessi gli investimenti individuati all'art. 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 9 e 10.

5. Per i prodotti vincolati da quote, sono ammessi investimenti volti alla sola ristrutturazione e concentrazione degli impianti di trasformazione.

6. Gli investimenti proposti devono garantire la compatibilità con quanto previsto dalle OCM.

7. Non sono ammessi gli investimenti per i quali le imprese possono ottenere aiuto attraverso le azioni delle organizzazioni dei produttori in ambito OCM.

#### Art. 26.

##### *Settore piccoli frutti e piante officinali*

1. Sono ammessi gli investimenti di cui all'art. 8, con le facoltà e le limitazioni riportate agli articoli 9 e 10, purché riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'art. 1.

#### Art. 27.

##### *Settore patate*

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'art. 1.

2. Sono altresì ammessi gli investimenti per:

a) l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;

b) la realizzazione ovvero adeguamento di piattaforme logistiche attrezzate;

c) la ristrutturazione e l'incremento della capacità di trasformazione per prodotti innovativi;

d) l'ampliamento e la ristrutturazione di locali ed impianti destinati allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione;

e) l'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14000.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui ai commi precedenti sono ammessi gli investimenti individuati all'art. 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 28.

*Settore florovivaismo*

1. Rientrano nel settore le seguenti tipologie:

- a) prodotti ottenuti da coltivazioni floricole;
- b) prodotti ottenuti da coltivazione di piante ornamentali;
- c) prodotti ottenuti da vivaismo.

2. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'art. 1.

3. Sono altresì ammessi gli investimenti per la riorganizzazione e la razionalizzazione delle strutture di commercializzazione all'ingrosso esistenti.

4. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 sono ammessi gli investimenti individuati all'art. 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

5. Gli investimenti che prevedono la realizzazione di nuovi impianti all'ingrosso sono ammessi purché:

- a) siano gestiti da società miste costituite da produttori e commercianti;
- b) forniscano, oltre ai servizi connessi al mercato, anche servizi di informatizzazione e intermediazione con gli operatori esteri, nonché servizi finalizzati alla ricerca di nuovi sbocchi di mercato;
- c) garantiscano una maggior efficienza nell'adeguamento dell'offerta al mercato e nelle strutture di confezionamento.

6. Non sono ammessi investimenti relativi al commercio al dettaglio.

Art. 29.

*Settore mais, cereali e riso*

1. Rientrano nel presente settore gli impianti di essiccazione, immagazzinamento e molitura di semi e granaglie.

2. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'art. 1.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, sono ammessi gli investimenti individuati all'art. 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

4. Non sono ammessi investimenti mirati:

a) alla realizzazione e ampliamento di impianti di essiccazione e macinazione, nonché riattivazione e trasferimento degli stessi tranne nel caso di esigenza dei produttori di base aderenti a cooperative agricole e di obbligo di trasferimento a causa di comprovate ragioni di natura ambientale. In quest'ultimo caso non può essere aumentata la capacità di essiccazione preesistente;

b) all'ammodernamento degli impianti e all'applicazione di nuove tecnologie qualora comportino un aumento della capacità di macinazione, di essiccazione e di immagazzinamento preesistente.

Art. 30.

*Settore foraggi e mangimi*

1. Sono ricompresi nel presente settore gli impianti di fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento zootecnico.

2. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'art. 1.

3. Sono altresì ammessi investimenti mirati:

a) a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica;

b) a realizzare impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti zootecnici;

c) a razionalizzare l'attività di essiccazione e trasformazione dei foraggi, qualora non comportino un aumento della capacità complessiva di produzione regionale.

d) alla costruzione di nuovi impianti, qualora non comportino un aumento della capacità complessiva di produzione regionale;

e) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14000.

4. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, sono ammessi gli investimenti individuati all'art. 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

5. La capacità complessiva di produzione regionale viene definita con decreto dal direttore regionale dell'agricoltura.

Art. 31.

*Settore olio d'oliva*

1. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 sono ammessi gli investimenti individuati all'art. 8, con le facoltà e le limitazioni riportate dagli articoli 9 e 10 nonché dai commi successivi.

2. Sono ammissibili gli investimenti di cui al comma 1, relativamente a prodotti trasformati appartenenti alle categorie «olio extra vergine» e «olio vergine».

3. Sono altresì ammissibili gli investimenti che non comportino un incremento totale della produzione dell'impianto di trasformazione, nel caso di categorie di olii diverse da quelle di cui al comma 2.

4. In deroga al comma 3, sono ammissibili gli investimenti a carico dei quali sia provata la carenza di strutture a livello di trasformazione e stoccaggio in ragione delle capacità esistenti in Regione e delle esigenze dei produttori agricoli di base.

5. La capacità produttiva di base regionale viene definita con decreto dal direttore regionale dell'agricoltura.

Art. 32.

*Settore vino*

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'art. 1.

2. Sono altresì ammessi gli investimenti:

a) che non comportano un incremento totale della produzione trasformata dall'impianto;

b) per i quali sia provata la carenza di strutture a livello di trasformazione e stoccaggio in ragione delle relative capacità esistenti e delle esigenze dei produttori agricoli di base, purché afferenti a vini di qualità.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti sono ammessi gli investimenti individuati all'art. 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

4. Gli investimenti proposti da aziende agricole che comportano un aumento della capacità di trasformazione aziendale sono ammessi qualora risulti preventivamente accertato il possesso delle necessarie autorizzazioni di impianto, ovvero reimpianto, da esercitare al più tardi entro la data di richiesta di collaudo dei lavori.

5. Ai fini di cui al comma 4, gli investimenti mirati a produzioni biologiche non esimono dal possesso di un diritto di impianto ovvero reimpianto.

*Capo V*

AIUTI AGGIUNTIVI

Art. 33.

*Disciplina attuativa*

1. Gli aiuti aggiuntivi concedibili in base alle leggi regionali e nazionali di settore per quanto riguarda le tipologie di investimento ammissibili, i volumi massimi e minimi di investimento, le intensità di aiuto, i requisiti minimi dei beneficiari e le limitazioni settoriali, sono disciplinati dal presente regolamento.

2. Le tipologie di investimento finanziabili in base alle leggi regionali e nazionali di settore sono quelle che trovano riscontro con quelle individuate dal presente regolamento.

3. Alle leggi regionali e nazionali di settore si applica l'intensità di aiuto di cui all'art. 11, qualora le intensità previste dalle stesse non siano inferiori.

4. Gli aiuti aggiuntivi relativi a beni immobili concessi in base alle leggi regionali e nazionali di settore sono sottoposti al vincolo di destinazione previsti dall'art. 55.

#### Art. 34.

##### *Criteri e modalità*

1. Le modalità di presentazione delle domande di aiuti aggiuntivi e i criteri di selezione delle stesse sono attuati in base al presente regolamento.

2. Le disposizioni recate dal decreto del presidente della giunta regionale 0129/Pres. del 3 marzo 1993, dalla deliberazione della giunta regionale n. 497 dell'11 febbraio 1993 e dalla deliberazione della giunta regionale n. 2088 dell'8 maggio 1995, relative ai criteri e modalità applicabili per l'accesso alle attività della direzione regionale dell'agricoltura in materia di aiuto al settore, non trovano applicazione per gli investimenti di cui al presente regolamento.

#### Capo VI

##### PROCEDURE

#### Art. 35.

##### *Competenze e definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) organismo pagatore: l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che assolve in via primaria ai compiti di erogazione dell'aiuto cofinanziato e di controllo integrato previsto dalla norma comunitaria.

b) organismo gestore: la direzione regionale dell'agricoltura che assolve i compiti di:

- 1) coordinare e definire le azioni previste dalla misura;
- 2) acquisire gli elenchi di liquidazione e trasmettere gli stessi all'organismo pagatore;
- 3) approvare le graduatorie delle domande ammissibili;
- 4) mantenere i rapporti con l'organismo pagatore e con gli enti coinvolti;

c) organismo attuatore: il servizio strutture aziendali che assolve i compiti di:

- 1) acquisire le domande;
- 2) effettuare i controlli amministrativi e l'istruttoria;
- 3) formulare gli elenchi di liquidazione e trasmettere gli stessi all'organismo gestore;
- 4) effettuare i controlli in loco;
- 5) provvede all'emissione degli atti di concessione, liquidazione ed erogazione per le istanze che trovano accoglimento con gli aiuti aggiuntivi.

#### Art. 36.

##### *Programmi di attuazione*

1. L'esercizio finanziario annuale del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sezione garanzia (FEAOG) copre il periodo dal 16 ottobre dell'anno precedente al 15 ottobre dell'anno cui fa riferimento.

2. La disciplina degli aiuti nel periodo 2000-2006 trova applicazione mediante i seguenti programmi attuativi differenziati:

- a) primo programma attuativo;
- b) programmi attuativi successivi.

3. I termini dei programmi attuativi degli aiuti in conto capitale di cui alla lettera b) del comma 2, sono stabiliti dal direttore regionale dell'agricoltura con proprio decreto, in relazione alla necessità di garantire lo snellimento delle procedure e l'utilizzo delle risorse disponibili.

4. Ai fini della corresponsione degli aiuti aggiuntivi in conto capitale si applicano le scadenze previste per quelli cofinanziati limitatamente alle date di presentazione delle domande e di formulazione delle graduatorie.

#### Art. 37.

##### *Criteri per la selezione delle domande Disposizioni generali per gli aiuti*

1. La domanda di aiuto deve riferirsi ad un singolo intervento o ad un insieme di opere ovvero acquisti progettualmente connesse tra loro e finanziabili in base alla misura indicando anche, qualora esistente, la specifica legge regionale o nazionale di settore.

2. L'accesso ai finanziamenti previsti dalla misura avviene mediante la selezione delle domande secondo procedimento a graduatoria di cui al comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in base alle scadenze previste dal presente regolamento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Possono essere presentate domande di finanziamento relative agli investimenti con programmi di realizzazione annuale, biennale o triennale.

4. Le domande ritenute ammissibili al contributo vengono collocate in apposita graduatoria redatta sulla base delle priorità stabilite dal presente regolamento e approvata con atto formale.

5. Le domande ammesse a finanziamento sono quelle il cui punteggio è superiore a quello dell'istanza in graduatoria che nell'esercizio finanziario di riferimento, sulla base della prevista erogazione del contributo a titolo di anticipo o saldo, non trova copertura finanziaria. La copertura finanziaria è data dalla sommatoria delle risorse afferenti agli aiuti cofinanziati ed agli aiuti aggiuntivi nei limiti delle disponibilità finanziarie aggiuntive recate dai singoli capitoli di spesa.

6. Il contributo concedibile alle domande ammesse a finanziamento di cui al comma 5, che non prevedono l'erogazione dello stesso nell'esercizio cui si fa riferimento, viene allocato in quello dell'anno di prevista erogazione dello stesso. Allo stesso modo viene allocato il saldo del contributo delle domande che hanno richiesto l'anticipo nell'esercizio cui si fa riferimento.

7. Ai richiedenti selezionati ai sensi del comma 5, viene notificato l'avvenuto accoglimento della richiesta, i tempi previsti per l'ultimazione degli investimenti e le necessarie prescrizioni operative.

8. Gli elenchi di liquidazione per gli investimenti ammessi a cofinanziamento e formulati dall'organismo attuatore sono inviati alla Direzione regionale dell'agricoltura entro il 15 settembre di ogni anno finanziario FEAOG sezione garanzia, per l'inoltro all'organismo pagatore.

9. La concessione dei finanziamenti aggiuntivi viene disposta con decreto di concessione emesso a cura del competente servizio, che stabilisce termini e condizioni per la realizzazione e ultimazione degli investimenti.

10. Le domande collocate nelle residue posizioni della graduatoria, non finanziabili per carenze di risorse, sono riconsiderate ai fini della stesura della successiva graduatoria previa presentazione di domanda di conferma da parte del richiedente, redatta su apposito modello fornito dall'organismo gestore. L'indisponibilità di risorse finanziarie viene comunicata agli interessati. Trascorsi due anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, il servizio competente dell'organismo gestore procede alla restituzione della pratica dichiarando definitivamente decaduta la richiesta di aiuto.

11. Le domande giudicate non ammissibili vengono incluse, su proposta del dirigente dell'organismo attuatore, in un apposito elenco con annotazione della motivazione di esclusione, contestualmente all'approvazione della graduatoria delle domande ammissibili.

#### Art. 38.

##### *Primo programma attuativo*

1. In fase di prima attuazione sono prese in considerazione le domande di contributo pervenute entro il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I richiedenti che hanno presentato domande di aiuto ovvero hanno segnalato l'intenzione di avviare l'investimento antecedentemente la data di pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione, devono inoltrare domanda di conferma del-

l'aiuto entro i termini di cui al comma 1, corredata dalla documentazione prevista dal Capo VII del presente regolamento, su appositi modelli messi a disposizione dall'organismo gestore.

3. In attuazione della norma transitoria di cui al Capo VI del Titolo IV del P.S.R., le domande di aiuto non accolte per carenza di fondi nel periodo precedente al 1° gennaio 2000, possono essere finanziate esclusivamente con gli aiuti aggiuntivi.

4. La domanda di conferma di cui ai commi precedenti può riunire più domande di finanziamento giacenti purché, ai fini dell'ammissibilità, gli investimenti proposti siano connessi progettualmente. In caso diverso devono essere presentate più domande.

5. Ai fini della stesura della relativa graduatoria concorrono le domande pervenute entro il termine di cui al comma 1.

6. Le graduatorie sono approvate applicando le disposizioni di cui all'art. 37, nei termini fissati con decreto del direttore regionale dell'agricoltura.

#### Art. 39.

##### *Disciplina dell'inizio lavori e dell'effettuazione degli acquisti*

1. Gli investimenti per i quali sono richiesti contributi, ivi compresa la compravendita di fabbricati, possono aver inizio ovvero, possono essere effettuati solamente dopo la presentazione, della domanda di aiuto o la segnalazione dell'intenzione dell'avvio dell'investimento di cui al comma 2 dell'art. 38.

2. Nel caso di investimenti che si esauriscono con l'acquisto ovvero fornitura di beni, per data di inizio dei lavori si intende quella della prima fattura relativa all'acquisto.

3. Nel caso di opere strutturali e di impianti stabilmente infissi l'obbligo di cui al comma 1 è dimostrato con perizia redatta ed asseverata da professionista iscritto all'ordine o a collegio professionale, ovvero con dichiarazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale attestante il non inizio dei lavori prima della data della domanda.

#### Art. 40.

##### *Disciplina degli anticipi sui finanziamenti*

1. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata in misura non superiore al 70% dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa a favore dell'organismo pagatore, nel caso di aiuti cofinanziati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'organismo stesso, ovvero a favore della amministrazione regionale nel caso di aiuti aggiuntivi, alle condizioni previste dall'art. 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. A tal fine la richiesta di anticipo deve essere indicata nella domanda di contributo.

2. La garanzia fidejussoria viene svincolata successivamente all'erogazione finale del contributo.

#### Art. 41.

##### *Disciplina delle varianti agli investimenti*

1. Le varianti che comportino modifiche alla natura degli interventi tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione a contributo dell'investimento originario e quindi sulla sua collocazione nella graduatoria definitiva non sono ammesse. La loro eventuale realizzazione comporta la decadenza dei benefici concessi e la restituzione degli importi anticipati conformemente a quanto disposto dall'art. 58.

2. Nel caso di varianti sostanziali agli investimenti preventivati, finalizzate ad una più conveniente realizzazione delle opere, deve essere presentata all'organismo attuatore apposita segnalazione preventiva di esecuzione delle stesse corredata dagli elaborati progettuali di massima, computo metrico estimativo e preventivi di spesa. All'atto di presentazione dell'istanza di verifica finale deve essere presentata la documentazione progettuale definitiva corredata dalla relativa autorizzazione urbanistica.

3. La segnalazione preventiva di cui al comma 2, è sottoposta all'espressione di un giudizio sintetico di ammissibilità, o di un decreto, relativamente agli aiuti aggiuntivi, qualora ne sussista la necessità, a cura dell'organismo attuatore. Detto giudizio viene comunicato al richiedente.

4. Si intendono di valenza sostanziale le varianti progettuali o di acquisti che eccedano del 10% l'importo di spesa giudicato ammissibile in sede di istruttoria preventiva.

5. Non sono considerate varianti sostanziali quelle relative ad aspetti di dettaglio, ancorché eccedano del 10% la spesa totale ammissibile.

6. La congruità della spesa in presenza di varianti viene rideterminata in sede di accertamento di avvenuta realizzazione dei lavori. In ogni caso l'approvazione della variante non dà luogo a revisione in aumento dell'importo di spesa ammesso al finanziamento.

#### Capo VII

##### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

#### Art. 42.

##### *Modalità di presentazione delle domande*

1. Le domande di aiuto, formulate sugli appositi modelli forniti dall'organismo gestore, devono essere presentate al servizio strutture aziendali della direzione regionale dell'agricoltura corredate dalla documentazione di cui all'art. 43, in originale e in copia, unitamente ad un elenco riepilogativo della documentazione inoltrata.

2. Per la presentazione delle domande di aiuto, valgono le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

#### Art. 43.

##### *Documentazione da allegare alle domande di aiuto*

1. Le domande di contributo devono essere corredate di documentazione sufficientemente idonea a permettere una prima valutazione di legittimità e di merito, ferma restando la facoltà per i richiedenti di presentare, contestualmente alla domanda, tutta la documentazione prevista dall'art. 44.

2. Per documentazione sufficientemente idonea si intende la presentazione dei seguenti atti:

- a) formulari messi a disposizione dell'ente attuatore;
- b) dichiarazione da parte del collegio dei sindaci o di società di certificazione relativamente alla dimostrazione della redditività dell'impresa;
- c) modello per la dimostrazione della redditività economica della azienda agricola;
- d) dichiarazione di inizio lavori nel caso siano già avviati;
- e) elaborato progettuale comprendente:
  - 1) relazione tecnico-economica illustrante il processo produttivo, l'analisi delle scelte progettuali, la valutazione economica dell'investimento e le scelte di processo operate, redatta da professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali;
  - 2) dimostrazione della disponibilità degli immobili oggetto di intervento;
  - 3) progetto degli investimenti, costituito: dalla corografia e riferimenti catastali, dai disegni tecnici, dai computi metrico-estimativi, dai preventivi di spesa per l'acquisto degli impianti e macchinari con relazione di scelta;
  - 4) dichiarazione del progettista, corredata da certificazione comunale di destinazione urbanistica, che l'impianto è compreso in un piano di edificabilità e che l'iniziativa corrisponde alle prescrizioni urbanistiche;
  - 5) dichiarazione del progettista circa l'impatto ambientale dell'iniziativa.

#### Art. 44.

##### *Ulteriore documentazione necessaria*

1. I titolari dei progetti selezionati sulla base della graduatoria dovranno presentare la seguente ulteriore documentazione di supporto entro il termine notificato dalla direzione regionale dell'agricoltura:

- a) atto costitutivo e statuto sociale in vigore;
- b) elenco soci;
- c) delibera di approvazione sia dell'iniziativa che della relativa spesa ed assunzione dell'onere finanziario non coperto da contributi pubblici;

d) disponibilità di terzi a concedere finanziamenti per la quota di competenza del beneficiario.

Art. 45.

*Documentazione per la richiesta di pagamento dell'anticipazione*

1. Ai fini dell'anticipazione e liquidazione del contributo, il richiedente deve presentare richiesta di pagamento corredata dalla seguente documentazione integrativa:

- a) garanzia fideiussoria di cui all'art. 40;
- b) concessione edilizia;
- c) dichiarazione del sindaco del comune ove si effettua l'investimento, in cui si attesta che gli investimenti non comportano conseguenze negative per l'ambiente e rischi di conseguenze negative per l'uomo, l'acqua, l'aria, il suolo, il paesaggio, la fauna, la flora ed il patrimonio culturale;
- d) dimostrazione di avvenuto aumento del capitale sociale per le cooperative;
- e) contratto e verbale di affidamento lavori.

Art. 46.

*Documentazione per la richiesta di avvenuta esecuzione degli investimenti e liquidazione del contributo*

1. Alla domanda di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti e liquidazione del contributo va allegata la documentazione di seguito riportata:

- a) dichiarazione del direttore dei lavori in merito all'adempimento degli obblighi assicurativi per i lavoratori dipendenti con l'indicazione delle relative posizioni;
- b) dichiarazione di inizio lavori e di primo acquisto dei macchinari qualora non sia già stato presentato;
- c) computo consuntivo dei lavori con disegni esecutivi;
- d) dichiarazioni del beneficiario circa il finanziamento delle spese sostenute con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che per tali spese non sono state ottenute ulteriori pubbliche provvidenze in conto capitale o in conto interessi;
- e) elenco dei documenti giustificativi di spesa;
- f) descrizione delle modifiche eventualmente apportate rispetto al progetto approvato;
- g) confronto quantitativo tra le previsioni e le realizzazioni;
- h) attestazione del beneficiario che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione dell'iniziativa;
- i) fatture debitamente quietanzate e fiscalmente in regola comprensive dell'eventuale bolla di consegna;
- j) dichiarazione a termini dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il beneficiario non si trova in stato fallimentare;
- k) attestazione relativa al deposito, presso l'ufficio dei servizi tecnici della Regione, del certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato e di quelle metalliche ai sensi dell'art. 7 della legge 6 novembre 1971, n. 1086;
- l) certificato di agibilità o altro documento sostitutivo avente valore analogo;
- m) impegno da parte del beneficiario a non distogliere dalla prevista destinazione, a far data dall'accertamento finale, per dieci anni gli immobili e per cinque anni i macchinari ammessi a contributo;
- n) documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni di ordine tecnico ed amministrativo-finanziario;
- o) indicazione delle modalità di pagamento.

*Capo VIII*

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE PRIORITÀ

Art. 47.

*Criteri di priorità per la formulazione delle graduatorie*

1. La collocazione delle domande in graduatoria si effettua sulla base della somma di punteggi relativi alla tipologia dei settori produttivi, dei beneficiari, degli investimenti, della qualità dei prodotti trasformati, dell'ambito territoriale ove ricade l'investimento, nonché qualora ricorrano le condizioni dei punteggi previsti dall'art. 53.

Art. 48.

*Attribuzione dei punteggi relativi ai settori produttivi*

1. L'attribuzione del punteggio relativamente ai settori produttivi è individuata come segue:

- a) punti 18 - settore olio di oliva, kiwi, piccoli frutti e piante officinali;
- b) punti 13 - settore ortofrutta, kiwi esclusi, e patate;
- c) punti 12 - settore florovivaismo;
- d) punti 11 - settore vino, latte bovino, bufalino e ovicaprino;
- e) punti 8 - settore carni bovine, suine, cunicole, avicole, struzzo;
- f) punti 5 - settore mais, cereali e riso, foraggi e mangimi, uova.

Art. 49.

*Attribuzione dei punteggi relativi alla tipologia dei beneficiari*

1. L'attribuzione del punteggio tiene in particolare conto del numero di produttori di base su cui ricadono i vantaggi economici dell'investimento.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, vengono attribuiti i seguenti punteggi:

- a) punti 23 in presenza di cooperative di 2° grado, di consorzi di cooperative e di società cooperative con oltre 300 soci conferenti;
- b) punti 21 in presenza di società cooperative con un numero di soci produttori compreso fra 300 e 101;
- c) punti 19 in presenza di società cooperative con un numero di soci produttori inferiore a 101;
- d) punti 15 agli imprenditori agricoli a titolo principale;
- e) punti 13 alle imprese agroindustriali aventi legami contrattuali con un numero di produttori di base conferenti superiore a dieci unità;
- f) punti 8 alle imprese agroindustriali aventi legami contrattuali con un numero di produttori di base conferenti compreso tra dieci e cinque;
- g) punti 3 alle altre categorie di soggetti non ricompresi nelle precedenti lettere.

Art. 50.

*Attribuzione dei punteggi relativi alla tipologia degli investimenti*

1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono individuate le seguenti categorie di investimento:

- a) punti 30 - investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente;
- b) punti 27 - investimenti che incidono direttamente sulle fasi di trasformazione fisico-strutturali del prodotto di base;
- c) punti 24 - investimenti che incidono sulla presentazione e confezionamento del prodotto finale;
- d) punti 21 - investimenti che incidono sulla fase di conservazione del prodotto che ha subito la trasformazione fisico-strutturale;
- e) punti 18 - investimenti che incidono sulla fase di commercializzazione di prodotti confezionati;
- f) punti 15 - investimenti relativi al miglior impiego o all'eliminazione dei sottoprodotti o dei prodotti di scarto;
- g) punti 10 - investimenti che incidono sulla prima trasformazione e/o conservazione del prodotto di base.

2. Nel caso di investimenti che prevedono una pluralità di tipologie riconducibili a quelle individuate al comma 1, viene attribuito il punteggio relativo alla tipologia di investimento caratterizzato dalla maggiore spesa ammissibile, maggiorato di 7 punti.

3. Per gli investimenti innovativi che comportino un adeguamento dei processi produttivi alla normativa comunitaria in materia di certificazione di processo, in aggiunta al punteggio totale di cui ai commi 1 e 2, sono attribuibili i seguenti ulteriori punteggi:

a) punti 7 per l'adozione del sistema comunitario di Ecogestione e Audit ai sensi del Reg. CE 1836/1993;

b) punti 5 per l'adeguamento alla normativa serie ISO 14000;

c) punti 3 per l'adeguamento alla normativa serie ISO 9000.

#### Art. 51.

##### *Attribuzione dei punteggi rispetto alle caratteristiche di qualità dei prodotti*

1. Le domande di contributo sono valutate assegnando il punteggio alla tipologia di qualità dei prodotti trasformati.

2. Investimenti relativi a prodotti biologici:

a) punti 8 nel caso l'investimento preveda la trasformazione e/o commercializzazione di soli prodotti biologici;

b) punti 6 nel caso l'investimento riguardi almeno i 2/3 di prodotti biologici sul totale della previsione del quantitativo di prodotto trasformato e commercializzato nell'impianto;

c) punti 4 nel caso l'investimento riguardi almeno 1/3 di prodotti biologici sul totale della previsione del quantitativo di prodotto trasformato e commercializzato nell'impianto.

3. Investimenti relativi a prodotti DOCG, DOC e DOP:

a) punti 6 nel caso l'investimento preveda la trasformazione e/o commercializzazione di almeno i 2/3 dei prodotti con le sopraindicate caratteristiche di qualità sul totale della previsione del quantitativo di prodotto trasformato e commercializzato nell'impianto;

2) punti 3 nel caso l'investimento preveda la trasformazione e/o commercializzazione di almeno 1/3 dei prodotti con le sopraindicate caratteristiche di qualità sul totale della previsione del quantitativo di prodotto trasformato e commercializzato nell'impianto;

4. Investimenti relativi a prodotti IGT e IGP:

a) punti 2 nel caso l'investimento preveda la trasformazione e/o commercializzazione di almeno 2/3 dei prodotti con le sopraindicate caratteristiche di qualità sul totale della previsione del quantitativo di prodotto trasformato e commercializzato nell'impianto;

b) punti 1 nel caso l'investimento preveda la trasformazione e/o commercializzazione di almeno 1/3 dei prodotti con le sopraindicate caratteristiche di qualità sul totale della previsione del quantitativo di prodotto trasformato e commercializzato nell'impianto.

5. Investimenti relativi a prodotti tradizionali. punti 10 nel caso l'investimento sia rivolto all'ottenimento e/o alla commercializzazione di almeno uno dei prodotti riportati negli elenchi regionali previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350.

6. Investimenti relativi a prodotti ottenuti con misure agroambientali. Punti 2 nel caso l'investimento sia rivolto alla trasformazione e/o alla commercializzazione in via prevalente di prodotti ottenuti con misure agroambientali, sbocchi di mercato.

7. Investimenti relativi a prodotti innovativi ovvero idonei alla creazione di nuovi per la produzione agricola. Punti 12.

#### Art. 52.

##### *Attribuzione dei punteggi relativi all'ambito territoriale dell'investimento*

1. Investimenti effettuati in zone svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 273/1975, così come individuati dalla misura e - «Zone svantaggiate» del P.S.R.:

a) comuni appartenenti al gruppo A - punti 9;

b) comune appartenenti al gruppo B - punti 6;

c) comuni appartenenti al gruppo C - punti 3.

2. I punteggi di cui al comma 1, possono essere aumentati di tre unità, qualora i prodotti di base oggetto di trasformazione e commercializzazione provengano prevalentemente da aziende ubicate in zone montane.

#### Art. 53.

##### *Attribuzione di ulteriori punteggi*

1. Per investimenti i cui lavori hanno avuto inizio in data anteriore al 14 dicembre 2000 - punti 20.

2. Per investimenti i cui lavori hanno avuto inizio tra il 14 dicembre 2000 e il 31 dicembre 2001 - punti 18.

3. Per investimenti i cui lavori hanno avuto inizio tra il 10 gennaio 2002 e la data di pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione - punti 8.

4. Per investimenti che alla data dell'istanza di conferma dell'aiuto, ovvero della data di presentazione della domanda di aiuto siano immediatamente cantierabili - punti 5.

5. Investimenti proposti da soggetti che aderiscono ai processi di tracciabilità di cui all'art. 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 57 - punti 8.

6. Investimenti proposti da soggetti aderenti alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero precedentemente costituiti a termini della legge 20 ottobre 1978, n. 674 - punti 10.

7. Ai fini del presente regolamento un investimento si intende immediatamente cantierabile quando non sussistono ostacoli di ordine autorizzativo all'inizio dei lavori, ovvero degli acquisti e l'istanza di contributo risulta, altresì, essere compiutamente documentata.

#### Art. 54.

##### *Priorità a parità di punteggio*

1. In caso di parità di punteggio, è attribuita precedenza alle domande caratterizzate dal minor importo di spesa richiesta.

2. In caso di ulteriore parità è attribuita precedenza alla domanda caratterizzata dal numero più elevato di produttori di base coinvolti.

#### Capo IX

##### OBBLIGHI E CONTROLLI

#### Art. 55.

##### *Obblighi dei beneficiari*

1. Gli investimenti effettuati usufruendo dell'aiuto sono sottoposti a divieto di alienazione e sono vincolati oggettivamente alla prevista destinazione d'uso dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione.

2. Il vincolo di cui al comma 1 è pari a:

a) dieci anni per i fabbricati, le opere strutturali e per gli impianti e macchinari stabilmente connessi e funzionali alle strutture stesse;

b) cinque anni per tutti gli altri tipi di investimenti.

3. La compravendita dei beni oggetto di finanziamento è ammessa nel solo caso in cui i beni stessi mantengano la connessione complementare e funzionale con l'impresa, ovvero con l'azienda agricola, individuata in fase di concessione degli aiuti. In tal caso, previa segnalazione, i previsti obblighi vengono assunti dal oggetto subentrante.

4. Per tutto il periodo vincolativo di cui al comma 2, devono essere rispettate le condizioni e limitazioni relative ai settori produttivi ritenute inderogabili ai fini dell'ammissibilità.

5. I beneficiari sono tenuti a rendere disponibile all'amministrazione regionale i dati contabili in forma anonima della propria azienda a fini statistici, nonché i dati necessari per il monitoraggio.

#### Art. 56.

##### *Disciplina dei controlli*

1. I controlli si articolano in controlli amministrativi e controlli in loco e sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione dell'aiuto.

2. I controlli si articolano in maniera differenziata nella fase dell'istruttoria preliminare delle domande, della liquidazione, degli aiuti e del periodo vincolativo connesso agli impegni assunti.

3. I controlli relativi alla fase dell'istruttoria preliminare, funzionali alla formulazione delle graduatorie relative alle domande ammissibili si eseguono attraverso le seguenti modalità:

a) controlli amministrativi da eseguire sul 100% delle domande pervenute, da effettuare mediante:

I) la verifica del rispetto dei termini della presentazione;

II) la verifica della completezza della documentazione richiesta e della correttezza di compilazione;

III) la valutazione del piano degli investimenti in termini di ammissibilità, congruità della spesa ed eventuale riconducibilità alla misura ovvero ad una singola legge regionale o nazionale di settore;

IV) la verifica della economicità, tecnicità e funzionalità dell'investimento proposto;

b) sopralluoghi aziendali da disporre in relazione a effettiva necessità legata alla complessità degli investimenti ai fini della formulazione del giudizio di economicità, tecnicità e funzionalità delle richieste. La selezione delle domande da sottoporre a controllo in loco si effettua su tutte quelle ritenute ammissibili in base al presente comma.

4. Eventuale documentazione integrativa per i soli errori formali deve essere presentata entro quindici giorni dalla richiesta formulata dall'organismo attuatore, pena la restituzione della domanda.

5. I controlli finalizzati alla liquidazione finale degli aiuti, si attuano sulla totalità delle domande, attraverso:

a) la verifica, della completezza della documentazione richiesta;

b) la valutazione dei consuntivi ai fini della determinazione della spesa eligibile, con particolare riguardo alla quietanza dei documenti fiscali e al rispetto dei prezzi unitari approvati;

c) la verifica dell'effettivo rispetto delle condizioni, prescrizioni ed impegni riportati nell'atto di approvazione, inclusa la verifica della situazione occupazionale dell'azienda ad investimento completato, poiché il mancato raggiungimento del previsto livello occupazionale costituisce condizione ostativa alla liquidazione finale dell'aiuto, fatte salve le cause di forza maggiore di cui al comma 2 dell'art. 58 del presente regolamento;

d) accertamenti in loco.

6. In sede di liquidazione finale degli aiuti, si attuano anche i controlli per la verifica della veridicità dei contenuti delle autodichiarazioni rilasciate dai richiedenti, da eseguire sulle domande giudicate ammissibili secondo i seguenti criteri:

a) in ogni caso laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni;

b) in tutti gli altri casi su un campione di almeno il 5% delle domande ritenute idonee;

c) mediante controlli eseguiti direttamente o con l'ausilio di altri soggetti ovvero organismi competenti.

7. L'organismo attuatore provvede a verificare il rispetto degli obblighi imposti ai soggetti privati beneficiari degli incentivi di cui alla misura mediante azioni di controllo e di sorveglianza. Tali azioni vengono messe in atto per sondaggio annuale su un campione rappresentativo di almeno il 5% dei soggetti beneficiari privati.

8. Nelle varie fasi istruttorie e in corso di impegno, la formazione del campione di cui al comma 7, viene determinato prendendo in considerazione il volume della spesa ammissibile e il settore di produzione.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento a quanto disposto dall'organismo pagatore attraverso il «Manuale delle procedure e dei controlli».

#### Art. 57.

##### Disciplina delle sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle disposizioni comunitarie e alle leggi statali e regionali si fa riferimento al regolamento (CE) 1750/1999, alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nonché alle indicazioni fornite dall'organismo pagatore attraverso il «Manuale delle procedure e dei controlli».

#### Art. 58.

##### Restituzione di somme erogate

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 55, comporta l'esclusione dall'aiuto e l'obbligo a carico del beneficiario di rimborsare gli importi indebitamente percepiti a termini dell'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Si deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui il mancato rispetto dell'impegno sia imputabile a cause di forza maggiore di cui all'art. 30 del regolamento (CE) 1750/1999.

3. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, si fa riferimento alle indicazioni fornite dall'organismo pagatore attraverso il «Manuale delle procedure e dei controlli».

#### Art. 59.

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### ALLEGATO I

##### ELENCO PREVISTO DALL'ART. 32 DEL TRATTATO

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
Capitolo 1	Animali vivi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.04	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
05.15	Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 6	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi mangerecci
Capitolo 7	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 8	Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
Capitolo 9	Cereali
Capitolo 10	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 11	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 12	Pectina
Capitolo 13 ex 13.03	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
Capitolo 15	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
15.01	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarin non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.02	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.03	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.04	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.07	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.12	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
15.13	
15.17	

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Capitolo 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 <sup>(16)</sup>	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vanigliina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
Capitolo 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Capitolo 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 <sup>(17)</sup>	Alcole etilico, denaturato o no,
ex 22.09 <sup>(18)</sup>	di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
22.10 <sup>(19)</sup>	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Capitolo 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Capitolo 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
Capitolo 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 57	
57.01	Canapa ( <i>Cannabis sativa</i> ) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

<sup>(16)</sup> Voce aggiunta dall'art. 1 del regolamento n. 7 bis del consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 30 gennaio 1961, pagina 71/61).

<sup>(17)</sup> Voce aggiunta dall'art. 1 del regolamento n. 7 bis del consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 30 gennaio 1961, pagina 71/61).

<sup>(18)</sup> Voce aggiunta dall'art. 1 del regolamento n. 7 bis del consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 30 gennaio 1961, pagina 71/61).

<sup>(19)</sup> Voce aggiunta dall'art. 1 del regolamento n. 7 bis del consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 30 gennaio 1961, pagina 71/61).

ALLEGATO 2

## REQUISITI MINIMI CONCERNENTI L'AMBIENTE, L'IGIENE ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

*Campo di applicazione e normativa di riferimento per l'individuazione dei prescritti requisiti.*

Protezione dell'ambiente ed in particolare del suolo, nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura: Direttiva 86/278/CEE - decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992.

Rifiuti: direttiva 91/156/CEE - decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997.

Rifiuti pericolosi: direttiva 91/689/CEE - decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997.

Imballaggi e rifiuti da imballaggio: direttiva 94/62/CEE - decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997.

Protezione della natura: direttiva 92/43/CEE; direttiva 79/409/CEE - decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari (HACCP): direttive 93/43/CEE e 96/03/CEE - decreto legislativo n. 155 del 26 maggio 1997.

Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria: direttiva 86/43/CEE (modificata dalla Dir. 88/166/CEE) - decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 24 maggio 1988.

Norme minime per la protezione dei vitelli: Direttiva 91/629/CEE (modificata dalle Dir. 97/02/CE e 97/182/CE) - decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 (modificato con decreto legislativo n. 331/1998).

Norme minime per la protezione dei suini: direttiva 91/630/CE decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992.

Norme per la protezione degli animali negli allevamenti: direttiva 98/58/CE - decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001.

Protezione degli animali durante il trasporto: direttiva 95/29/CE decreto legislativo n. 388 del 20 ottobre 1998.

Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali: direttiva 96/22/CE - decreto legislativo n. 336 del 4 agosto 1999.

Visto: *il Presidente*: TONDO

02R0327

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
17 gennaio 2002, n. 2-92/Leg.

**Modificazioni al regolamento concernente: autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico impiego, presso la provincia autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi e dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 19 marzo 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione n. 3554 di data 28 dicembre 2001, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento avente oggetto: «modificazioni al regolamento concernente: autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico impiego, presso la provincia autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi e dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali»;

Visto il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione con la quale la giunta provinciale domanda al presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento;

Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia,

Emana:

Il regolamento avente oggetto: «modificazioni al regolamento concernente: autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico impiego, presso la provincia autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi e dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 17 gennaio 2002

DELLAI

**Modificazioni al regolamento concernente: autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico impiego, presso la provincia autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali.**

Art. 1.

Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 39-111/Leg. è sostituito dal seguente nuovo comma:

«2. Non è equiparato allo svolgimento di attività imprenditoriale di cui all'art. 2082 del codice civile il possesso della qualità di socio passivo in tutte le forme di società aventi fini di lucro.»

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 39-111/Leg., è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 2 (*Autorizzazione allo svolgimento di incarichi compatibili*).

— 1. Fermo restando il divieto generale di cui all'art. 1, i dipendenti provinciali possono svolgere fuori dall'orario di servizio specifici incarichi retribuiti conferiti da terzi solo se previamente autorizzati da parte della provincia, su richiesta del dipendente interessato o del soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico.

2. Previa autorizzazione è consentito ai dipendenti lo svolgimento di collaborazioni coordinate e continuative a favore di enti pubblici e di privati, purché abbiano carattere di occasionalità.

3. È consentita l'assunzione di cariche in società o enti costituiti a fini di lucro, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) assunzione di cariche in società o enti partecipati dalla provincia o da un ente pubblico, nonché in società controllate o partecipate dai medesimi, su loro designazione;

b) partecipazione ad organi collegiali dei fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, cui aderiscano il dipendente e la provincia autonoma di Trento;

c) fattispecie previste dagli articoli 2458 e 2459 del codice civile;

d) assunzione di cariche in enti e società non partecipati, ma a cui la provincia contribuisca, su designazione della giunta provinciale.

È consentita l'assunzione di cariche sociali in società cooperative.

4. In materia di compensi per lo svolgimento di incarichi retribuiti, si applica l'art. 1 comma 123, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti percepibili.

5. Ai dipendenti provinciali non è consentita l'apertura di partita I.V.A., tranne che si tratti di soggetti esercitanti l'attività agricola.

6. L'autorizzazione non è necessaria per gli incarichi gratuiti e per quelli retribuiti quando la retribuzione o il compenso derivi dallo svolgimento di incarichi di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali, ovvero dalla partecipazione a convegni e seminari, nonché per gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate. Gli incarichi di cui al presente comma devono in ogni caso essere svolti al di fuori dell'orario di servizio e comunque senza pregiudizio per l'attività prestata a favore dell'amministrazione.

7. L'autorizzazione non è altresì necessaria per lo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da parte della provincia o, su designazione della medesima, o, se il conferimento dell'incarico è vincolato in relazione a specifiche disposizioni normative, anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.

8. L'autorizzazione è rilasciata, previa valutazione dell'insussistenza di conflitti di interessi con la provincia, della compatibilità dell'impegno richiesto per lo svolgimento dell'incarico con lo svolgimento degli obblighi di servizio e dell'occasionalità dell'incarico conferito. Specificazioni dei criteri di cui sopra possono essere fissati dalla giunta provinciale con propria deliberazione.»

Art. 3.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3, è inserito il seguente comma:  
«3-bis, La richiesta di autorizzazione deve essere preventivamente vistata:

dal dirigente di servizio per quanto riguarda le richieste dei dipendenti;

dal dirigente generale per quanto riguarda le richieste dei dirigenti;

dal presidente della giunta provinciale per quanto riguarda le richieste dei dirigenti generali.»

2. L'ultimo capoverso del comma 7 è abrogato.

Art. 4.

Dopo il comma 1 dell'art. 5, è inserito il seguente nuovo comma:

«1-bis. Al personale comandato da o presso altri enti si applica la disciplina delle incompatibilità previste dall'ordinamento dell'ente di provenienza. L'autorizzazione viene rilasciata dall'ente di provenienza previa intesa con l'ente presso cui l'interessato è stato comandato».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 9 è abrogato.

2. Al comma 2 sono soppresse le parole «a mezzo della scheda A) allegata al presente regolamento».

3. Il comma 3 è sostituito dal seguente nuovo comma:

«3. La provincia autonoma di Trento, a mezzo del servizio di appartenenza del dipendente e ciascun ente funzionale provvedono a redigere apposita scheda per gli incarichi conferiti ai dipendenti. Con la medesima scheda sarà altresì segnalata qualsiasi modificazione o cessazione di precedenti incarichi».

4. Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente nuovo comma:

«5. Il dirigente del servizio competente in materia di gestione del personale stabilisce, con propria determinazione, la modulistica da utilizzare per la richiesta di autorizzazione, nonché quella necessaria per la trasmissione alla provincia dei dati degli enti funzionali e per la comunicazione degli incarichi conferiti da parte della provincia ai propri dipendenti».

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2002  
Registro n. 1 foglio n. 4

02R0445

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 febbraio 2002, n. 4-94/Leg.

**Modifica dell'art. 24 del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., (regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti»).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 5 marzo 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 12-10/Leg. di data 30 settembre 1994 e s.m., con il quale è stata approvato il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti»;

Visto l'art. 54, primo comma, numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto l'art. 53 del medesimo testo unico, ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati della giunta;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 230 di data 15 febbraio 2002 con la quale è stato modificato l'art. 24 del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 12-10/Leg. di data 30 settembre 1994, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1998, n. 45-117/Leg.;

Decreta:

Di emanare la modifica al decreto del presidente della giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. (regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti»), nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Trento, 18 febbraio 2002

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2002  
registro n. 1, foglio n. 3

ALLEGATO

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 24 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. L'art. 24 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., come modificato dall'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1998, n. 45-117/Leg., è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Offerte anomale*). — 1. Al fine della individuazione delle offerte anomale è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte

con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte.

2. Sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica definitiva dei ribassi calcolata secondo quanto previsto dal comma 1, oppure di oltre quattro punti in valore assoluto, qualora l'incremento di un quinto della predetta media risulti inferiore a quattro punti.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 2 non si applica nel caso in cui il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. In tale caso è facoltà dell'amministrazione procedere alla valutazione delle offerte ritenute anomale mediante richiesta di giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.

4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b) della legge, ove sia richiesta o ammessa la presentazione di elaborati progettuali, non si effettua alcuna valutazione dell'anomalia dell'offerta.»

Art. 2.

*Disposizione transitoria*

1. La modifica apportata dall'art. 1 del presente decreto all'art. 24 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., trova applicazione con riferimento alle gare indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

02R0446

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 marzo 2002, n. 5-95/Leg.

**Nuovo regolamento di contabilità delle aziende di promozione turistica d'ambito del Trentino.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 30 aprile 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'art. 50 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, e successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 1° luglio 1991, n. 11-41/Leg.;

Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e successive modificazioni;

Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 354 di data 1° marzo 2002;

Decreta

di emanare il seguente regolamento:

Art. 1.

*Finalità*

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 il presente regolamento disciplina l'ordinamento contabile dell'azienda di promozione turistica d'ambito, di seguito denominata azienda.

2. Per quanto non disposto dal titolo III della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, in quanto compatibile con i principi desumibili dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, nonché

dal presente regolamento, trovano applicazione le norme in materia di contabilità generale della provincia di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e dal regolamento di esecuzione.

3. In materia di attività contrattuale si applicano all'azienda le disposizioni del capo I della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e successive modificazioni.

#### Capo I

##### BILANCIO PLURIENNALE

#### Art. 2.

##### *Bilancio pluriteminale*

1. L'azienda approva ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale elaborato tenendo conto degli indirizzi fissati dagli strumenti di programmazione provinciale.

2. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza e copre un periodo corrispondente alla durata del bilancio pluriennale della provincia. Esso è approvato con il medesimo atto di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato annualmente ricostituendone l'iniziale estensione.

3. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che l'azienda prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.

#### Art. 3.

##### *Quantificazione delle entrate*

1. Nel bilancio pluriennale le entrate sono iscritte sulla base delle risultanze accertate negli anni precedenti dell'andamento dell'anno in corso e di quelle previste per gli esercizi futuri. Le assegnazioni da parte della provincia sono iscritte sulla base del previsto riparto degli specifici fondi provinciali.

#### Art. 4.

##### *Quantificazione delle spese*

1. Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese necessarie per il funzionamento degli organi, degli uffici e dei servizi dell'azienda nonché per l'espletamento delle attività di promozione e incremento dello sviluppo turistico nell'ammontare previsto, tenendo anche conto degli incrementi dipendenti dall'aumento dei prezzi e, per le spese di personale, dell'applicazione della normativa in vigore.

2. Sono altresì indicate le spese dipendenti dai previsti interventi nell'ammontare presunto secondo i progetti, programmi o indirizzi elaborati.

3. Nel bilancio sono in ogni caso stanziati le somme corrispondenti agli impegni già assunti a norma dell'art. 33.

#### Art. 5.

##### *Struttura del bilancio pluriennale*

1. Il bilancio pluriennale si compone dello stato di previsione delle entrate, dello stato di previsione delle spese e del quadro riassuntivo.

2. Nel bilancio pluriennale le entrate e le spese sono classificate secondo lo schema di classificazione adottato per il bilancio annuale di previsione a norma degli articoli 12 e 13.

3. Le spese correnti sono in ogni caso indicate distintamente dalle spese in conto capitale.

4. I vincoli di equilibrio previsti per il bilancio annuale dall'art. 10 devono essere rispettati anche per il bilancio pluriennale relativamente a ciascun anno del periodo considerato.

#### Capo II

##### BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

#### Art. 6.

##### *Esercizio finanziario*

1. L'esercizio finanziario dell'azienda coincide con l'anno solare.

#### Art. 7.

##### *Approvazione del bilancio annuale di previsione*

1. Il direttore dell'azienda provvede alla stesura della proposta di bilancio annuale di previsione.

2. Il bilancio annuale di previsione viene deliberato dal consiglio d'amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed è soggetto all'approvazione della giunta provinciale.

3. Il bilancio annuale di previsione deve essere pubblicato all'albo pretorio del municipio del comune in cui è ubicata l'azienda.

4. Il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale di cui all'art. 2 sono rappresentati in un unico documento; il bilancio annuale riporta quindi anche le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale.

5. Unitamente al bilancio di previsione il direttore predispose un documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, che costituisce lo strumento contabile e finanziario per la gestione e per la formazione del rendiconto generale.

#### Art. 8.

##### *Struttura del bilancio annuale di previsione*

1. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dai quadri riassuntivi di cui al comma 1 dell'art. 9.

2. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza. Nel bilancio devono essere in ogni caso stanziati le somme corrispondenti agli impegni già assunti ai sensi dell'art. 33.

3. L'unità fondamentale di classificazione del bilancio è l'unità previsionale di base.

4. Per ciascuna unità previsionale di entrata e di spesa, come rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13, il bilancio indica:

a) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare negli esercizi cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle previsioni definitive dell'anno immediatamente precedente al primo anno di validità del bilancio. Tale indicazione ha finalità meramente conoscitive.

5. Tra le entrate o fra le spese è iscritto anche l'eventuale avanzo, o rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente.

#### Art. 9.

##### *Quadri riassuntivi e allegati al bilancio di previsione*

1. Il bilancio di previsione contiene i seguenti quadri riassuntivi:

a) riassunto delle entrate per parti e per macro aree;

b) riassunto delle spese per parti e per funzioni obiettivo;

c) riassunto delle entrate e delle spese per titoli e per categorie economiche;

d) riassunto delle spese per sezioni funzionali;

e) tabella dimostrativa dell'avanzo, rispettivamente disavanzo, di amministrazione presunto;

f) tabella dimostrativa dell'avanzo economico redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2;

g) prospetto riportante i numeri di riferimento dei capitoli e degli articoli per ciascuna unità previsionale di base.

2. Al bilancio di previsione sono allegati:

a) il documento tecnico di cui al capo III;

b) il programma di attività di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 62 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, in materia di individuazione delle funzioni di indirizzo del consiglio di amministrazione, contenente gli obiettivi dell'attività amministrativa e promozionale, le priorità per il perseguimento dei risultati, le azioni da realizzare e le risorse da assegnare al direttore per la realizzazione degli obiettivi, nel rispetto degli stanziamenti disposti dal bilancio;

c) la relazione illustrativa dei criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa nonché delle modalità di recepimento delle direttive stabilite dalla giunta provinciale per la formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti.

d) l'elenco dei capitoli di spesa per i quali è consentito il prelievo dal fondo di riserva di cui all'art. 17.

#### Art. 10.

##### *Equilibrio del bilancio di competenza*

1. Nel bilancio il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo.

2. Nel bilancio annuale il totale delle spese correnti e delle spese per rimborso di prestiti e mutui non può superare il totale delle entrate proprie, ad eccezione di quelle derivanti da alienazione di beni patrimoniali e da rimborso di crediti, delle entrate per devoluzione di tributi, nonché delle entrate derivanti da trasferimenti ad esclusione delle assegnazioni destinate al finanziamento di spese in conto capitale.

#### Art. 11.

##### *Universalità ed integrità del bilancio*

1. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e delle altre eventuali spese ad esse connesse.

2. Tutte le spese sono iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte dalle entrate correlative.

3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, salvo nei casi autorizzati da leggi speciali.

#### Art. 12.

##### *Classificazione delle entrate*

1. Nel bilancio dell'azienda le entrate sono distinte nelle seguenti parti:

a) parte I: entrate per l'attività dell'azienda (comprese quelle afferenti agli stabilimenti speciali);

b) parte II: entrate per contabilità speciali (riportanti le partite di giro).

2. Nella parte I le entrate sono ripartite in macroaree in relazione alla fonte ed al grado di autonomia delle risorse.

3. Nell'ambito di ciascuna macroarea le entrate sono ulteriormente ripartite in unità previsionali di base.

#### Art. 13.

##### *Classificazione delle spese*

1. Nel bilancio dell'azienda le spese sono distinte nelle seguenti parti:

a) parte I: spese per attività dell'azienda (comprese quelle afferenti agli stabilimenti speciali);

b) parte II: spese per contabilità speciali (riportanti le partite di giro).

2. Nella parte I le spese sono ripartite in funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le attività istituzionali di settore al fine di misurare, ove possibile, il prodotto delle medesime anche in termini di servizi finali resi all'utenza.

3. Nell'ambito di ciascuna funzione-obiettivo le spese sono ulteriormente ripartite in unità previsionali di base.

4. In una stessa unità previsionale di base non possono essere incluse spese correnti, spese in conto capitale e spese che attengono al rimborso di mutui e di prestiti. In una stessa unità previsionale di base le spese devono essere riferite in via prevalente ad una stessa categoria economica e ad uno stesso centro di responsabilità amministrativa.

### Capo III

#### DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE

#### Art. 14

##### *Struttura del documento tecnico*

1. Il documento tecnico che, ai sensi del comma 5 dell'art. 7, accompagna il bilancio di previsione, viene predisposto e approvato dal direttore e costituisce lo strumento contabile e finanziario per la gestione e la formazione del rendiconto generale.

2. Nel documento tecnico le unità previsionali di base delle entrate e delle spese sono articolate in uno o più capitoli ed eventualmente in articoli, in conformità agli importi eventualmente contenuti nel programma di attività.

3. Il documento tecnico è formato dagli stati di previsione delle entrate e delle spese di cui all'art. 15.

4. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa del documento tecnico è indicato se la gestione dello stesso è di competenza del direttore, del comitato esecutivo o del consiglio di amministrazione dell'azienda. In tal modo il documento tecnico costituisce quella parte del programma di attività di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 62 della legge provinciale n. 7/1997 che indica le risorse da assegnare al direttore per la realizzazione degli obiettivi.

5. I capitoli costituiscono le unità fondamentali di classificazione del documento tecnico.

6. Ad ogni capitolo sono attribuiti un titolo ed una categoria economica di appartenenza.

7. L'eventuale suddivisione dei capitoli in articoli e l'aggiunta di nuovi capitoli ed articoli può essere effettuata anche in corso d'anno con provvedimenti del direttore, fermo restando la conformità agli importi contenuti nel programma di attività.

#### Art. 15.

##### *Stati di previsione delle entrate e delle spese*

1. Le previsioni del documento tecnico sono formulate in termini di competenza.

2. Per fini meramente conoscitivi ciascuna ripartizione delle entrate e delle spese del documento tecnico può contenere anche la relativa previsione di cassa. Variazioni compensative delle previsioni di cassa relative alle predette ripartizioni possono essere effettuate senza atto formale.

3. Per ciascuna unità previsionale di base e capitolo di entrata o di spesa il documento indica:

a) le previsioni assestate di competenza dell'anno immediatamente precedente;

b) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello di validità del documento;

c) le previsioni di competenza per ciascuno degli anni di validità del documento tecnico.

4. Tra le entrate o fra le spese di cui alla precedente lettera c) è iscritto anche l'eventuale avanzo, rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio immediatamente precedente.

### Capo IV

#### VARIAZIONI DEL BILANCIO E DEL DOCUMENTO TECNICO

#### Art. 16.

##### *Tipologie di variazione del bilancio e del documento tecnico*

1. Costituiscono variazioni del bilancio e del documento tecnico:

a) i prelievi dai fondi di riserva di cui agli articoli 17 e 18;

b) le variazioni nelle partite di giro, comprese quelle afferenti alle anticipazioni di cassa di cui all'art. 22;

c) l'assestamento e le altre variazioni del bilancio di cui all'art. 19.

2. Costituiscono variazioni del solo documento tecnico:

a) gli storni compensativi tra articoli dello stesso capitolo;

b) gli storni compensativi tra capitoli appartenenti alla stessa unità previsionale di base.

3. Le variazioni di cui alla lettera c) del comma 1, sono effettuate con deliberazione del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale.

4. Le variazioni diverse da quelle previste al comma 3, sono effettuate con determinazione del direttore, nei limiti stabiliti dal programma di attività; quelle disposte ai sensi del comma 1 dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva all'adozione delle medesime.

#### Art. 17.

##### *Fondo di riserva*

1. Tra gli stanziamenti, di competenza del bilancio e del documento tecnico è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie, d'ordine o impreviste ricomprese in capitoli di parte corrente. Sono considerate obbligatorie, d'ordine o impreviste le spese relative ai capitoli inclusi nell'elenco di cui all'art. 9, comma 2, lettera d).

2. Con determinazione del direttore sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio, d'ordine o impreviste che si riveleranno insufficienti.

3. Fra le spese obbligatorie rientrano in ogni caso gli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti, gli interessi passivi su anticipazioni di cassa, nonché quelli relativi ai residui passivi di parte corrente caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, con reiscrizione, in tal caso, in appositi capitoli.

4. Qualora sugli stanziamenti di competenza dei capitoli di provenienza sussistano sufficienti disponibilità, i residui perenti sono pagati direttamente, senza necessità di ulteriori atti di impegno, utilizzando gli stanziamenti dei predetti capitoli.

5. In relazione ad accertate esigenze derivanti dai fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione degli interventi programmati, la procedura di cui al comma 3 può essere attivata anche successivamente al pagamento dei residui perenti, entro i limiti dei pagamenti disposti in base al comma 4.

6. Il rendiconto generale dell'azienda riporta l'elenco dei provvedimenti di cui al comma 2.

#### Art. 18.

##### *Fondo speciale per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale*

1. Tra gli stanziamenti di competenza del bilancio e del documento tecnico è iscritto un fondo speciale per la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

2. Qualora si tratti di residui già perenti relativi ad importi che l'azienda ha assunto l'obbligo di pagare per assegnazione, per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori e forniture eseguiti, con determinazione del direttore sono trasferite dal predetto fondo, per le finalità per le quali furono autorizzate, le somme occorrenti da iscrivere in appositi capitoli.

3. L'ammontare del fondo è determinato in relazione all'entità dei residui passivi eliminati per perenzione amministrativa negli esercizi precedenti e tenuto conto delle entità di quelli che si prevede verranno reclamati dai creditori nel corso dell'anno cui il bilancio si riferisce.

4. Qualora sugli stanziamenti di competenza dei capitoli di provenienza sussistano sufficienti disponibilità, i residui perenti sono pagati direttamente, senza necessità di ulteriori atti di impegno, utilizzando gli stanziamenti dei predetti capitoli.

5. In relazione ad accertate esigenze derivanti dai fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione degli interventi programmati, la procedura di cui al comma 2 può essere attivata anche successivamente al pagamento dei residui perenti, entro i limiti dei pagamenti disposti in base al comma 4.

#### Art. 19.

##### *Variazioni del bilancio di competenza del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, può apportare al bilancio qualunque altra modifica diversa da quelle previste dagli articoli 17 e 18 nonché da quelle attinenti alle partite di giro ed alle anticipazioni di cassa.

2. Su proposta del direttore, entro il 31 luglio di ogni anno il consiglio di amministrazione delibera l'assestamento del bilancio, con il quale si provvede in particolare all'aggiornamento dell'avanzo o del disavanzo di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente, nonché ad ogni variazione che risulti opportuna entro i limiti di equilibrio del bilancio di cui all'art. 10.

#### Art. 20.

##### *Divieto di storni*

1. È vietato lo storno di fondi fra i residui, nonché fra i residui e la competenza e viceversa.

#### Art. 21.

##### *Divieto di indebitamento*

1. All'azienda è vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, fatta salva l'assunzione di anticipazioni di cassa ai sensi dell'art. 22.

#### Art. 22.

##### *Anticipazioni di cassa*

1. Il direttore provvede, ai sensi delle norme sul servizio di tesoreria dell'azienda, all'assunzione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee insufficienze di cassa. Il direttore dispone le conseguenti variazioni nelle partite di giro del bilancio e del documento tecnico.

#### Art. 23.

##### *Esercizio provvisorio*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il consiglio di amministrazione può deliberare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. L'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio e dell'ultimo documento tecnico approvati e delle loro variazioni.

3. La gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni frazionati in dodicesimi.

#### Art. 24.

##### *Gestione provvisoria del bilancio*

1. Qualora il bilancio o l'esercizio provvisorio non siano esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, nelle more del controllo dei relativi provvedimenti da parte della giunta provinciale e fino alla loro esecutività, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo e del relativo documento tecnico, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie non suscettibili di impegni frazionati in dodicesimi.

#### Art. 25.

##### *Servizio di tesoreria*

1. Il servizio di tesoreria dell'azienda può essere affidato al titolare del servizio di tesoreria della provincia, alle medesime condizioni.

2. In alternativa a quanto dispone il comma 1, il servizio di tesoreria dell'azienda può essere affidato dal comitato esecutivo con le modalità previste dall'art. 2 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4, come sostituito dall'art. 10 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1.

3. Per l'affidamento del servizio di tesoreria nei casi di cui al comma 2, il direttore dell'azienda stipula una convenzione sulla base di un apposito capitolato speciale conforme ad uno schema tipo approvato dalla giunta provinciale. La convenzione ed il capitolato speciale sono approvati dal consiglio di amministrazione.

4. Il servizio di tesoreria deve essere gestito secondo condizioni, in quanto applicabili, non inferiori a quelle previste per il servizio di tesoreria della provincia.

#### Capo V

##### GESTIONE DELLE ENTRATE

#### Art. 26.

##### Stadi delle entrate

1. Tutte le entrate dell'azienda passano per i seguenti stadi: accertamento; riscossione; versamento.
2. Tali stadi per talune entrate possono essere simultanei.

#### Art. 27.

##### Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando l'azienda appura la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.

2. Per le entrate concernenti tributi propri l'accertamento è disposto sulla base del corrispondente gettito riscosso nell'esercizio a seguito di autoliquidazione, dei ruoli in scadenza entro l'esercizio o di altre forme stabilite per legge.

3. Per le entrate provenienti da assegnazioni della provincia o di altri enti pubblici l'accertamento è disposto sulla base del provvedimento di assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.

4. Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto di norma sulla base degli atti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a favore dell'esercizio di competenza.

5. Per le entrate relative alle contabilità speciali, l'accertamento è disposto in relazione all'ammontare delle riscossioni nonché in conseguenza dell'assunzione di impegni o dell'effettuazione di pagamenti nella corrispondente parte delle spese.

6. In ogni altro caso, in carenza di atti e documentazioni preventivi concernenti il credito, l'accertamento è disposto contestualmente alla riscossione delle entrate.

#### Art. 28.

##### La riscossione delle entrate

1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo all'azienda tramite il tesoriere od altro ufficio od ente a ciò autorizzato e l'azienda stessa ne ha avuto comunicazione.

2. La riscossione delle entrate è riscontrata mediante ordinativi di incasso, anche cumulativi, a firma del direttore.

3. Gli incassi che si riferiscono alle entrate in conto competenza vanno tenuti distinti da quelli relativi alle entrate in conto residui.

4. Gli ordinativi di incasso devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) il numero d'ordine progressivo per esercizio;
- b) l'anno ed il capitolo cui l'entrata va imputata;
- c) l'identità del debitore o dei debitori;
- d) l'oggetto e la causale dell'entrata;
- e) la somma da riscuotere, scritta in lettere e in cifre;

f) la data di emissione.

5. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al tesoriere con elenco in duplice copia, firmato dal direttore o dal responsabile del settore amministrativo, ove esiste.

6. Il tesoriere restituisce un esemplare dell'elenco debitamente sottoscritto per ricevuta.

7. In ogni caso il tesoriere non può ricsuare la riscossione delle somme che, anche in mancanza di ordinativo di incasso, vengono pagate in favore dell'azienda. Dette somme sono immediatamente accreditate in conto fino alla conferma da parte dell'azienda con la conseguente emissione dell'ordinativo di incasso.

#### Art. 29.

##### Il versamento delle entrate

1. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa dell'azienda.

2. Il tesoriere provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta di incasso, in base alle disposizioni sul servizio di tesoreria dell'azienda.

3. Le somme di spettanza dell'azienda a qualsiasi titolo riscosse dagli agenti o dovute dai debitori devono essere integralmente versate al tesoriere entro i termini fissati nelle leggi, nei regolamenti e nelle convenzioni.

4. Detto obbligo sussiste anche quando le somme predette non siano state ancora iscritte nel bilancio di previsione.

5. Il tesoriere comunica giornalmente all'azienda i versamenti effettuati; la stessa provvede alla loro registrazione ed imputazione ai competenti capitoli ed eventualmente articoli del documento tecnico.

#### Art. 30.

##### Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. La deliberazione di approvazione del bilancio di previsione può contenere l'autorizzazione al direttore a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate di natura non tributaria, ovvero di natura tributaria, se il debitore è sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale, quando il costo delle operazioni di accertamento, promozione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro lo stesso limite massimo fissato per la provincia in base all'art. 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

#### Art. 31.

##### Ricognizione dei residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. L'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui attivi è disposto annualmente in sede di adozione del conto consuntivo. A tal fine il direttore, entro il 31 marzo di ogni anno, determina i residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio, distinguendo i crediti esigibili da quelli per i quali sono in corso o sono da intraprendere procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione. La medesima determinazione individua inoltre i crediti che non sono da riportare tra i residui attivi, in quanto riconosciuti inesigibili a seguito di adozione di atti che ne giustifichino la cancellazione dalle scritture contabili, oppure a seguito del venir meno del titolo giuridico.

#### Capo VI

##### GESTIONE DELLE SPESE

#### Art. 32.

##### Stadi della spesa

1. Tutte le spese dell'azienda passano per i seguenti stadi: impegno; liquidazione; ordinazione e pagamento.
2. Tali stadi possono essere simultanei.

## Art. 33.

*Impegni di spesa*

1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'azienda in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la scadenza della relativa obbligazione sia prevista entro il termine dell'esercizio, salvo quanto previsto ai commi successivi.

2. Le deliberazioni e gli atti cui conseguono impegni a carico del bilancio dell'azienda sono adottati nei limiti dell'ammontare degli stanziamenti di competenza iscritti nel bilancio in corso ed entro il termine dell'esercizio medesimo, salvo quanto previsto ai successivi commi.

3. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese derivanti da:

a) trattamento economico complessivo attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) contratti o disposizioni di legge.

4. Per interventi la cui realizzazione si protragga per più esercizi è consentita l'assunzione di impegni a carattere pluriennale nei limiti degli stanziamenti previsti sul bilancio pluriennale con le modalità di cui al comma 7.

5. L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può essere disposta anche per le spese correnti quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

6. L'assunzione di obbligazioni anche a carattere pluriennale può essere altresì disposta nell'anno di competenza, con decorrenza dagli esercizi successivi, qualora risulti indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, ovvero in dipendenza delle particolari procedure e adempimenti per la regolare esecuzione degli interventi.

7. In ogni caso formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote di tali obbligazioni di cui sia prevista la scadenza nel corso dell'esercizio.

8. Per le spese relative all'acquisto di beni e di servizi gli impegni a carico dell'esercizio di competenza sono determinati con riferimento ai beni ed ai servizi acquisiti nell'esercizio. Per le altre spese correnti gli impegni a carico dell'esercizio di competenza sono determinati con riferimento al criterio della competenza economica.

9. In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative a ciascun impegno, il responsabile del settore amministrativo provvede d'ufficio alla rettifica delle disponibilità sul corrispondente capitolo, tenendo conto anche dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'impegno e quello complessivo dei pagamenti disposti a fronte del medesimo.

10. Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno relativo a capitoli transitati tra la gestione dei residui, il responsabile del settore amministrativo provvede all'accertamento dell'eventuale economia sull'impegno medesimo.

## Art. 34.

*Liquidazione delle spese*

1. La liquidazione consiste nella determinazione dell'identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto. Essa è disposta sulla base di documentazione atta a comprovare il diritto del creditore.

2. Nel caso di spese derivanti da forniture di beni e servizi, non può procedersi alla liquidazione della spesa se non previo accertamento dell'avvenuta consegna o prestazione e dell'iscrizione nell'inventario dei beni durevoli.

3. Alla liquidazione delle spese provvede il direttore, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. La liquidazione delle spese relative ad aperture di credito a favore di funzionari delegati è disposta dagli stessi funzionari.

5. Il soggetto che provvede alla liquidazione si assume la responsabilità in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno e agli eventuali atti successivi.

## Art. 35.

*Pagamento delle spese*

1. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento o di ruoli di spesa fissa.

2. Ai fini della predisposizione dei titoli di spesa, oltre alla verifica di regolarità contabile di cui all'art. 49, è accertata la sussistenza della sufficiente disponibilità di cassa.

3. La deliberazione di approvazione del bilancio di previsione può stabilire che non si dia corso al pagamento di somme dovute a titolo di contributi, finanziamenti o erogazioni di importo non superiore a quello stabilito dall'art. 59 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

4. I titoli di spesa sono numerati progressivamente in maniera continua, in relazione al tempo della loro emissione, e sono firmati dal direttore.

5. Le disposizioni sugli arrotondamenti previste dalle norme dello Stato si applicano nel caso che l'estinzione avvenga da parte del tesoriere con pagamento diretto in lire a favore del creditore.

6. I titoli di spesa devono contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero d'ordine progressivo per esercizio;

b) l'anno e il capitolo del bilancio cui il pagamento va imputato;

c) il creditore o i creditori ed eventualmente chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;

d) la causale del pagamento;

e) la somma da pagare in lettere e in cifre;

f) le modalità di estinzione del titolo;

g) l'eventuale scadenza;

h) gli estremi dell'atto o di altro titolo valido in forza del quale il mandato è emesso;

i) la data di emissione;

l) gli eventuali ulteriori elementi richiesti da norme in vigore.

7. I mandati di pagamento sono trasmessi al tesoriere con elenco in duplice copia firmato dal responsabile del settore amministrativo.

8. Il tesoriere restituisce un esemplare dell'elenco debitamente sottoscritto in segno di ricevuta.

## Art. 36.

*Documentazione dei mandati di pagamento*

1. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dalla copia degli atti di impegno o dalla annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.

2. La documentazione della spesa è conservata agli atti per non meno di 10 anni dal termine dell'esercizio cui i pagamenti si riferiscono, ovvero per periodi maggiori, se previsti da altre disposizioni.

## Art. 37.

*Modalità di effettuazione dei pagamenti*

1. Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 40 e 43, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere sulla base dei titoli di spesa previsti all'art. 35.

2. Il pagamento mediante ruoli di spesa fissa può essere disposto per gli stipendi, i fitti, i canoni e le altre spese d'importo e scadenze predeterminati.

3. Il pagamento di cui al comma 2, è effettuato dal tesoriere alle scadenze e per le rate fissate nel ruolo. Il tesoriere provvede alla comunicazione all'azienda con le modalità stabilite dalle norme sul servizio di tesoreria.

4. I mandati di pagamento, i ruoli di spesa fissa e gli ordinativi emessi dai funzionari delegati sono estinti dal tesoriere con le modalità risultanti dalle annotazioni apposte sui titoli, in base alle indicazioni rese dai creditori e salvo che la legge o norme regolamentari dispongano diversamente, in uno dei modi seguenti:

a) pagamento diretto al creditore, anche attraverso altre banche;

b) accreditamento in conto corrente bancario del creditore;

c) accreditamento in conto corrente postale del creditore;

d) commutazione in assegno circolare o altro titolo di credito a copertura garantita o in assegno postale localizzato, a favore del creditore ed allo stesso consegnato o spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spese a carico del destinatario;

e) commutazione in vaglia postale ordinario e telegrafico, con tasse e spese a carico del destinatario.

5. I titoli di pagamento accreditati o commutati in uno dei modi indicati al comma 4, si considerano pagati agli effetti del conto consuntivo.

6. In luogo della quietanza del creditore devono risultare sul mandato o allo stesso essere allegate le prove dell'avvenuto accreditamento o commutazione, consistenti:

per le forme di cui alle lettere b) e c) del comma 4, in dichiarazioni del tesoriere recanti gli estremi dell'operazione;

per la forma di cui alla lettera d) dello stesso comma, nell'avviso di ricevimento;

per la forma di cui alla lettera e) dello stesso comma, nelle ricevute dell'operazione rilasciate dall'amministrazione postale.

7. Nella convenzione di tesoreria sono regolati i rapporti con il tesoriere, in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari o degli altri titoli di credito.

8. Per i pagamenti a favore di banche, la forma normale di estinzione dei titoli di pagamento è quella di accreditamento sui conti correnti interbancari, anche se non risultante dal titolo stesso.

9. Il tesoriere provvede all'estinzione dei titoli di pagamento, con le modalità di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, anche se nel titolo sono indicate modalità diverse, qualora risulti infruttuosa l'estinzione nel modo indicato sul titolo stesso.

10. Per i pagamenti di spese a scadenze fisse è consentita l'emissione dei titoli di pagamento in via anticipata, per l'espletamento delle procedure, rispetto alla scadenza indicata sui titoli stessi, con il vincolo per il tesoriere di effettuare il pagamento alla scadenza o, nel caso di accreditamento in conto corrente, con disponibilità e valuta il giorno della scadenza stessa.

11. I titoli di pagamento di importo superiore a 4000 euro sono emessi, salvo eventuali casi particolari specificatamente individuati dal consiglio di amministrazione, con la clausola da estinguersi secondo uno dei modi previsti alle lettere b) e c) del comma 4.

#### Art. 38.

##### *Pagamento di spese obbligatorie per il funzionamento dell'amministrazione*

1. Il pagamento delle spese relative ad utenze, imposte, tasse e contributi obbligatori, nonché ad altre spese di carattere ricorrente per il funzionamento dell'amministrazione individuate con provvedimento del direttore, può essere disposto con le modalità di cui al presente articolo.

2. Per l'effettuazione delle spese di cui al comma 1, il direttore approva programmi periodici di spesa, secondo quanto disposto dalla legislazione provinciale che disciplina l'attività contrattuale della provincia, fissando criteri e modalità per la gestione delle spese medesime.

3. Il direttore comunica al tesoriere gli elementi identificativi e trasmette la documentazione relativa alle utenze e alle altre spese ricomprese nei programmi di cui al comma 2 e autorizza il tesoriere all'effettuazione dei pagamenti. Il tesoriere, secondo le modalità ed i criteri fissati con la convenzione che regola il servizio di tesoreria, provvede al pagamento delle spese.

4. Periodicamente il tesoriere invia all'azienda l'elenco dei pagamenti effettuati. Il direttore, verificata la regolarità dei pagamenti e della documentazione di spesa, provvede, in corrispondenza agli impegni assunti con i programmi periodici, agli adempimenti di cui agli articoli 34 e 35.

#### Art. 39.

##### *Riscontro dei pagamenti*

1. In sede di chiusura dell'esercizio finanziario è effettuato il riscontro dei pagamenti disposti dall'azienda e di quelli effettivamente compiuti dal tesoriere.

2. I mandati di pagamento non estinti sono trasmessi dal tesoriere all'azienda entro il 31 gennaio di ogni anno con apposita nota dei titoli stessi contenente le indicazioni atte ad individuarli. I predetti titoli sono annullati per le parti inestinte o estinte con le modalità previste ai commi 3 e 4.

3. Il direttore può autorizzare il tesoriere ad estinguere i mandati di pagamento di importo non superiore a quello fissato per la provincia rimasti interamente o parzialmente inestinti al termine dell'esercizio finanziario mediante commutazione d'ufficio in assegni postali localizzati, con tasse e spese a carico del beneficiario.

4. I mandati di pagamento ed i ruoli di spesa fissa non completamente estinti possono essere quietanzati mediante emissione, da parte dell'azienda, di ordinativo di incasso, per l'ammontare di tali poste, a favore del capitolo delle partite di giro appositamente previsto nel documento tecnico. Al pagamento di tali somme si provvede mediante mandati diretti a carico del corrispondente capitolo iscritto nelle spese delle partite di giro.

#### Art. 40.

##### *Funzionari delegati*

1. Il comitato esecutivo può autorizzare aperture di credito, sia in conto competenza che in conto residui, presso la tesoreria dell'azienda, a favore di funzionari delegati, scelti tra il personale dell'azienda, per il pagamento delle seguenti spese:

a) spese da effettuarsi in economia;

b) spese per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

c) spese per il funzionamento dell'azienda;

d) spese da pagarsi all'estero;

e) altre spese per le quali sia motivata la necessità o l'opportunità di ricorrere al funzionario delegato.

2. L'importo delle aperture di credito è disposto con il provvedimento autorizzativo delle spese, articolato di norma secondo programmi periodici riportanti anche le modalità di realizzazione delle spese medesime.

3. Alle aperture di credito intestate al funzionario delegato, che può essere individuato anche tra il personale comandato da altre amministrazioni, si provvede mediante ordini di accreditamento emessi ai sensi degli articoli 35 e 37.

4. Ciascun ordine di accreditamento deve indicare la somma prelevabile mediante buoni a favore dello stesso funzionario delegato e quella prelevabile mediante ordinativi o assegni a favore dei creditori, secondo le indicazioni riportate nel provvedimento che autorizza l'effettuazione delle spese con il sistema dell'apertura di credito stessa.

5. In tale provvedimento, il comitato esecutivo si adegua al criterio secondo il quale il prelevamento mediante buoni è effettuato di volta in volta secondo le effettive necessità e che solo in casi di dimostrata necessità è consentito il totale prelevamento della somma accreditata mediante buoni.

6. È data facoltà al funzionario delegato di limitare i prelievi mediante buoni ad una somma inferiore a quella autorizzata, utilizzando la relativa disponibilità per remissione di ordinativi o assegni a favore dei creditori.

7. I buoni, gli ordinativi e gli assegni predetti sono firmati dal funzionario delegato.

#### Art. 41.

##### *Rendiconti dei funzionari delegati*

1. I funzionari delegati hanno l'obbligo di compilare, per ogni trimestre o per ogni altro periodo eventualmente stabilito dal regolamento di cui all'art. 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, ed in ogni caso al termine dell'esercizio, il rendiconto delle somme erogate, distintamente per capitolo del documento tecnico, distinguendo la competenza dai residui.

2. Devono altresì compilare detto rendiconto in tutti gli altri casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

3. Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate al termine dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate alla tesoreria dell'azienda con imputazione allo stato di previsione dell'entrata.

4. Le somme prelevate sugli ordini di accreditamento che risultassero in eccedenza al fabbisogno di cui al comma 3, possono essere riversate dal funzionario delegato alla tesoreria dell'azienda alla chiusura dell'esercizio e portate in aumento del credito residuale.

5. Alla chiusura dell'esercizio, gli ordini di accreditamento vengono ridotti alle somme effettivamente pagate dai funzionari delegati, fatta salva la possibilità di rimettere ordini di accreditamento con imputazione al conto dei residui, e secondo le modalità eventualmente recate dal regolamento di cui al comma 1.

6. I rendiconti sono trasmessi, insieme alla documentazione giustificativa, al direttore per l'esame e per il riscontro amministrativo-contabile entro i venticinque giorni successivi al periodo cui si riferiscono. Il direttore dopo aver provveduto a detto riscontro, con proprio atto, li approva, dando scarico al funzionario delegato delle somme erogate.

7. Qualora in sede di riscontro emergano irregolarità contabili o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il direttore restituisce il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

8. Se il funzionario delegato non vi provvede entro congruo termine, fissato di volta in volta dal direttore, lo stesso adotta le conseguenti decisioni, anche con riferimento all'eventuale azione di responsabilità.

9. Il procedimento di cui al comma 8 si applica anche nei casi di omissione o ritardo nella resa del conto da parte del funzionario delegato, intendendosi il termine fissato in trenta giorni, decorrente dalla data entro la quale il rendiconto avrebbe dovuto essere presentato.

#### Art. 42.

##### *Responsabilità dei funzionari delegati*

1. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e liquidate e dei pagamenti effettuati mediante prelevamenti dalle aperture di credito.

2. La tesoreria dell'azienda, nel dare corso a tali prelevamenti, deve accertare che il funzionario delegato rivesta la qualità indicata nell'ordine di accreditamento e che i prelevamenti non eccedano l'ammontare dell'apertura di credito cui si riferiscono nonché ogni altra condizione dettata dalle norme sul servizio di tesoreria.

#### Art. 43.

##### *Servizi di cassa ed economici*

1. Il comitato esecutivo può disporre l'istituzione di un servizio di cassa e di economato per provvedere alla riscossione di particolari entrate e al pagamento delle minute spese di funzionamento per la sede e per gli uffici periferici, il cui singolo ammontare sia comunque inferiore ad euro 500,00 nonché alle altre spese, anche di importo superiore, individuate, di volta in volta con il provvedimento che le autorizza, il cui pagamento rivesta carattere di urgenza e indifferibilità e per le quali simili procedure risultino più tempestive. Il suddetto limite può essere adeguato con determinazione del dirigente della provincia competente in materia di turismo, sulla base degli indici relativi al costo della vita calcolati dall'ISTAT.

2. Le somme introitate dal servizio di cassa devono essere versate per l'intero ammontare al tesoriere entro il primo giorno feriale successivo. È vietato l'utilizzo diretto delle somme introitate per il pagamento delle spese di cui al comma 1.

3. In seguito alle riscossioni di cui al comma 2, il responsabile del servizio di cassa rende il conto giudiziale delle entrate relative a ciascun esercizio, inviandolo al direttore entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.

4. Il direttore, entro trenta giorni dal ricevimento, riscontra i conti medesimi e li approva con proprio provvedimento.

5. In caso di difformità o presunte irregolarità il direttore restituisce il conto, con le osservazioni, al responsabile del servizio di cassa il quale deve rispondere entro sessanta giorni dal ricevimento del conto rinviato.

6. Se il responsabile del servizio di cassa non vi provvede, il direttore rimette gli atti al comitato esecutivo per le conseguenti decisioni, da adottare con deliberazione, anche agli effetti di promuovere l'eventuale azione di responsabilità.

7. Il procedimento di cui al comma 6 si applica anche nei casi di omissione o ritardo nella resa del conto.

8. Il conto giudiziale, dopo la sua approvazione da parte del direttore, viene trasmesso alla Corte dei conti, secondo quanto previsto dalle norme dello Stato in materia.

#### Art. 44.

##### *Fondo cassa economale*

1. Il fondo di cassa economale è iscritto annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del documento tecnico dell'azienda ed è somministrato all'incaricato del servizio economale, individuata con deliberazione del comitato esecutivo.

2. Il fondo cassa, il cui ammontare è fissato con deliberazione del comitato esecutivo nel limite massimo di euro 10.000,00, è accreditato su apposito conto corrente bancario istituito presso il tesoriere dell'azienda medesima ed intestato a: «incaricato del servizio economale dell'azienda di promozione turistica». Gli interessi che maturano su detto conto corrente sono versati sul conto di tesoreria dell'Azienda, per essere introitati nel bilancio della stessa.

3. L'incaricato del servizio economale, abilitato ad operare sul conto corrente, provvede al pagamento delle spese di cui all'art. 43 di norma mediante l'emissione di assegni bancari o circolari non trasferibili, oppure mediante bonifici bancari a favore dei singoli creditori. L'incaricato del servizio può tenere presso di sé un fondo in contanti prelevandolo direttamente dal conto corrente, la cui entità non può tuttavia eccedere la somma complessiva assicurata contro il furto, l'incendio e la rapina.

#### Art. 45.

##### *Scritture e registri obbligatori*

1. L'incaricato del servizio economale tiene idonee registrazioni al fine di rilevare l'anticipazione, i successivi rimborsi, nonché tutti i pagamenti eseguiti.

#### Art. 46.

##### *Approvazione dei rendiconti e reintegro dei fondi*

1. L'incaricato del servizio economale rende periodicamente il conto delle somme erogate.

2. I rendiconti delle somme erogate sono presentati al direttore quando è richiesta la reintegrazione del fondo economale e, in ogni caso, al termine dell'esercizio.

3. Il rendiconto deve essere trasmesso pure entro 15 giorni dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, la qualità di incaricato del servizio economale.

4. Al rendiconto sono allegate le quietanze rilasciate, la documentazione originale giustificativa delle somme erogate, nonché l'estratto conto, alla data del rendiconto, rilasciato dal tesoriere, delle operazioni effettuate nel periodo oggetto di rendicontazione. Per ciascun pagamento effettuato è indicato nel rendiconto il capitolo ed eventualmente l'articolo del documento tecnico al quale deve essere imputata la spesa; al rendiconto è unito un riassunto dei pagamenti effettuati, distinti per capitoli ed eventualmente articoli del documento tecnico.

5. Il direttore con proprio provvedimento:

attesta la regolarità del rendiconto, previo controllo del responsabile del settore amministrativo, ove esista;

dispone il reintegro del fondo, mediante autorizzazione alla emissione di mandato di pagamento, da estinguere con accreditamento sul conto corrente bancario di cui al comma 2 dell'art. 44, con imputazione delle singole spese ai pertinenti capitoli del documento tecnico.

## Art. 47.

*Restituzione dei fondi*

1. L'incaricato del servizio economale deve provvedere, entro 5 giorni dalla data in cui venga meno per qualsiasi causa la sua qualità di incaricato, al versamento nel conto corrente bancario di cui al comma 2 dell'art. 44 delle somme trattenute in contanti.

2. Nel caso di sostituzione dell'incaricato, quello cessato può, in alternativa a quanto previsto dal comma 1, versare il fondo cassa, trattenuto in contanti, al nuovo incaricato; al medesimo deve in ogni caso consegnare i moduli non utilizzati degli assegni.

3. Il direttore dell'azienda deve comunicare immediatamente al tesoriere la sostituzione dell'incaricato al quale, dal momento della cessazione, è vietato compiere operazioni sul conto corrente bancario.

4. Il reintegro delle somme pagate e rendicontate dall'incaricato cessato viene effettuato mediante la procedura di cui all'art. 46, comma 5.

5. A fine esercizio, si provvede all'estinzione dell'anticipazione e all'erogazione della somma, attraverso la contestuale emissione di un mandato di pagamento sulle spese di competenza del nuovo esercizio e di un ordinativo di incasso di pari importo.

## Art. 48.

*Responsabilità dell'incaricato del servizio economale*

1. L'incaricato del servizio economale è responsabile delle somme ricevute in anticipazione sino a quando non ne abbia ottenuto formale discarico mediante il provvedimento del direttore di cui al comma 5 dell'art. 46.

2. L'incaricato del servizio deve inoltre custodire i valori tratti in contanti, ai sensi del comma 3 dell'art. 44, e risponde della regolarità dei pagamenti eseguiti.

## Art. 49.

*Verifiche sugli atti amministrativi*

1. Il controllo di regolarità contabile è esercitato sugli atti amministrativi concernenti accertamenti di entrate o impegni di spesa, nonché sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa.

2. Il controllo di regolarità contabile è volto a verificare:

a) per gli atti di accertamento delle entrate, la corretta quantificazione dell'entrata ai sensi di legge, la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata e l'esatta imputazione dell'entrata al pertinente capitolo del bilancio;

b) per gli atti d'impegno di spesa, la corretta quantificazione della spesa ai sensi di legge, la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata, nonché a verificare che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo di bilancio o che non sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato, oppure che non sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli;

c) per gli atti di liquidazione, che la spesa sia liquidata ai sensi di legge, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto d'impegno di spesa;

d) per i titoli di spesa, che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.

3. Le proposte di deliberazione, le determinazioni e gli altri atti dai quali consegnano accertamento di entrata o impegno di spesa sono trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al responsabile del settore amministrativo per l'effettuazione delle verifiche di cui al presente articolo. Ogni provvedimento successivo, collegato o comunque connesso con gli atti di cui al presente comma, è trasmesso al medesimo soggetto.

4. Relativamente alle proposte di deliberazione, il responsabile del settore amministrativo registra l'accertamento di entrata e l'impegno di spesa di norma prima dell'inserimento all'ordine del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.

5. Relativamente alle determinazioni o agli altri atti, entro trenta giorni dal ricevimento il responsabile del settore amministrativo registra l'accertamento di entrata e l'impegno di spesa, ferma restando la responsabilità dell'organo che l'ha adottato. Decorso tale termine può essere data esecuzione all'atto.

6. La registrazione dell'accertamento dell'entrata o dell'impegno di spesa non può aver luogo qualora siano state trasmesse all'organo competente all'adozione dell'atto osservazioni relative a vizi di regolarità contabile. In tal caso l'atto non è ammesso alla registrazione e viene restituito alla struttura proponente.

7. Il responsabile del settore amministrativo qualora riscontri vizi diversi da quelli di regolarità contabile, restituisce con le osservazioni e con l'eventuale indicazione di soluzioni alternative i relativi atti all'organo competente all'adozione dei medesimi.

8. Nel caso di determinazione adottata dal direttore, l'atto viene restituito a quest'ultimo, il quale può recepire le osservazioni annullando o modificando l'atto ovvero fornire le proprie controdeduzioni e richiederne la registrazione. Qualora permangano le osservazioni, sulla base della richiesta, il responsabile del settore amministrativo provvederà alla relativa registrazione sotto la responsabilità del direttore che ha adottato l'atto.

9. Nel caso di proposta di deliberazione di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, l'atto viene restituito all'organo proponente. Qualora quest'ultimo non intenda modificare l'atto, fornirà le controdeduzioni al responsabile del settore amministrativo e se le stesse permangono, né potrà richiedere l'inserimento all'ordine del giorno, unitamente alle predette osservazioni. Qualora la proposta di deliberazione venga approvata il responsabile del settore amministrativo provvederà alla relativa registrazione.

10. Il collegio dei revisori dei conti è informato di tutti gli atti adottati ai sensi dei commi 8 e 9, per i quali permangono le osservazioni per vizi diversi da quelli di regolarità contabile.

11. A seguito della verifica degli atti di liquidazione della spesa e di richiesta di emissione del relativo titolo di spesa possono essere inviate al direttore osservazioni concernenti vizi di regolarità contabile. In tal caso il titolo di spesa non è emesso.

## Art. 50.

*Residui passivi*

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 33 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. I residui passivi di spese correnti e di spese per il rimborso di prestiti possono essere conservati nel conto dei residui per non più di cinque anni successivi a quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno si riferisce. Tale periodo è di sette anni per le spese in conto capitale.

3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

4. Costituiscono altresì economia di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione ai sensi del comma 2, fatta salva la loro riproduzione nei bilanci dei successivi esercizi allorché il pagamento della relativa somma sia reclamato dai creditori.

5. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del comma 2, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, possono essere iscritte apposite unità previsionali di base nel bilancio ed appositi capitoli nel documento tecnico. All'integrazione degli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli, sempreché non si utilizzino quote degli stanziamenti disponibili sulle corrispondenti unità previsionali di base e capitoli di competenza dell'anno in corso, si provvede ai sensi dell'art. 17, qualora si tratti di spese obbligatorie, d'ordine o impreviste.

6. Ferma restando la competenza del direttore per il movimento dei fondi di cui al comma 5, il pagamento dei debiti reclamati dai creditori è disposto con mandato diretto, sulla base degli atti che hanno dato origine all'impegno.

## Art. 51.

*Determinazione e ricognizione dei residui passivi*

1. Il direttore, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, con propria determinazione quantifica l'ammontare dei residui di ciascun capitolo di spesa di competenza del documento tecnico. Tale provvedimento contiene, in corrispondenza con l'ammontare dei residui, l'indicazione degli atti da cui è derivato l'impegno e, nel caso

in cui il pagamento sia contestuale all'impegno o si tratti comunque di spese relative ad obbligazioni scadute entro il termine dell'esercizio, il riferimento agli atti di cui al comma 1 dell'art. 35.

2. Il pagamento delle somme riferite ai residui dell'esercizio scaduto può essere disposto anche prima dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1.

3. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi provenienti dagli anni precedenti è disposto annualmente in sede di rendiconto generale.

4. I residui sono tenuti distinti per esercizio di provenienza ed il conto degli stessi è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

#### Art. 52.

##### *Spese minute di rappresentanza*

1. Nell'ambito delle attività promozionali sono ammesse spese minute di rappresentanza per forme di ospitalità o per atti di cortesia a contenuto simbolico sostenute in correlazione alla concreta ed effettiva esigenza che ha l'azienda di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni, al fine di suscitare l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati sulla sua attività e sui suoi scopi istituzionali. La valutazione sulla natura delle predette spese deve essere effettuata tenuto conto della qualità dei soggetti e dei riflessi di quest'ultima sull'attività istituzionale dell'ente.

#### Art. 53.

##### *Investimenti finanziari*

1. All'azienda non è consentito operare investimenti finanziari, fatta eccezione per le somme elargite da terzi a titolo di donazioni, eredità o legati nonché per le disponibilità derivanti da accantonamenti per fondi di previdenza e quiescenza del personale dipendente dell'azienda.

2. I contratti per gli investimenti di cui al precedente comma possono essere stipulati unicamente con istituzioni bancarie abilitate. Gli investimenti devono assumere la forma del deposito bancario, dell'obbligazione o di altro titolo a reddito fisso emesso da istituzioni di comprovata solidità.

3. I contratti di gestione devono comunque assicurare la conservazione del capitale conferito. Al rendiconto generale dovrà essere accluso un prospetto illustrante la gestione finanziaria degli investimenti di cui al comma 1.

#### Capo VII

##### RENDICONTO GENERALE DELL'AZIENDA

#### Art. 54.

##### *Rendiconto generale*

1. I risultati della gestione dell'azienda sono dimostrati nel rendiconto generale annuale.

2. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario, relativo alla gestione del documento tecnico, e il conto generale del patrimonio.

3. Lo schema di rendiconto generale, redatto dal direttore, è presentato entro il 31 marzo al collegio dei revisori dei conti per l'esame di cui all'art. 43, comma 4, della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21.

4. Il rendiconto generale è deliberato dal consiglio d'amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce. La deliberazione del consiglio d'amministrazione è soggetta ad approvazione della giunta provinciale.

5. Il rendiconto generale e la relazione dei revisori dei conti devono essere pubblicati nell'albo pretorio del municipio del comune in cui è ubicata l'azienda.

#### Art. 55.

##### *Conto finanziario*

1. Il conto finanziario espone, in relazione alla classificazione del documento tecnico, il rendiconto delle entrate e delle spese.

2. Il rendiconto delle entrate ed il rendiconto delle spese fanno riferimento rispettivamente allo stato di previsione delle entrate e allo stato di previsione delle spese del documento tecnico di cui all'art. 15.

3. Per ogni capitolo di entrata sono distintamente riportati:

a) l'ammontare dei residui attivi accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;

b) le previsioni finali di competenza;

c) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

e) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate;

f) l'ammontare delle entrate accertate o riaccertate;

g) le maggiori o minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza o all'ammontare dei residui attivi;

h) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;

i) l'ammontare dei residui attivi formati nel corso dell'esercizio;

j) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

4. Per ogni capitolo di spesa sono distintamente riportati:

a) l'ammontare dei residui passivi accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;

b) le previsioni finali di competenza;

c) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

e) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati;

f) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

g) i maggiori o minori impegni rispetto agli stanziamenti di competenza o all'ammontare dei residui passivi;

h) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;

i) l'ammontare dei residui passivi formati nel corso dell'esercizio;

j) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

5. Al conto finanziario è allegato un prospetto riportante per ogni capitolo le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti di competenza.

#### Art. 56.

##### *Conto del patrimonio*

1. Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività patrimoniali, con distinta evidenziazione dell'eventuale avanzo di cassa, dei residui attivi conservati nel conto finanziario, dei beni mobili, dei beni immobili e delle altre attività;

b) le passività patrimoniali, con distinta evidenza dell'eventuale deficit di cassa, dei residui passivi conservati nel conto finanziario, dei residui passivi perenti e delle altre passività finanziarie;

c) il patrimonio netto dell'azienda, pari alla differenza tra attività patrimoniali e passività patrimoniali.

2. Il conto del patrimonio contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

3. Per ogni voce del conto generale del patrimonio sono evidenziate:

il valore iniziale;

le movimentazioni positive e negative avvenute nel corso dell'esercizio finanziario;

il valore finale.

4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'azienda, alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

5. I beni mobili e immobili sono valutati in conformità al disposto del comma 2, dell'art. 51 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21.

#### Art. 57.

##### *Risultanze finali dell'esercizio*

1. Le risultanze finali dell'esercizio sono accertate nel conto finanziario, redatto a norma dell'art. 55.

2. L'avanzo o il disavanzo di consuntivo è determinato tenendo conto:

1) dell'avanzo o del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio, secondo il conto reso dal tesoriere dell'azienda;

2) delle entrate riscosse e versate nonché delle spese pagate nel corso dell'esercizio;

3) dell'ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui passivi al termine dell'esercizio.

3. Il conto finanziario contiene un prospetto nel quale sono evidenziati gli elementi di cui al comma 2 firmato dal presidente e dal direttore e, per la parte relativa ai movimenti di cassa, dal tesoriere, quale attestazione di concordanza con le scritture dallo stesso tenute in ordine alle entrate riscosse e versate ed ai pagamenti effettuati.

#### Art. 58.

##### *Allegati al rendiconto generale*

1. Alla deliberazione di approvazione del rendiconto generale sono allegati:

1) la relazione generale illustrativa dei risultati conseguiti nell'esercizio. Detta relazione analizza i risultati operativi raggiunti dall'azienda, evidenziando eventuali scostamenti dagli obiettivi fissati nel programma di attività di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), con particolare riferimento all'attività progettualizzata;

2) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

3) l'elenco dei provvedimenti di cui al comma 6 dell'art. 17;

4) il prospetto della gestione finanziaria di cui al comma 3 dell'art. 53;

5) altri prospetti ed elaborati che, anche su indicazione della giunta provinciale, siano atti a documentare e illustrare l'attività svolta, la composizione della spesa e la sua evoluzione.

#### Capo VIII

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 59.

##### *Direttive della giunta provinciale*

1. La giunta provinciale può provvedere all'emanazione di direttive concernenti la definizione di eventuali schemi del bilancio di previsione e del rendiconto generale, la specificazione delle scritture relative alla gestione del bilancio e del patrimonio nonché ogni altra disposizione ritenuta utile al fine di garantire la migliore applicazione del presente regolamento.

2. Per finalità di controllo dei flussi di cassa e di ottimizzazione delle gestioni di tesoreria, nonché per ottemperare alle intese con lo Stato in materia di contenimento del fabbisogno finanziario, la giunta provinciale può, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9-bis della legge

14 settembre 1979 n. 7, introdurre ulteriori vincoli alla gestione di cassa e disposizioni specifiche di razionalizzazione e di contenimento dei pagamenti.

#### Art. 60.

##### *Abrogazioni e decorrenze di applicazione*

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il D.P.G.P. 1° luglio 1991, n. 11-41/Leg. «Approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 50 della L.P. 4 agosto 1986, n. 21».

2. Le disposizioni di cui ai capi I, II, III e IV si applicano a partire dalla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 mentre quelle di cui al capo VII si applicano dalla predisposizione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003. Nel frattempo, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al bilancio di previsione ed al rendiconto generale previste dal D.P.G.P. 1° luglio 1991, n. 11-41/Leg. ancorché abrogate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 18 marzo 2002

DELLAI

*Registrato alla Corete dei conti il 15 aprile 2002, registro n.1 foglio 1*

02R0447

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 aprile 2002, n. 6-96/Leg.

**Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg. (Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente «disciplina della tassa automobilistica provinciale»).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 30 aprile 2002)*

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 comma 1;

Visto l'art. 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, che ha istituito la tassa automobilistica provinciale;

Visto il regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 «Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998», avente ad oggetto «Disciplina della tassa automobilistica provinciale» emanato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 42-114/Leg. di data 21 dicembre 1998, successivamente modificato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 17-16/Leg. di data 25 novembre 1999;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 403 di data 8 marzo 2002, con la quale la giunta provinciale ha approvato le modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente «Disciplina della tassa automobilistica provinciale» e ne ha autorizzato l'emanazione;

Decreta:

Di emanare le seguenti modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente «Disciplina della tassa automobilistica provinciale».

**Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg. (Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente «Disciplina della tassa automobilistica provinciale»).**

**Art. 1.**

*Modifiche all'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg.*

1. All'art. 1, come modificato dall'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 novembre 1999, n. 7-16/Leg., sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, nella lettera a), le parole: «e agli autoscafi» sono soppresse;

b) al comma 3, nella lettera b), le parole: «agli autoscafi diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri e ai motori fuori bordo applicati agli stessi autoscafi» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai veicoli di cui all'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342»;

c) al comma 4, le parole «entrate e credito della provincia» sono sostituite dalle seguenti «provinciale competente in materia di tributi».

**Art. 2.**

*Modifica all'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg.*

1. All'art. 2, nel comma 2 dopo le parole: «decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998» sono aggiunte le seguenti: «n. 418».

**Art. 3.**

*Modifiche all'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg.*

1. All'art. 3, come modificato dall'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 novembre 1999, n. 17-16/Leg., sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 le parole: «del proprietario, della residenza» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione o provincia autonoma di residenza del proprietario»;

b) il comma 5 è abrogato.

**Art. 4.**

*Modifiche all'art. 3-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg.*

1. All'art. 3-bis, introdotto dall'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 novembre 1999, n. 17-16/Leg. sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le esenzioni dal pagamento della tassa concesse ai sensi della vigente legislazione in materia, una volta concesse sono permanenti, purché non intervengano atti o fatti modificativi dei presupposti per la concessione dell'agevolazione tributaria»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa, fra gli autoveicoli elencati alla lettera f) dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, si intendono compresi gli autoveicoli adattati per il trasporto di persone bisognose di cure, di proprietà di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cooperative sociali e di associazioni senza scopo di lucro»;

c) il comma 2 è abrogato;

d) nel comma 3 le parole «ed autoscafi» sono soppresse;

e) nel comma 4 dopo le parole: «ai commi 1,» sono aggiunte le seguenti: «1-bis».

**Art. 5.**

*Modifica all'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg.*

1. All'art. 5, nel comma 2 le parole: «al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

**Art. 6.**

*Sostituzione dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg.*

1. L'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Sanzioni e interessi*). — 1. Per le violazioni delle norme relative alla tassa, si osservano le disposizioni dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997.

2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, oltre alla sanzione amministrativa, sull'importo della tassa sono dovuti, a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento, per ogni semestre maturato, gli interessi moratori calcolati nella misura prevista dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29. In caso di ravvedimento operoso, sull'importo della tassa non versata sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

3. Salvo autonomo ravvedimento da parte del contribuente, le sanzioni amministrative sono irrogate dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di tributi».

**Art. 7.**

*Modifica all'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg.*

1. All'art. 7, come modificato dall'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 novembre 1999, n. 17-16/Leg., nel comma 2 le parole: «entrate e credito - ufficio tributi» sono sostituite dalle seguenti: «provinciale competente in materia di tributi».

**Art. 8.**

*Abrogazione dell'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1998, n. 42-124/Leg.*

1. All'art. 8, il comma 3 è abrogato.

**Art. 9.**

*Modifica all'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg.*

1. All'art. 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, l'accertamento delle violazioni alle norme relative alla tassa, per le obbligazioni sorte nell'anno 1999, deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2003».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 2 aprile 2002

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2002  
Registro n. 1, foglio n. 5*

**02R0448**

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2002, n. 5.

**Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 37 (Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 1*

1. L'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 37 (Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Esercizio dell'opzione*). — 1. Le disposizioni di cui all'art. 49, commi 1 e 2, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 [Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale], si applicano anche al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in posizione di comando presso il Corpo valdostano dei Vigili del fuoco alla data del 31 dicembre 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 deve esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2002. L'inquadramento è subordinato all'assenso dell'amministrazione statale di provenienza, alla disponibilità di posti in organico ed al superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.».

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 maggio 2002

VIÉRIN

02R0526

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2002, n. 6.

**Modificazione all'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13*

1. L'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Modalità di presentazione e istruttoria delle domande*). — 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 6, i soggetti interessati devono presentare alla struttura competente, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, la domanda corredata della fattura quietanzata rilasciata dall'organismo privato autorizzato, relativa all'anno precedente, a partire dalla produzione dell'anno 2001.

2. La struttura competente, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, verifica l'ammissibilità delle domande stesse.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 maggio 2002

VIÉRIN

02R0527

## LEGGE REGIONALE 20 maggio 2002, n. 7.

**Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta  
n. 25 dell'11 giugno 2002)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Istituzione della Camera valdostana  
delle imprese e delle professioni*

1. La Regione istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, di seguito denominata *Chambre*, che esercita in Valle d'Aosta le funzioni assunte dalla Regione stessa ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi) e spettanti nel restante territorio nazionale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate camere di commercio, ivi comprese quelle già proprie degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. La *Chambre* è un ente autonomo locale di diritto pubblico, dotato di autonomia funzionale e statutaria.

3. La *Chambre* è collegata alle camere di commercio italiane ed europee e agli enti che ne rappresentano gli interessi.

4. La *Chambre* ha sede in Aosta e competenza sull'intero territorio regionale; essa può costituire, mediante deliberazione del Consiglio della *Chambre* di cui all'art. 6, uffici periferici.

## Art. 2.

*Attribuzioni della Chambre*

1. Nei limiti delle attribuzioni spettanti alle camere di commercio, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la *Chambre*:

a) svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali del sistema economico valdostano;

b) svolge funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, fatte salve le competenze della Regione;

c) formula pareri e proposte alla Regione e agli enti locali e funge da organo di consultazione tecnica nelle materie di competenza specifica delle camere di commercio e sulle questioni che comunque interessano le imprese del territorio regionale di competenza;

d) effettua, di propria iniziativa o a richiesta della giunta regionale, studi, indagini e rilevazioni di carattere economico e sociale, con particolare riferimento alle problematiche e alle prospettive evolutive dello sviluppo locale;

e) provvede all'istituzione di osservatori economici e congiunturali nei diversi settori dell'economia regionale, evitando duplicazioni di adempimenti per gli operatori e per le amministrazioni pubbliche;

f) effettua il monitoraggio, nei singoli settori di sua competenza, degli interventi promossi dagli enti pubblici regionali e infraregionali o da società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione in materia di servizi alle imprese e invia alla giunta regionale

proposte per l'eliminazione di sovrapposizioni nell'attività di più strutture e per elevare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi stessi;

g) intrattiene rapporti con enti ed organismi esteri o sovranazionali;

h) svolge funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione e da altre pubbliche istituzioni nazionali, comunitarie o internazionali, ovvero derivanti da convenzioni;

i) può essere chiamata a collaborare con la giunta regionale per curare l'attuazione di direttive e programmi settoriali e territoriali in materia economica; il rapporto di collaborazione è disciplinato da apposita convenzione;

j) promuove la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti.

2. La *Chambre* può, tra l'altro:

a) predisporre e promuovere contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) promuovere la conoscenza della legislazione regionale, nazionale e comunitaria, nei settori di sua competenza;

e) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

d) costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica e in generale contro le varie attività economiche;

e) promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.

3. La *Chambre* svolge la funzione di coordinamento dei programmi di attività in materia di servizi alle imprese degli enti pubblici regionali e infraregionali e delle società partecipate a maggioranza, direttamente o indirettamente, dalla Regione, operanti o comunque coinvolti nella programmazione per lo sviluppo economico della Valle d'Aosta.

4. La *Chambre*, per il raggiungimento dei propri scopi e in coerenza con i conseguenti indirizzi programmatici di attività può, con deliberazione del Consiglio della *Chambre* di cui all'art. 6:

a) istituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato;

b) realizzare e gestire strutture e infrastrutture di interesse per l'economia regionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del Codice civile, con altri soggetti pubblici e privati e con le associazioni di categoria, ad organismi, anche associativi, enti, consorzi e società, sottoscrivendo, ove occorra, aumenti di capitale dei soggetti partecipati.

5. La *Chambre* trasmette annualmente alla presidenza della Regione ed alla presidenza del consiglio regionale un rapporto sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attivati.

6. La *Chambre* impronta la propria attività a criteri di economicità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza e pubblicità degli atti e al rispetto delle norme contenute nella legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), in quanto applicabili.

## Art. 3.

*Autonomia statutaria e regolamentare*

1. La *Chambre*, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 580/1993, è titolare di potestà statutaria e regolamentare, nonché di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. Lo statuto, deliberato dal Consiglio della *Chambre* di cui all'art. 6 con il voto dei due terzi dei suoi componenti ed approvato con deliberazione della giunta regionale, disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio della Valle d'Aosta:

a) l'ordinamento e i principi generali di organizzazione della *Chambre*;

b) la composizione degli organi, in rappresentanza degli specifici settori dell'economia regionale, tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto;

- e) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;  
d) le forme di partecipazione.

#### Art. 4.

##### Funzioni della Regione

1. Il controllo sugli organi della Chambre, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, compreso lo scioglimento del consiglio nei casi previsti dall'art. 5 della legge n. 580/1993, è esercitato dalla giunta regionale.

2. Con il provvedimento di scioglimento la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il provvedimento.

3. La Regione, nell'ambito degli interventi strategici finalizzati a favorire lo sviluppo economico-produttivo della Valle d'Aosta, può delegare alla Chambre l'assunzione o la prosecuzione delle conseguenti iniziative, da svolgersi anche attraverso soggetti specializzati già esistenti o istituiti con legge regionale, regolando, in quanto occorra, i relativi aspetti finanziari.

#### Capo II

##### ORGANI

#### Art. 5

##### Organi

1. Sono organi della Chambre:

- a) il consiglio;  
b) la giunta;  
c) il presidente;  
d) il collegio dei revisori dei conti.

2. La ripartizione delle competenze tra gli organi di cui al comma 1 è stabilita dallo statuto della Chambre, nel rispetto dei principi generali di cui alla legge n. 580/1993.

#### Art. 6.

##### Consiglio

1. Il consiglio, che è l'organo rappresentativo di base, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo Statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) predisporre e delibera lo Statuto e le relative modifiche;  
b) approva i regolamenti;  
c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Chambre;  
d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo.

2. Il consiglio è composto da un minimo di venti fino ad un massimo di venticinque componenti, secondo quanto previsto nello Statuto. Le funzioni di componente del consiglio non sono delegabili.

3. La designazione dei componenti del consiglio, entro il termine previsto dalla giunta regionale, è effettuata:

- a) dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 580/1993;  
b) dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;  
c) dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;  
d) dagli ordini professionali interessati alle finalità della Chambre e definiti dallo Statuto.

4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere b), e) e d) del comma 3 spetta la nomina di un solo componente del consiglio.

5. Qualora le designazioni di cui al comma 3 non pervengano entro il termine fissato, ovvero siano incomplete, alla designazione dei componenti provvede la giunta regionale, con propria deliberazione.

6. Il consiglio è nominato con decreto del presidente della Regione e dura in carica cinque anni.

7. Possono essere nominati componenti del consiglio i cittadini italiani ed i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano raggiunto la maggiore età e che godano dei diritti civili, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società che operano negli specifici settori dell'economia locale;  
b) essere esperti con consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale sono designati;  
c) esercitare una libera professione nell'ambito del territorio regionale, con l'iscrizione al relativo albo professionale.

8. Non sono eleggibili alla carica di componente del consiglio:

- a) i dipendenti della Chambre, i dipendenti statali ed i dipendenti del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, salvo i rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'art. 6;  
b) coloro che abbiano in atto rapporti creditizi o debitori con la Chambre;  
c) i parlamentari nazionali ed europei e i consiglieri o assessori regionali;  
d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata.

9. La perdita dei requisiti di cui al comma 7 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 8, lettere b) e d), comporta la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Presidente della Regione.

10. I componenti del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 8, lettere a) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

#### Art.7.

##### Giunta

1. La giunta è l'organo esecutivo della Chambre ed è composta dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a sei e non superiore a un terzo dei componenti del consiglio, secondo quanto previsto dallo statuto. Le funzioni di componente della giunta non sono delegabili.

2. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, deve essere assicurata la presenza di un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie:

- a) agricoltura;  
b) artigianato;  
c) commercio;  
d) industria;  
e) turismo.

3. La giunta è eletta dal consiglio e ciascun consigliere può esprimere una sola preferenza.

4. La giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per tre sole volte.

5. La giunta esercita i seguenti compiti:

- a) predisporre il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;  
b) predisporre e approva la dotazione organica della Chambre e adotta i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale;  
c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse;  
d) esercita tutte le funzioni e le attività previste dalla presente legge e dallo Statuto che non rientrino espressamente tra quelle riservate al consiglio o al presidente.

6. La giunta delibera in caso di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

7. La giunta può essere convocata su richiesta di almeno quattro componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

#### Art. 8.

##### *Presidente e vicepresidente*

1. Il presidente è eletto dal consiglio a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nella prima e nella seconda votazione e a maggioranza assoluta nella terza votazione.

2. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga la maggioranza prevista al comma 1, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, il consiglio decade.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni spettanti agli organi della Chambre, nei limiti stabiliti nei provvedimenti di nomina. Nei successivi centottanta giorni si procede al rinnovo degli organi.

5. Il presidente della Chambre:

a) rappresenta la Chambre;

b) convoca e presiede il consiglio e la giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno;

e) in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta limitatamente all'ordinaria amministrazione. In tale caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

6. Il presidente dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio.

7. La giunta nomina tra i suoi componenti il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

#### Art. 9.

##### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio e si compone di tre componenti effettivi e di due componenti supplenti.

2. La giunta regionale designa uno dei componenti effettivi del collegio, con funzioni di presidente del collegio stesso.

3. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

4. Il collegio dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio.

5. Il collegio dei revisori dei conti:

a) collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Chambre;

c) attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta;

d) esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI SUL PERSONALE, SUL PATRIMONIO E SUL FINANZIAMENTO

#### Art. 10.

##### *Personale e segretario generale*

1. Il personale della Chambre, inquadrato in apposita dotazione organica, appartiene al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta e i relativi contratti regionali sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'art. 46 della legge regio-

nale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. Al personale della Chambre si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 45/1995, da ultimo modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 9.

3. Il segretario generale è nominato dal Presidente della Regione, su designazione della giunta della Chambre, tra gli iscritti all'albo dei dirigenti dell'amministrazione regionale di cui all'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 45/1995, o in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale 45/1995, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45.

4. Il segretario generale, se iscritto nell'albo dei dirigenti regionali, è collocato fuori ruolo.

5. Il segretario generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione ed è sovraordinato al personale della Chambre, compreso quello dirigenziale.

6. La nomina del segretario generale è subordinata all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua italiana o francese ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), come sostituito dall'art. 4, comma 1, del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4.

7. L'accertamento di cui al comma 6 non ha luogo nei confronti del personale che lo ha già superato per l'accesso alla dirigenza del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

#### Art. 11.

##### *Trasferimento del patrimonio*

1. Il patrimonio acquisito dalla Regione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 532/1946 è trasferito alla Chambre, ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto legislativo al Capo provvisorio dello Stato n. 532/1946.

2. Le dotazioni tecniche degli uffici dell'amministrazione regionale operanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, possono essere trasferite parzialmente o interamente alla Chambre.

3. Ove il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 non sia possibile, o non abbia luogo interamente, la Regione assegna alla Chambre le risorse finanziarie corrispondenti al valore, stimato dalla struttura regionale competente in materia di patrimonio, della parte di patrimonio e delle dotazioni tecniche non trasferibili, ovvero trasferisce alla medesima Chambre beni dello stesso valore.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con deliberazione della giunta regionale.

#### Art. 12.

##### *Entrate della Chambre*

1. La Regione trasferisce alla Chambre i fondi destinati alle camere di commercio che ad essa pervengono ai sensi dell'art. 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta).

2. La Chambre si avvale, oltre che delle entrate di cui al comma 1, di ogni altra entrata derivante dall'esercizio delle funzioni camerali.

3. La Regione eroga un finanziamento annuale alla Chambre, nella misura massima del 40 per cento dell'ammontare del diritto annuale accertato nell'esercizio precedente e, comunque, comprensivo di somme pari agli stanziamenti previsti alla data di entrata in vigore della presente legge nel bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. I. Detto finanziamento è approvato con deliberazione della giunta regionale e non può, in alcun caso, essere inferiore al 20 per cento del diritto annuale accertato nell'esercizio precedente.

4. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche del territorio di competenza, la Chambre, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, può aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento.

*Capo IV*DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
PER LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE

## Art. 13.

*Comitato paritetico per i servizi camerali*

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, è istituito un comitato paritetico per i servizi camerali della Valle d'Aosta, di seguito denominato comitato. Fanno parte del comitato:

- a) il Presidente della Regione o un suo delegato;
- b) il presidente della Chambre;
- c) gli assessori regionali competenti in materia di commercio, industria, artigianato, agricoltura, turismo, bilancio e finanze, o loro delegati;
- d) i rappresentanti del consiglio della Chambre, nominati dal consiglio stesso in numero uguale a quello dei componenti di cui alla lettera c).

2. Il comitato paritetico è nominato con deliberazione della giunta regionale.

3. La prima convocazione del comitato è fissata con deliberazione della giunta regionale di cui al comma 2. Nella medesima deliberazione sono indicate le modalità di funzionamento del comitato.

4. Le attività del comitato sono coordinate dall'assessore regionale competente in materia di servizi camerali. Il comitato può essere convocato, in riunione straordinaria, da parte della giunta regionale.

5. Fino a quando gli organi della Chambre non siano in grado di esercitare pienamente le loro funzioni a norma dell'art. 14, il comitato sovrintende alle procedure volte a realizzare il passaggio delle funzioni, del personale e dei beni, ai sensi degli articoli 11, 15 e 16, dall'amministrazione regionale alla Chambre.

6. Il comitato invia semestralmente alla presidenza della Regione, alla presidenza del consiglio regionale ed al consiglio della Chambre una relazione sull'attività svolta e, in particolare, sullo stato del passaggio delle funzioni, del personale e dei beni alla Chambre. Le relazioni semestrali sostituiscono il rapporto annuale di cui all'art. 2, comma 5.

7. Il comitato può avvalersi di un organismo tecnico, istituito con deliberazione della giunta regionale e composto da esperti paritetica-mente nominati dal consiglio della Chambre e dalla giunta regionale, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), fatte salve le cause di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 11/1997.

8. L'organismo tecnico di cui al comma 7, coordinato dal presidente della Chambre di cui all'art. 14, comma 5, o da un consigliere delegato, deve, tra l'altro, predisporre indicazioni metodologiche e operative per:

- a) l'impianto della banca dati e dell'osservatorio regionale per il monitoraggio dell'economia, individuando le modalità di integrazione e raccordo operativo con gli osservatori per specifici settori economici contemplati dalla vigente normativa regionale;
- b) la progettazione e l'implementazione di procedure per un sistema a rete finalizzato ai processi di semplificazione amministrativa.

9. Le spese per il funzionamento del comitato e dell'organismo tecnico sono a carico della Regione.

## Art. 14.

*Costituzione degli organi*

1. La nomina dei componenti del consiglio della Chambre deve avvenire entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la giunta regionale con deliberazione da emanarsi in armonia con il disposto degli articoli 10 e 12 della legge n. 580/1993 e dei relativi regolamenti di attuazione:

- a) individua le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e le categorie professionali interessate, per la loro attività, alle finalità della Chambre e stabilisce il numero dei compo-

nenti il consiglio della Chambre, nei limiti indicati dall'art. 6, comma 2, sentite le associazioni, le organizzazioni e le categorie professionali individuate;

- b) provvede alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dei dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto, elaborati con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici);

- e) stabilisce la ripartizione dei seggi tra i settori sulla base dei parametri di cui alla lettera b), ai fini della richiesta di designazione da parte delle rispettive associazioni e organizzazioni.

2. Il Presidente della Regione o l'assessore da questi delegato invita le associazioni e gli ordini professionali a procedere tempestivamente alle designazioni di loro competenza. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, si applica l'art. 6, comma 5.

3. Dopo la nomina, il consiglio è convocato dal componente più anziano per procedere all'elezione dei componenti del comitato paritetico in rappresentanza della Chambre e alla nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti.

4. Le funzioni della giunta sono esercitate, nel termine massimo di cui all'art. 15, comma 1, dai componenti del comitato di cui all'art. 13, comma 1, lettera d).

5. Il presidente della Chambre è nominato dalla giunta regionale tra i componenti del consiglio.

6. La giunta regionale provvede a dare la più ampia pubblicità, anche attraverso il *Bollettino ufficiale* della Regione e, per quanto possibile, mediante l'informazione diretta agli interessati:

- a) dell'avvenuta costituzione degli organi della Chambre;
- b) dell'inizio del pieno esercizio delle funzioni da parte della Chambre.

## Art. 15.

*Trasferimento delle funzioni*

1. Il trasferimento delle funzioni di cui all'art. 1 deve completarsi nel termine di diciotto mesi dall'elezione del Consiglio della Chambre, sulla base delle proposte formulate dal comitato di cui all'art. 13.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene in modo graduale. A tal fine, il comitato formula le proprie proposte con riferimento alle singole funzioni da trasferire, mano a mano che sia completata l'istruttoria relativa a ciascuna di esse.

3. La giunta regionale fissa le date in cui deve avvenire il trasferimento alla Chambre delle singole funzioni, su proposta del comitato. Con decorrenza da tali date, la Chambre succede alla Regione nella totalità dei rapporti giuridici afferenti alle funzioni singolarmente trasferite.

4. Nel termine di quindici giorni da ciascuna delle date di cui al comma 3, la Regione provvede a consegnare alla Chambre, con elenchi descrittivi, gli atti concernenti le funzioni trasferite e relativi ad affari non ancora esauriti, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti a dette funzioni.

## Art. 16.

*Trasferimento del personale*

1. Il personale dell'amministrazione regionale, appartenente alle categorie di cui al sistema di classificazione introdotto dal Contratto collettivo regionale di lavoro del 12 giugno 2000 o alla qualifica dirigenziale ed in servizio negli uffici che svolgono le funzioni di cui all'art. 1, è trasferito, su domanda, alla Chambre, fino alla concorrenza della dotazione organica iniziale determinata dal consiglio, su proposta del comitato, entro sessanta giorni dalla nomina del consiglio medesimo. La giunta regionale procede alla revisione delle dotazioni di personale tenendo conto dei trasferimenti negli organici della Chambre.

2. Ai fini del presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 6/1996, da ultimo modificato dal regolamento regionale 27 giugno 2001, n. 2, fatto salvo quanto segue:

a) le domande per il trasferimento alla Chambre devono essere inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui alla lettera c), alla struttura regionale competente in materia di personale; la mancata presentazione della domanda equivale, per il personale di cui al comma 1, alla richiesta di permanenza nei ruoli della Regione;

b) qualora il numero delle domande risulti superiore ai posti disponibili nella pianta organica provvisoria, la struttura regionale competente in materia di amministrazione del personale predispone una graduatoria, sulla base dell'anzianità di servizio, utilizzabile fino alla concorrenza dei posti stessi. Nella valutazione dell'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione regionale, è assegnato un punteggio maggiore al periodo prestato nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'allegato A;

c) con deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta del comitato, entro novanta giorni dalla nomina del Consiglio della Chambre, sono individuati criteri di priorità aggiuntivi, in relazione alle specificità del trasferimento di cui al presente articolo e ai profili professionali indicati nella dotazione organica iniziale di cui al comma 1.

3. Il personale trasferito conserva il trattamento economico acquisito e l'anzianità di servizio maturata e può aderire al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione autonoma Valle d'Aosta (FOPADIVA), se non aderisce al Fondo cessazione servizio (FCS). La posizione individuale maturata è trasferita al fondo di previdenza complementare della Chambre (FOPADIVA o FCS).

4. Sino alla data di inquadramento nei ruoli della Chambre del personale che ne faccia richiesta, la Regione continua a provvedere all'amministrazione del personale stesso.

5. Qualora non siano presentate domande, o le stesse risultino in numero inferiore rispetto ai posti disponibili nella pianta organica provvisoria, la Regione provvede ad assicurare la continuità nello svolgimento delle funzioni trasferite e prive di titolare, mediante comando di proprio personale presso la Chambre.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, con apposita convenzione tra la Regione e la Chambre, sono stabiliti il numero dei dipendenti da inviare in comando, la loro distribuzione tra le categorie di inquadramento e le modalità per la copertura degli oneri connessi al relativo trattamento economico.

#### Art. 17.

##### *Dotazione finanziaria*

1. Fino a che la Chambre non sia in grado di percepire, totalmente o parzialmente, il diritto annuale che le compete a norma dell'art. 12, comma 1, e comunque finché non sia possibile disporre del dato percentuale necessario per determinare l'intervento finanziario della Regione ai sensi del medesimo art. 12, comma 3, la Regione eroga alla Chambre, in sede di prima attuazione della presente legge, un finanziamento a titolo di dotazione stabilito annualmente con la legge finanziaria.

#### Art. 18.

##### *Abrogazione di norme*

1. La legge regionale 23 novembre 1994, n. 70 (Istituzione della Consulta regionale dell'economia e del lavoro (CREL)) è abrogata.

#### Art. 19

##### *Norma finale*

1. Attraverso il metodo della concertazione e degli indirizzi concordati di programmazione previsti dal «Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta», sottoscritto il 17 maggio 2000 dalla Regione, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche e professionali, sono perseguite anche le esigenze di confronto e di collaborazione già indicate nelle finalità istituite della Consulta regionale dell'economia e del lavoro.

#### Art. 20.

##### *Segretariato per la concertazione*

1. Il segretariato per la concertazione previsto dal «Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta» è istituito a tempo determinato ai sensi dell'art. 7, commi 1, lettera b), 3 e 4 della legge regionale n. 45/1995, nell'ambito dell'assessorato competente in materia di industria ed artigianato, con l'imputazione dei relativi costi ed oneri di gestione.

2. Al posto di dirigente del segretariato per la concertazione si applicano le disposizioni dell'art. 62, comma 5, della legge regionale n. 45/1995, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 45/1998.

3. Il posto di dirigente di cui al comma 2 è ricompreso tra quelli indicati nel contingente dell'art. 16, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

#### Art. 21.

##### *Cessazione di funzioni*

1. Il comitato valdostano di collaborazione per il commercio, l'industria e l'agricoltura, istituito con deliberazione del Consiglio della Valle n. 54 del 13 marzo 1947, cessa le sue funzioni dal giorno della costituzione del Consiglio della Chambre.

#### Art. 22.

##### *Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge in ordine alla disciplina dei servizi camerati, si applicano le norme della legislazione statale in materia.

#### Art. 23.

##### *Norma finanziaria*

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 12, comma 3, 13 e 17 della presente legge è valutato complessivamente in euro 51.700, per l'anno 2002, ed in annui euro 619.300 a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura negli obiettivi programmatici 1.3.2. «Comitati e commissioni» per le finalità di cui all'art. 13, e 2.1.2. «Istituzioni diverse» per le finalità di cui agli articoli 12, comma 3, e 17, e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti» dell'obiettivo programmatico 3.1. «Fondi globali», punto A.1. «Riordino dei servizi camerati della Regione Valle d'Aosta» dell'allegato n. 1 dello stato di previsione della spesa di bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004.

3. Il trasferimento previsto dall'art. 12, comma 1, è disciplinato, al fine della copertura finanziaria, dalla legge finanziaria in rapporto al graduale trasferimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1.

4. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 maggio 2002.

VÍÉRIN

02R0520

## REGOLAMENTO REGIONALE 27 maggio 2002, n. 1.

**Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 26 del 18 giugno 2002)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

Il seguente regolamento:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti per l'accesso e le modalità per la concessione, a favore di persone fisiche, di mutui ad interesse agevolato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).

## Art. 2.

*Settori di intervento*

1. Ai sensi del presente regolamento, sono finanziabili l'acquisto, la costruzione ed il recupero, con eventuale ampliamento, di immobili da adibire a prima abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare.

## Art. 3.

*Nucleo familiare*

1. Ai fini del presente regolamento, costituiscono il nucleo familiare convenzionale del richiedente, tutti i soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda di mutuo, anche se non legati da vincoli di parentela.

## Art. 4.

*Limiti massimi di spesa finanziabile e modalità di determinazione*

1. I mutui per l'acquisto e la nuova costruzione possono essere concessi nella misura massima:

a) di euro 57.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;

b) di euro 68.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.

2. I mutui per il recupero possono essere concessi nella misura massima:

a) di euro 63.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;

b) di euro 74.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.

3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, l'importo dei mutui non può essere superiore:

a) nel caso di acquisto, al prezzo di acquisto e al valore dell'immobile accertato con perizia redatta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale;

b) nel caso di costruzione e di recupero, all'ammontare del computo metrico allegato alla domanda ed al costo dell'immobile risultante dall'applicazione dei valori unitari convenzionali determinati ogni biennio con deliberazione della giunta regionale.

4. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi aventi ad oggetto immobili il cui valore o costo, determinato ai sensi del comma 3, risulti inferiore al 40 per cento degli importi di cui ai commi 1 e 2.

## Art. 5.

*Durata dei mutui*

1. I mutui sono ammortizzabili in venticinque anni.

2. Su richiesta del soggetto interessato, il periodo di ammortamento del mutuo può essere ridotto a venti anni, quindici anni o dieci anni.

3. L'ammortamento dei mutui erogati in più soluzioni è preceduto da un periodo di preammortamento ricompreso nei periodi indicati ai commi 1 e 2.

4. L'ammortamento dei mutui erogati in unica soluzione decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data di erogazione; per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data di erogazione e l'inizio dell'ammortamento, la parte mutuataria deve corrispondere gli interessi maturati al tasso applicato al mutuo.

5. L'ammortamento dei mutui erogati in più soluzioni decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data di stipulazione del contratto definitivo; per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data della prima erogazione e l'inizio dell'ammortamento, la parte mutuataria deve corrispondere gli interessi maturati al tasso applicato al mutuo.

## Art. 6.

*Garanzie*

1. I mutui sono garantiti da ipoteca iscritta sull'immobile oggetto dell'intervento, a favore dell'ente mutuante e, ove insufficiente, dalle ulteriori garanzie integrative richieste.

## Art. 7.

*Criteri di revisione*

1. Gli importi di mutuo di cui all'art. 4 ed i limiti di reddito di cui all'art. 10 possono, all'inizio di ogni biennio, essere oggetto di revisione da parte della giunta regionale, tenuto conto dell'andamento dell'indice risultante dal bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT, dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, riferito al comune di Aosta, verificatosi nel biennio precedente alla data di adeguamento.

*Capo II*

## DOTAZIONE FINANZIARIA

## Art. 8.

*Criteri di ripartizione*

1. La disponibilità finanziaria per la concessione dei mutui è ripartita annualmente dalla giunta regionale come segue:

a) il 30 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto;

b) il 20 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione;

c) il 50 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto il recupero.

2. La giunta regionale individua l'ammontare delle risorse annuali nei limiti delle disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 76/1984.

3. In caso di carenza di domande ammissibili a finanziamento in un settore di intervento di cui al comma 1, i fondi eccedenti sono destinati agli altri settori in parti uguali.

4. Nel caso di mutui a favore di emigrati di cui all'art. 37, la disponibilità finanziaria è fissata nella misura massima del 2 per cento di quella totale, con destinazione prioritaria a favore dei richiedenti di cui all'art. 37, comma 3, ed è assicurata mediante la riduzione delle quote percentuali in ciascun settore di intervento cui si riferiscono le domande, in misura proporzionale all'entità delle stesse.

### Capo III

#### REQUISITI SOGGETTIVI E TASSI DI INTERESSE

##### Art. 9.

###### Requisiti soggettivi

1. I mutui sono concessi a favore dei soggetti aventi i seguenti requisiti, all'atto della presentazione della domanda:

a) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantacinque anni;

b) reddito proprio minimo di euro 5.000, indipendentemente dal reddito degli altri componenti del proprio nucleo familiare;

c) reddito complessivo del nucleo familiare compreso entro i limiti indicati all'art. 10;

d) residenza per almeno cinque anni, anche non consecutivi, in uno o più comuni della Regione;

e) non essere per intero proprietari o usufruttuari, essi stessi o i componenti del nucleo familiare, di un'abitazione ovunque ubicata;

f) non aver ottenuto contributi o finanziamenti pubblici per l'acquisto, la nuova costruzione o il recupero di un immobile destinato ad uso abitativo e non essere titolari di quote di comproprietà o di diritti di usufrutto sull'abitazione oggetto delle suddette agevolazioni.

2. Si prescinde dal limite minimo di cui al comma 1, lettera d), per i pubblici dipendenti trasferiti in Valle d'Aosta per cause di servizio, debitamente documentate, fermo restando l'obbligo della residenza in un comune della Regione all'atto della presentazione della domanda di mutuo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera e), è ammessa:

a) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa sia impropria o antigienica ai sensi della normativa regionale vigente in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale;

b) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa non sia conforme alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche e le difformità dell'immobile siano eliminabili solo con interventi di tipo strutturale, nel caso in cui il richiedente o altre persone appartenenti al suo nucleo familiare siano portatori di handicap motorio o altra invalidità grave, certificata dall'autorità competente;

c) la proprietà di un'abitazione gravata da diritti reali di godimento attribuiti ad altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente;

d) la comproprietà e l'usufrutto parziale di più abitazioni, qualora la somma delle quote della comproprietà e dell'usufrutto sia inferiore all'unità;

e) la proprietà di un'abitazione funzionale ad un'attività produttiva, di cui all'art. 16, comma 1, lettera b).

4. Il requisito di cui al comma 1, lettera f), deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente, fatto salvo quanto disposto agli articoli 34 e 35.

5. Qualora il richiedente intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo a persone conviventi non legate da vincoli di parentela o di affinità con il richiedente stesso, queste devono essere inserite nella famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda,

devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere e) ed f) ed il loro reddito concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare di cui all'art. 10.

6. Qualora il richiedente contragga matrimonio dopo la presentazione della domanda ed intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo al coniuge, questi deve possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere e) ed f) ed il reddito del coniuge concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare di cui all'art. 10. Se il limite massimo di cui all'art. 10 è superato, la cointestazione non è ammessa. I requisiti del presente comma si intendono riferiti al momento della presentazione della domanda originaria del mutuo.

7. Nel caso in cui la domanda di mutuo sia presentata da un soggetto inserito nel nucleo familiare dei genitori, i requisiti soggettivi di cui al comma 1, previa richiesta del soggetto interessato, sono riferiti al solo richiedente. In tal caso, l'alloggio oggetto di mutuo dev'essere occupato direttamente dal richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare originario, proprietari o usufruttuari per intero di un'abitazione ovunque ubicata, salvo che gli stessi siano ultra sessantacinquenni o necessitino di assistenza sanitaria continuativa documentata, non possono trasferire la propria residenza nell'immobile finanziato per un periodo di cinque anni dalla data del contratto definitivo di mutuo, pena la revoca dello stesso con le modalità previste all'art. 30, comma 2.

##### Art. 10.

###### Limiti di reddito e modalità per la determinazione del medesimo

1. Per l'accesso ai mutui il reddito annuo complessivo del nucleo familiare:

a) non può essere inferiore a euro 10.000;

b) non può essere superiore a euro 34.000, calcolato tenendo conto delle riduzioni di cui ai commi 3 e 4.

2. Il reddito del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi imponibili assoggettati a tassazione ordinaria, conseguiti da ciascun componente il nucleo nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di mutuo, con esclusione dei redditi a tassazione separata e dei sussidi, aventi carattere di continuità, concessi dagli enti pubblici a fini assistenziali; questi ultimi possono concorrere alla formazione del reddito, sommandosi al reddito del nucleo familiare ai soli fini del raggiungimento del limite minimo indicato al comma 1, lettera a).

3. Il reddito del nucleo familiare è diminuito di euro 1.700 per ogni componente del nucleo che risulta essere a carico del richiedente o che comunque non produce reddito proprio.

4. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente o da pensione, questi sono calcolati nella misura del 60 per cento, con successiva eventuale detrazione delle somme di cui al comma 3.

##### Art. 11.

###### Tassi di interesse

1. Il tasso di interesse annuo applicato ai mutui è pari:

a) per i redditi fino a euro 17.000, al 30 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio;

b) per i redditi superiori a euro 17.000 e fino a euro 25.000, al 50 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio;

c) per i redditi superiori a euro 25.000 e fino a euro 34.000, al 70 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio.

2. Nella determinazione del reddito ai fini della fissazione del tasso di interesse si applicano le riduzioni di cui all'art. 10, commi 3 e 4.

3. Il tasso di riferimento di cui al comma 1, è quello in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, ed il tasso di interesse è arrotondato al mezzo punto inferiore.

*Capo IV*REQUISITI OGGETTIVI E CARATTERISTICHE  
DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI

## Art. 12.

*Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto l'acquisto*

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti all'acquisto:

a) di un'abitazione in corso di costruzione o di recupero con una superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;

b) di un'abitazione provvista di accatastamento e di certificato di agibilità con una superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;

c) di quote di comproprietà finalizzate ad acquisire l'intera proprietà di un'abitazione, nei limiti di una superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;

d) di un'abitazione provvista di certificato di agibilità e occupata dal richiedente da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda, senza limiti di superficie; in tal caso, il prezzo d'acquisto non deve superare il quintuplo dell'importo del mutuo.

2. Non sono finanziabili gli interventi:

a) che prevedono atti di compravendita fra parenti ed affini di primo grado, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

b) che prevedono atti di compravendita tra coniugi anche legalmente separati;

c) relativi ad acquisti di abitazioni di edilizia residenziale pubblica a prezzi convenzionati o agevolati;

d) relativi ad acquisti con atto di compravendita stipulato da oltre tre anni dalla data di presentazione della domanda di mutuo.

3. Nell'ipotesi di acquisto da società in cui il richiedente o i componenti del nucleo familiare rivestano la qualità di soci, ovvero nell'ipotesi di acquisto da società con soci aventi vincoli di parentela di primo grado con il richiedente o i componenti il nucleo familiare, l'importo massimo del mutuo concedibile ai sensi dell'art. 4, comma 1, è determinato in proporzione all'ammontare delle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopracitati.

## Art. 13.

*Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto la costruzione*

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti alla costruzione:

a) di un'abitazione unifamiliare, anche in comproprietà con altri soggetti inseriti nel nucleo familiare del richiedente, con una superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;

b) di un'abitazione compresa in un edificio bifamiliare, purché la superficie utile residenziale di ogni singolo alloggio non superi i 120 metri quadrati;

c) di un'abitazione compresa in un edificio plurifamiliare, edificato su area posseduta in comproprietà con soggetti non appartenenti al nucleo familiare, a condizione che una sola abitazione, con superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati, sia di proprietà del nucleo familiare del richiedente.

## Art. 14.

*Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto il recupero*

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati al recupero di un fabbricato di proprietà del richiedente anche in comproprietà con altri soggetti inseriti nel suo stesso nucleo familiare.

2. Sono finanziabili gli interventi concernenti:

a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle disposizioni attuative dell'art. 52 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

b) il recupero ed il contestuale ampliamento di una abitazione;

c) l'adeguamento, mediante interventi edilizi, alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche, qualora il richiedente o un componente del suo nucleo familiare risulti, alla data della presentazione della domanda, portatore di handicap motorio o altra invalidità grave certificata dall'autorità competente come non compatibile con lo stato dell'abitazione e a condizione che l'importo del mutuo sia superiore al 20 per cento degli importi indicati all'art. 4, comma 2.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), il finanziamento non è cumulabile con altre provvidenze regionali concesse per le medesime finalità.

4. Nell'ipotesi in cui l'intervento, oltre al recupero, comprenda anche un ampliamento volumetrico, la superficie utile residenziale dell'abitazione realizzata, non può superare i 120 metri quadrati, con esclusione dei locali accessori non residenziali.

5. Nel caso in cui dal recupero di un edificio esistente si ricavano più unità abitative, è ammessa a finanziamento una sola unità abitativa.

6. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi per i quali il costo complessivo supera il quintuplo degli importi indicati all'art. 4, comma 2.

## Art. 15.

*Determinazione della superficie utile*

1. Per superficie utile residenziale si intende quella interna all'abitazione, computata al netto delle murature perimetrali, delle tramezzature interne e dei vani scala, misurati in proiezione orizzontale, con esclusione di tutti gli altri locali accessori non utilizzabili come residenziali o non aventi caratteristiche di abitabilità.

2. Nell'ipotesi di nuclei familiari con più di quattro persone, il limite di 120 metri quadrati di cui agli articoli 12, 13 e 14 è maggiorato di 15 metri quadrati per ogni componente eccedente le quattro unità.

3. Nell'ipotesi di nuclei familiari con portatori di handicap, il limite di 120 metri quadrati di cui agli articoli 12, 13 e 14 è aumentato di 15 metri quadrati per ogni portatore di handicap motorio o di altra invalidità grave certificata come non compatibile con le dimensioni dell'abitazione.

## Art. 16.

*Interventi non ammissibili a mutuo*

1. Non sono ammissibili a mutuo:

a) gli interventi di nuova costruzione e recupero le cui concessioni edilizie siano scadute alla data di presentazione della domanda;

b) gli interventi di acquisto, di costruzione e di recupero di abitazioni ubicate in zone D, E ed F dei piani regolatori generali comunali urbanistici e paesaggistici, realizzati sulla base di concessioni edilizie rilasciate in funzione della presenza di attività produttive di tipo artigianale, alberghiero, commerciale ed agricolo;

c) gli interventi di acquisto, di costruzione o di recupero di abitazioni aventi caratteristiche di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso).

*Capo V*

## DISPOSIZIONI PROCEDURALI

## Art. 17.

*Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento*

1. Le domande per la concessione dei mutui, devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, nel periodo fissato annualmente con deliberazione della giunta regionale.

## Art. 18.

*Documentazione da allegare alle domande di mutuo*

1. Le domande per la concessione di mutui, redatte su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, devono essere corredate della seguente documentazione:

a) autocertificazione attestante:

- 1) luogo e data di nascita;
- 2) residenza anagrafica e situazione storica di residenza;
- 3) stato civile;
- 4) composizione del nucleo familiare;

b) copia della eventuale sentenza di separazione tra coniugi o di divorzio;

c) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettere e) ed f);

d) dichiarazione sostitutiva attestante il reddito di ciascun componente del nucleo familiare;

e) ogni altra documentazione attestante le situazioni previste all'allegato A al presente regolamento, ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 21.

## Art. 19.

*Documentazione integrativa da allegare per interventi aventi ad oggetto la costruzione e il recupero*

1. Per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione e il recupero, oltre alla documentazione di cui all'art. 18, il richiedente deve presentare, in duplice copia:

a) documentazione attestante la proprietà in capo al richiedente e ad eventuali componenti del nucleo familiare dell'area, nel caso di costruzione, o del fabbricato oggetto di recupero;

b) ultimo progetto concessionato autenticato, completo di tutti gli elaborati tecnici;

c) concessione edilizia e eventuali varianti concessionate autenticate, o dichiarazione del sindaco attestante la presentazione presso l'ufficio tecnico comunale della denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 11/1998;

d) computo metrico estimativo e relazione tecnica descrittiva;

e) documentazione catastale;

f) dichiarazione del richiedente attestante che al momento della presentazione della domanda di mutuo non è stata inoltrata la denuncia di fine lavori.

## Art. 20.

*Documentazione integrativa da presentare per interventi aventi ad oggetto l'acquisto*

1. Per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili ultimi, oltre alla documentazione di cui all'art. 18, il richiedente deve presentare, in duplice copia:

a) contratto preliminare di vendita registrato o atto di compravendita;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'inesistenza dei vincoli di parentela di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), tra venditore e acquirente, ovvero l'esistenza dei medesimi nei casi di cui all'art. 12, comma 3;

c) documentazione catastale completa di planimetrie dell'abitazione oggetto di finanziamento;

d) certificato di agibilità o, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia reperibile, certificato dell'ufficiale sanitario del comune attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, nonché certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'idoneità statica dell'immobile.

2. Per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili in corso di costruzione o di recupero, oltre alla documentazione di cui all'art. 18, il richiedente deve presentare, in duplice copia:

a) contratto preliminare di vendita registrato;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'inesistenza dei vincoli di parentela di cui all'art. 12, comma 2, tra venditore ed acquirente, ovvero l'esistenza dei medesimi nei casi di cui all'art. 12, comma 3;

c) pianta di progetto dell'abitazione oggetto di mutuo e relativa concessione edilizia;

d) documentazione attestante la proprietà dell'area in capo al venditore.

## Art. 21.

*Formazione della graduatoria provvisoria*

1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale verifica l'ammissibilità formale delle domande e provvede all'istruttoria delle stesse, ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 2.

2. Ai fini della formazione della graduatoria si applicano i punteggi di cui all'allegato A al presente regolamento, nell'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) l'occupazione dell'alloggio con contratto di locazione deve essere comprovata dalla presentazione di copia del contratto di locazione registrato, corredato della dichiarazione sostitutiva attestante la residenza e la data di decorrenza della stessa;

b) l'assoggettamento a provvedimento di sfratto esecutivo, non dovuto a morosità o ad altre inadempienze contrattuali, deve essere comprovato dalla presentazione di copia della sentenza di sfratto esecutiva;

c) la presenza di un invalido nel nucleo familiare deve essere comprovata da idonea certificazione rilasciata dagli organi competenti;

d) il matrimonio contratto nel biennio precedente la presentazione della domanda di mutuo è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva del certificato di matrimonio;

e) lo stato improprio o antigienico dell'alloggio e la sua occupazione in condizione di sovraffollamento deve essere comprovato dalla presentazione di certificato rilasciato dal comune, previo accertamento dei servizi comunali e dell'azienda U.S.L.;

f) il punteggio previsto in caso di ripresentazione della domanda precedentemente non finanziata per carenza delle risorse disponibili, è attribuito per due sole volte, indipendentemente dal numero delle ripresentazioni;

g) gli interventi di nuova costruzione e recupero con criteri propri della bioedilizia devono essere documentati dal relativo progetto e da opportuna documentazione circa l'utilizzo di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia, con particolare riferimento al risparmio delle risorse energetiche e naturali.

3. I punteggi sono attribuiti sulla base delle condizioni possedute alla data di presentazione della domanda di mutuo.

4. A parità di punteggio, sono privilegiate nell'ordine le seguenti situazioni:

a) condizioni improprie o antigieniche dell'abitazione occupata;

b) sovraffollamento dell'abitazione occupata;

c) nucleo familiare più numeroso;

d) assoggettamento a provvedimento esecutivo di sfratto;

e) matrimonio contratto nel biennio precedente la presentazione della domanda;

f) persone sole con minori;

g) acquisto di abitazione occupata in regime di locazione;

h) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap motorio o di soggetto affetto da grave invalidità;

i) costruzione e recupero dell'abitazione secondo criteri propri della bioedilizia;

- j) collocazione nella fascia di reddito inferiore;
- k) maggiore anzianità di residenza in uno o più comuni della Regione;
- l) presentazione della domanda in data antecedente.

## Art. 22.

*Approvazione della graduatoria provvisoria*

1. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, previo esame da parte della commissione di cui all'art. 24, approva la graduatoria provvisoria.

2. La graduatoria provvisoria è affissa all'albo notiziario della Regione, entro dieci giorni dall'approvazione e per un periodo di venti giorni.

3. L'avvenuta affissione è comunicata per iscritto agli interessati entro cinque giorni dalla data di affissione; la comunicazione deve indicare:

- a) il punteggio assegnato;
- b) la posizione in graduatoria;
- c) la fascia di reddito;
- d) l'importo del mutuo;
- e) nell'ipotesi di esclusione, le motivazioni che hanno determinato la stessa.

4. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di affissione, il richiedente può proporre ricorso in opposizione nei confronti del provvedimento.

5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso, il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, sentita la commissione di cui all'art. 24, adotta il provvedimento di accoglimento o rigetto dello stesso e nei dieci giorni successivi lo comunica all'interessato.

## Art. 23.

*Graduatoria definitiva*

1. La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di edilizia residenziale entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 5.

2. I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva sono ammessi a finanziamento con provvedimento del dirigente della struttura di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento annuale disposto dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2.

3. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, entro trenta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 2, ne comunica l'esito al richiedente.

## Art. 24.

*Commissione regionale*

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale, è istituita la commissione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 76/1984.

2. Fanno parte della commissione:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, o suo delegato;
- b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di bilancio, o suo delegato;
- c) un rappresentante di Finaosta S.p.a. designato dalla stessa, o suo delegato.

3. La commissione è presieduta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.

4. I membri della commissione restano in carica per un periodo pari a quello dell'organo che li ha nominati e comunque fino a quando il nuovo organo non provvede alla nomina dei nuovi membri.

5. Le funzioni di segreteria sono assicurate da personale dipendente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.

6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i membri della commissione.

7. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

## Art. 25.

*Vigilanza*

1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale può disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sugli interventi oggetto di finanziamento, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione e di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dal presente regolamento, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del mutuo.

*Capo VI*

## MODALITÀ DI EROGAZIONE

## Art. 26.

*Termine per la stipulazione del contratto di mutuo*

1. Il contratto di mutuo e il contratto preliminare di mutuo devono essere stipulati, pena la revoca del finanziamento, in caso di ritardo ascrivibile al beneficiario, entro il termine di sei mesi dalla data di trasmissione della documentazione all'ente mutuante, da parte della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.

2. La giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'art. 24, può concedere proroghe al termine di cui al comma 1, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.

## Art. 27.

*Modalità di erogazione dei mutui aventi ad oggetto l'acquisto*

1. I mutui aventi ad oggetto l'acquisto di immobili provvisti di agibilità e accatastati, sono erogati in unica soluzione, subordinatamente:

- a) al perfezionamento dell'atto di compravendita;
- b) alla stipulazione del contratto di mutuo e all'acquisizione delle garanzie;
- c) alla presentazione di autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, fatti salvi i casi in cui la residenza sia assunta altrove conseguentemente ad obblighi di legge.

2. I mutui aventi ad oggetto l'acquisto di immobili in corso di costruzione o recupero sono erogati secondo le seguenti modalità:

- a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente al perfezionamento del contratto preliminare di mutuo e all'acquisizione delle garanzie;
- b) 10 per cento subordinatamente alla presentazione:
  - 1) delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni;
  - 2) del certificato di agibilità;
  - 3) della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano;
  - 4) dell'autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, fatti salvi i casi in cui la residenza sia assunta altrove conseguentemente ad obblighi di legge;
  - 5) di copia dell'atto notarile di compravendita.

3. Il mutuo è intestato al richiedente e agli eventuali soggetti titolari di quote di comproprietà inseriti nel nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 7.

## Art. 28.

*Modalità di erogazione dei mutui aventi ad oggetto la costruzione e il recupero*

1. I mutui aventi ad oggetto la costruzione e il recupero sono erogati secondo le seguenti modalità:

a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente al perfezionamento del contratto di mutuo e all'acquisizione delle garanzie;

b) 10 per cento subordinatamente alla presentazione:

1) delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni;

2) del certificato di agibilità;

3) della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano;

4) dell'autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, fatti salvi i casi in cui la residenza sia assunta altrove conseguentemente ad obblighi di legge;

5) di copia dell'atto di divisione nell'ipotesi prevista all'art. 13, comma 1, lettera c).

2. Il mutuo è intestato al richiedente e agli eventuali soggetti titolari di quote di comproprietà inseriti nel nucleo familiare al momento della presentazione della domanda.

## Art. 29.

*Termine di presentazione della documentazione e revoca*

1. La documentazione di cui agli articoli 27, comma 2, lettera b), e 28, comma 1, lettera b), deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale entro quarantotto mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, comporta la revoca, con provvedimento del dirigente competente in materia di edilizia residenziale, delle somme ancora da erogare.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'importo erogato è posto in ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo della parte mutuataria di estinguere anticipatamente il mutuo alle condizioni previste all'art. 31, comma 1 ove la documentazione non sia presentata entro ventiquattro mesi dall'inizio dell'ammortamento.

4. La giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'art. 24, può concedere proroghe al termine di cui al comma 3, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.

*Capo VII*

## VINCOLI ED ESTINZIONE ANTICIPATA

## Art. 30.

*Vincolo di residenza*

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 31, comma 5, il mutuatario deve occupare stabilmente l'abitazione finanziata e mantenerla la residenza per almeno cinque anni, decorrenti:

a) dalla data del contratto di mutuo, per i mutui erogati in unica soluzione;

b) dalla data del contratto definitivo di mutuo, per i mutui erogati in più soluzioni.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, comporta la revoca del finanziamento, con provvedimento del dirigente competente in materia di edilizia residenziale, la restituzione del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta, nonché il pagamento di una somma, a titolo di penale, pari a due semestralità comprensive di capitale ed interessi.

3. Si prescinde dal vincolo della residenza quando la stessa sia determinata da obblighi di legge.

4. Il mutuatario che contragga matrimonio dopo la stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo, può trasferire la propria residenza presso il coniuge anche prima della scadenza del termine previsto al comma 1. In tal caso, l'abitazione può essere locata a parenti o affini o a nuclei familiari aventi i requisiti per l'accesso ai benefici di cui alla legge regionale n. 76/1984.

## Art. 31.

*Estinzione anticipata*

1. Il mutuatario può estinguere anticipatamente il mutuo previo pagamento del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

2. L'estinzione anticipata, effettuata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo, comporta il versamento del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta, maggiorato di una somma, a titolo di penale, pari a due semestralità comprensive di capitale ed interessi.

3. L'estinzione anticipata effettuata nel periodo di preammortamento, comporta il rimborso delle somme erogate e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

4. Nell'ipotesi di espropriazione immobiliare, la giunta regionale può autorizzare l'estinzione anticipata da effettuarsi secondo le modalità previste al comma 1, anche nel caso in cui l'alienazione dell'abitazione oggetto di finanziamento sia perfezionata in forma extra-giudiziale.

5. La giunta regionale può autorizzare l'estinzione anticipata alle condizioni di cui al comma 1, l'alienazione e l'eventuale accollo del mutuo, anche prima della scadenza del termine indicato al comma 2, nel caso in cui il mutuatario attesti e documenti adeguatamente la necessità di trasferire la propria attività e la propria residenza fuori dal territorio regionale.

## Art. 32.

*Alienazione*

1. L'alienazione dell'abitazione finanziata è subordinata all'estinzione del mutuo, fatto salvo quanto previsto all'art. 33.

2. L'alienazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione anticipata del mutuo secondo le modalità indicate all'art. 31, comma 2.

3. Qualora un componente del nucleo familiare sia colpito da handicap motorio o da invalidità grave e l'abitazione oggetto di finanziamento sia certificata come inadeguata dal comune, sulla base dell'accertamento dei servizi competenti dell'azienda U.S.L., il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale può autorizzare, in alternativa, su richiesta del soggetto interessato:

a) l'alienazione dell'immobile finanziato e l'estinzione anticipata del mutuo alle condizioni di cui all'art. 31, comma 1, e la concessione di un nuovo mutuo di importo pari al capitale residuo, finalizzato all'acquisto, alla costruzione o al recupero di un'altra abitazione idonea a soddisfare le esigenze sopravvenute;

b) l'alienazione dell'immobile finanziato e l'estinzione anticipata del mutuo alle condizioni di cui all'art. 31, comma 1, e l'ammissione di una nuova domanda di mutuo, in deroga all'art. 9, comma 1, lettera f).

## Art. 33.

*Accollo*

1. Nell'ipotesi di alienazione effettuata dopo il decorso di cinque anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo, il mutuo può essere accollato in capo all'acquirente.

2. La richiesta di accollo, corredata del contratto preliminare di vendita registrato e della dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti indicati all'art. 9, commi 1 e 6, è presentata alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.

3. Ai fini dell'accollo, il reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato secondo le modalità indicate all'art. 10, è pari alla somma dei redditi conseguiti dal nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

4. L'accollo è autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.

5. Il piano di ammortamento del mutuo è ricalcolato al tasso agevolato applicabile alla fascia di reddito di appartenenza del nucleo familiare dell'acquirente, in vigore alla data del provvedimento di cui al comma 4.

#### Art. 34.

##### *Locazione e cessione in uso*

1. L'abitazione finanziata non può essere locata o ceduta in uso, anche gratuito, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo.

2. La locazione o cessione in uso, anche gratuito, in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione anticipata del mutuo secondo le modalità indicate all'art. 31, comma 2.

#### Art. 35.

##### *Casi di separazione dei coniugi e di divorzio*

1. Nell'ipotesi di separazione dei coniugi o di divorzio, l'intera proprietà dell'immobile finanziato può essere alienata ad un coniuge, con conseguente accollo del mutuo.

2. Nel caso di cui al comma 1, il coniuge non accollatario può, in deroga a quanto previsto all'art. 9, comma 1, lettera f), presentare domanda di mutuo dopo la sentenza di divorzio.

#### Art. 36.

##### *Successione*

1. Nell'ipotesi di successione non trovano applicazione i vincoli e le penali previsti agli articoli 30, commi 1 e 2, 31, comma 2, e 34.

2. Nell'ipotesi di successione del coniuge o dei figli privi di reddito inseriti nel nucleo familiare, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, la giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'art. 24, può autorizzare il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo sulla base del reddito imponibile del nucleo familiare riferito all'anno di apertura della successione.

#### Capo VIII

##### PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI

#### Art. 37.

##### *Provvidenze a favore degli emigrati*

1. Possono accedere ai finanziamenti disciplinati dal presente regolamento gli emigrati in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 (Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati), da ultimo modificata dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3.

2. Agli emigrati che rientrano per soggiorni temporanei nella Regione, possono essere concessi mutui per interventi di recupero parziale o totale di un'abitazione in proprietà; in tal caso l'importo massimo di mutuo concedibile è pari al 50 per cento dell'ammontare previsto all'art. 4, comma 2, e il relativo tasso di interesse è fissato nella misura prevista all'art. 11, comma 1, lettera b).

3. Gli emigrati che sono rientrati definitivamente dall'estero da non oltre cinque anni beneficiano delle agevolazioni previste all'art. 2 alle condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 9.

4. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di cui all'art. 8, comma 4.

#### Capo IX

##### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 38.

##### *Abrogazione di norme*

1. Il regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3, è abrogato.

#### Art. 39.

##### *Norme transitorie*

1. Ai fini dell'ammissione ai mutui, alle domande di mutuo presentate fino al 20 dicembre 2001, si applicano le disposizioni dei regolamenti vigenti al momento della presentazione della domanda.

2. Ai mutui concessi ai sensi dei regolamenti regionali, di seguito indicati, non erogati o erogati parzialmente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo:

- a) 22 aprile 1985, n. 1;
- b) 8 aprile 1986, n. 1;
- c) 28 luglio 1987, n. 1;
- d) 28 aprile 1988, n. 5;
- e) 23 dicembre 1989, n. 2;
- f) 23 agosto 1991, n. 2.

3. Il contratto di mutuo deve essere stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pena la revoca del finanziamento concesso.

4. Per i mutui che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino in fase di preammortamento, la parte mutuataria può optare per:

- a) il rimborso delle somme erogate, maggiorate degli interessi, al tasso in vigore al momento dell'estinzione anticipata, maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta;
- b) la stipulazione del contratto definitivo per un importo pari alle somme erogate, con conseguente revoca dell'importo residuo; al piano di ammortamento è applicato il tasso di interesse agevolato indicato nel contratto preliminare.

5. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la durata del preammortamento sia superiore a quarantotto mesi, l'estinzione anticipata o la stipulazione del contratto definitivo devono essere effettuate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la durata del preammortamento sia inferiore a quarantotto mesi, l'estinzione anticipata o la stipulazione del contratto definitivo devono essere effettuate entro sei mesi dalla data di scadenza dei quarantotto mesi.

7. La procedura di estinzione anticipata dei mutui concessi ai sensi dei previgenti regolamenti, qualora non sia ancora definita, è regolamentata ai sensi dell'art. 31, comma 2.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 maggio 2002

VIÉRIN

ALLEGATO A  
(Art. 21, comma 2)

DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI  
AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Residenza	Punti
1) Fino a cinque anni	0
2) Per ogni anno successivo maturato con un massimo di dieci punti:	
a) oltre 5 e fino a 15 anni	0,5 per ogni anno
b) oltre 15 e fino a 25 anni	0,3 per ogni anno
c) oltre 25 e fino a 35 anni	0,2 per ogni anno

*Composizione del nucleo familiare*

1) Per il coniuge	2
2) Per ogni figlio	2
3) Per ogni persona di oltre 65 anni	1
4) Per ogni altra persona (compreso il richiedente)	0,80
5) Nucleo composto da persona singola con meno di 35 anni	1,5
6) Presenza di un invalido nel nucleo familiare con invalidità:	
a) dal 60 all'80 per cento di invalidità	1
b) oltre 80 e fino al 100 per cento di invalidità	2
7) Persona sola con uno e più minori a carico	2
8) Coppie che abbiano contratto matrimonio nel biennio precedente la presentazione della domanda di mutuo	5

*Regime di occupazione di alloggio*

1) Richiedenti che acquistano l'alloggio occupato con contratto di locazione:	
a) da oltre cinque anni	5
b) da tre a cinque anni	3
2) richiedenti sottoposti, al momento della domanda di mutuo, a provvedimento di sfratto esecutivo non dovuto a morosità o ad altre inadempienze contrattuali	5
3) richiedenti che occupino in regime di locazione, con contratto registrato, da almeno due anni un alloggio:	
a) considerato improprio o antigienico	5
b) in condizione di sovraffollamento	3

*Reddito del nucleo familiare*

1) fino a euro 17.000,00.	3
2) oltre euro 17.000,00 e fino a euro 25.000,00	1,5
3) oltre euro 25.000,00	0
Ripresentazione della domanda di finanziamento in seguito ad esclusione dalla precedente graduatoria annuale per carenza di disponibilità finanziaria	4
Interventi di nuova costruzione e recupero con criteri propri della bioedilizia	2

02R0528

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2002, n. 8.

**Disciplina relativa ai dispensari farmaceutici.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 31 del 1° luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione regionale*

1. Per provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle stazioni di soggiorno, di cura e turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o, comunque, di interesse turistico esistenti sul territorio regionale, la giunta regionale autorizza l'apertura stagionale e la gestione dei dispensari farmaceutici previsti dal comma V dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, come sostituito dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, 362, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2.

Art. 2.

*Condizioni*

1. L'apertura stagionale dei dispensari farmaceutici è consentita nelle località con popolazione non superiore a 12.500 - dodocimilacinquecento - abitanti.

2. Per l'apertura e la gestione del singolo dispensario farmaceutico, di cui all'art. 1, l'autorizzazione viene rilasciata a condizione che la media giornaliera di presenze turistiche, riferita il mese di maggior afflusso dell'anno precedente e rilevata dalle aziende di promozione turistica, risulti superiore alle 2.500 unità.

3. Il limite di distanza tra i dispensari, o tra un dispensario e una farmacia, è fissato in metri duecento.

Art. 3.

*Inizio del procedimento*

1. Il procedimento per il rilascio della autorizzazione di cui all'art. 1, viene iniziato mediante formale motivata e documentata richiesta inoltrata alla giunta regionale dal comune interessato, con contestuale indicazione sia della prevista localizzazione territoriale del dispensario farmaceutico sia del farmacista avente titolo all'affidamento della gestione al sensi dell'art. 4.

2. L'azienda sanitaria locale, competente per territorio, è tenuta ad esprimere motivato parere in merito alla richiesta di cui al comma 1.

## Art. 4.

*Gestione*

Per l'affidamento della gestione del dispensario farmaceutico, di cui all'art. 1, sono, nell'ordine, preferiti:

a) il titolare o gestore provvisorio dell'unica farmacia esistente nel comune;

b) i titolari o gestori provvisori delle farmacie esistenti nel comune, interpellati in base alla ubicazione del dispensario o dei dispensari nell'ambito delle proprie sedi farmaceutiche. Nel caso che più dispensari ricadano in una stessa sede farmaceutica viene interpellato prioritariamente il titolare della sede, poi i titolari delle sedi limitrofe;

c) i titolari o gestori provvisori delle farmacie esistenti in comuni limitrofi, interpellati in base alla minore distanza della propria farmacia dalla località individuata per l'apertura del dispensario.

L'accettazione dell'incarico da parte del farmacista, avente titolo alla gestione, è acquisita dal comune interessato ed è prodotta per l'inizio del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 1.

Nell'affidamento della gestione è rispettato il limite di un dispensario stagionale per titolare o gestore provvisorio.

## Art. 5.

*Efficacia temporale*

1. L'autorizzazione, di cui all'art. 1, si intende rinnovata per la stagione turistica successiva se persistono le condizioni di cui all'art. 2 con il solo visto di rinnovo a cura del sindaco del comune.

2. La stagione turistica decorre dal 1° giugno e termina il 30 settembre di ogni anno.

## Art. 6.

*Norma transitoria*

1. I provvedimenti di autorizzazione dei dispensari farmaceutici, ordinari e stagionali, emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge, in forza dell'art. 1, comma 3, 4 e 5 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modifiche ed integrazioni, restano confermati per i soli dispensari ordinari fino alla definizione della pianta organica delle farmacie.

## Art. 7.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 21 giugno 2002

BASSOLINO

02R0543

## LEGGE REGIONALE 1° luglio 2002, n. 9.

**Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 32 dell'8 luglio 2002)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto*

1. In attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» la presente legge istituisce presso il consiglio regionale il comitato regionale per le comunicazioni, denominato CO.RE.COM, e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, al fine di assicurare a livello territoriale regionale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

2. Le disposizioni della presente legge si attengono agli indirizzi ed ai criteri individuati dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con deliberazione n. 52 del 28 aprile 1999, nonché al regolamento adottato dall'autorità, in applicazione della medesima norma, con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

## Art. 2.

*Natura*

1. Il CO.RE.COM. è organo di consulenza, gestione e garanzia della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

2. Il CO.RE.COM., oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

3. Il CO.RE.COM. è altresì, organo funzionale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

## Art. 3.

*Composizione*

1. Il CO.RE.COM. è costituito da nove componenti, compreso il presidente, scelti tra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati ed appositamente valutati.

2. Il presidente del CO.RE.COM. è eletto dal consiglio regionale con votazione segreta, separata da quella per l'elezione degli altri componenti, su una terna di nomi proposta dal presidente del consiglio regionale, d'intesa con il presidente della giunta regionale. Il *quorum* per l'elezione del presidente è quello della maggioranza dei due terzi dei presenti. Se non si raggiunge il *quorum* nelle prime due votazioni, si procede all'elezione con il *quorum* della maggioranza semplice. Gli altri componenti del CO.RE.COM. sono ugualmente eletti dal consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a cinque nomi, garantendo comunque l'elezione di tre componenti designati dalla minoranza. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i nominativi che hanno riportato pari numero di voti.

3. I componenti del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, restano in carica per l'intera legislatura e non sono rieleggibili consecutivamente. In sede di prima attuazione non viene applicato il criterio di non rieleggibilità.

4. Il CO.RE.COM., subito dopo l'insediamento, elegge, con votazione segreta ed a maggioranza dei suoi componenti, il vice presidente. A quest'ultimo compete sostituire il presidente in caso di assenza, di impedimento o di delega, nonché svolgere, le funzioni di presidente, in caso di anticipata cessazione dalla carica e fino all'elezione del nuovo presidente.

5. Il presidente del consiglio regionale informa l'autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CO.RE.COM.

6. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del comitato in carica.

7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CO.RE.COM., il consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinata del mandato del comitato. Al componente che subentra quando manca meno della metà alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità di cui al comma 3.

#### Art. 4.

##### *Incompatibilità*

1. La carica di componente del CO.RE.COM. è incompatibile con le seguenti funzioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) presidente di giunta regionale, componente di giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale;
- e) presidente, amministratore, componente di organismi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio azionista di imprese pubbliche e private, operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale che locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazioni di incompatibilità;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attiva con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente regionale.

2. Ciascun componente del CO.RE.COM. è tenuto a comunicare tempestivamente al presidente ed al presidente del consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che configurano cause di incompatibilità.

#### Art. 5.

##### *Decadenza*

1. Il presidente di componenti decadono se sopravviene nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4 e l'interessato non provvede a determinare la cessazione.

2. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal presidente del consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 1, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

3. I componenti del CO.RE.COM. decadono dall'incarico se non interviene, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al presidente, a tre sedute consecutive, ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

4. Il presidente del consiglio regionale procede alla contestazione sia d'ufficio, sia su segnalazione di cui al comma 1, nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.

5. Trascorso il termine di cui al comma 2, il presidente del consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento se la causa di decadenza risulta insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 1, rimossa;

b) provvede all'adozione del provvedimento di decadenza, dandone comunicazione al consiglio regionale.

6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al presidente del CO.RE.COM. ed all'autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.

#### Art. 6.

##### *Dimissioni*

1. Le dimissioni dei componenti il CO.RE.COM. sono presentate, tramite il presidente, al presidente del consiglio regionale che ne dà comunicazione al presidente della giunta regionale ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il presidente del consiglio regionale provvede, con le modalità di cui all'art. 3, alla sostituzione dei componenti dimissionari, informandone successivamente l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.

2. Per l'elezione dei componenti del CO.RE.COM. e del presidente non si applicano trasferimenti di competenza al presidente del consiglio.

#### Art. 7.

##### *Funzioni del presidente e del vice presidente*

1. Il presidente del CO.RE.COM.:

- a) rappresenta il comitato;
- b) convoca il comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede e ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate;
- c) cura i rapporti istituzionali con gli organi della Regione e con le autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice presidente.

#### Art. 8.

##### *Regolamento interno*

1. Entro un mese dall'insediamento, il CO.RE.COM. adotta un Regolamento interno che disciplina:

- a) la struttura organizzativa;
- b) le modalità di funzionamento;
- c) i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

#### Art. 9.

##### *Indennità e rimborsi*

1. Al presidente del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 40 per cento della indennità di carica spettante ai consiglieri regionali. Al vice presidente del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 35 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai componenti è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 30 per cento dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali. Detta indennità è decurtata del 5 per cento mensile, in caso di assenza non giustificata.

3. Ai componenti del CO.RE.COM., che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del comitato, è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i consiglieri regionali.

#### Art. 10.

##### *Struttura organizzativa*

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CO.RE.COM. si avvale di un'apposita sede istituita presso il consiglio regionale.

2. La dotazione organica della struttura di supporto all'attività del CO.RE.COM. è costituita con personale attualmente in servizio nei ruoli del consiglio regionale e da quello proveniente da altre amministrazioni dello Stato, così come previsto dall'art. 1, comma 14, della legge n. 249/1997, o da aziende pubbliche operanti nel campo delle telecomunicazioni, comunque dotati di alta professionalità.

3. Nelle more dell'individuazione delle sezioni e dei servizi con cui definire l'organizzazione delle funzioni del CO.RE.COM.; d'intesa con l'autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni ed in applicazione di quanto disposto dagli articoli 12 e 13, la struttura operativa del CO.RE.COM. è costituita dal personale del consiglio regionale attualmente in servizio ed assegnato al CO.RE.RAT.

#### Art. 11.

##### *Norma transitoria*

1. All'avvio dell'esercizio della propria attività, al CO.RE.COM. sono delegate le funzioni previste dall'art. 13 attraverso la stipula di apposite convenzioni.

2. In sede di prima applicazione, il consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'elezione dei membri del CO.RE.COM.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, se il consiglio non provvede con proprio atto legislativo, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con regolamento - in vigore fino a quando il consiglio regionale non approva una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in Campania - le politiche volte alla creazione, promozione o definizione di strumenti di sostegno alla realtà produttiva dell'informazione locale che facciano da volano allo sviluppo della comunicazione in Campania, e disciplina:

a) la possibile creazione di poli di produzione dell'informazione;

b) la politica degli investimenti strutturali e infrastrutturali finalizzati al miglioramento della logistica e dell'organizzazione dei centri di produzione;

e) le nuove iniziative editoriali nella fase iniziale della loro attività;

d) la creazione di un fondo di garanzia che consenta l'accesso al credito agli operatori del settore;

e) le iniziative e le strutture volte alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nel settore;

f) l'individuazione e la messa in opera di strumenti per l'acquisizione di servizi qualificati, se questi sono necessari al miglioramento dell'efficienza aziendale e della qualità dell'informazione;

g) la produzione di programma e servizi di informazione finalizzati alla diffusione pubblicitaria dell'immagine e dell'attività della Regione, da destinare alle agenzie giornalistiche radiotelevisive ed alle emittenti radio televisive che operano in ambito regionale in modo continuativo da almeno due anni con propria sede redazionale;

h) la regolamentazione delle risorse destinate alla pubblicità ed alla comunicazione istituzionale da parte delle pubbliche amministrazioni in Campania;

i) la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotelevisive per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente necessari;

l) il piano regionale per l'identificazione dei punti di vendita comunali destinati alla distribuzione in esclusiva della stampa quotidiana e periodica;

m) l'istituzione del registro regionale degli operatori della comunicazione, la iscrizione al quale è riservata alle imprese che operano nel settore dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dalla legge n. 249/1997, la cui produzione sia destinata per almeno il 90 per cento alla popolazione residente della Regione Campania ed il cui capitale sia detenuto per almeno il 75 per cento da soggetti residenti nella Regione stessa;

n) l'istituzione di un registro regionale per la quantificazione ed il controllo della spesa relativa alla pubblicità ed alla comunicazione istituzionale da parte degli enti locali campani e dei soggetti assimilabili.

4. Nelle more dell'elezione del CO.RE.COM. le funzioni proprie delegate sono esercitate dal CO.RE.RAT. ai cui membri si applicano le incompatibilità di cui all'art. 4, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa, e si corrisponde il trattamento economico previsto dell'art. 9.

5. A far data dall'attuazione di quanto previsto dal comma 2, la legge regionale 6 novembre 1991, n. 19, è abrogata.

#### Art. 12.

##### *Funzioni proprie*

1. Il CO.RE.COM. svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il consiglio e la giunta regionale in particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 1 e 2, della legge n. 249/1997 nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva, senza risorse pubblicitarie, di cui all'art. 3, comma 9, della legge 249/1997;

3) cura, su richiesta degli organi della Regione, analisi e ricerca a supporto dei provvedimenti che la Regione stessa adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazione operanti nel territorio regionale;

4) monitorizza l'utilizzazione della pubblicità degli enti di cui all'art. 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, presentando rapporti periodici;

5) predispone, su richiesta dei titolari dell'iniziativa legislativa analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o Regione ed istituzioni o organismi culturali o dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisivi e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socioeconomico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni e presenta rapporti periodici agli organi della Regione;

10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'ordine dei giornalisti, con l'associazione Stampa Campana, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le Pari Opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

b) funzioni gestionali:

1) cura la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale di cui all'art. 11, comma 3, lettera m);

4) consente, nelle more, l'utilizzo delle denominazioni attuali come risultanti dall'elenco delle imprese radio televisive locali e regola, per via autorizzazione, le modificazioni dei segni distintivi ad esse riferiti.

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni ed i dati di cui dispone, insieme con l'agenzia regionale per l'ambiente Campania - A.R.P.A.C. - e con gli altri organismi a ciò predisposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

## Art. 13.

*Funzioni delegate*

1. Il CO.RE.COM, svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997 e del regolamento adottato dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999. In particolare, sono delegate al CO.RE.COM, le seguenti funzioni di cui della legge n. 249/1997:

## a) funzioni consultive in materia di:

1) adozione del regolamento per l'istituzione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5;

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 7;

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di attività di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2;

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 10;

## b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5;

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 13;

## c) funzioni di vigilanza e controllo in materia di:

1) esistenza dei fenomeni di interferenze elettromagnetiche di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 3;

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 8;

3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15;

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 1;

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in ogni forma diffusa di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 3;

7) rispetto dei periodi minimi necessari per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4;

8) rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 6;

9) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 8;

10) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;

11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti di cui all'art. 2;

12) monitoraggio e verifica del rispetto delle norme di cui all'art. 19 della legge n. 223/1990 per le radio televisioni locali;

## d) funzioni istruttorie in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 10;

2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni ed utenti privati di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 10.

## Art. 14.

*Norma finanziaria*

1. Nella stipula delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 1, sono specificate le risorse assegnate dall'autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, così come previsto con delibera n. 52 del 28 aprile 1990 di cui all'art. 1, comma 2. Tali risorse sono iscritte sia nell'entrata che nella spesa del bilancio di previsione della Regione Campania per gli anni corrispondenti.

2. Le spese per gli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 9, sono iscritte nel bilancio del consiglio regionale.

3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12, le spese per il funzionamento del CO.RE.COM. sono a carico del consiglio regionale ed iscritte, con apposita dotazione, nel bilancio del consiglio regionale, in sostituzione dello stanziamento previsto per il funzionamento del CO.RE.RAT.

## Art. 15.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 1° luglio 2002

BASSOLINO

02R0544

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2002, n. 10.

**Norme per il piano regionale sanitario per il triennio 2002-2004.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania numero speciale del 18 luglio 2002).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*O g g e t t o*

1. La Regione Campania, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, art. 30 ed al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, art. 1, comma 13, in coerenza con le previsioni del piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, approva le norme per il piano sanitario regionale per il triennio 2002-2004.

## Art. 2.

*Efficacia e durata*

1. Le indicazioni contenute nella presente legge e nel piano sanitario regionale, approvato con deliberazione di consiglio regionale n. 129/3 del 20 giugno 2002, hanno valore vincolante per l'attività programmatica di indirizzo ed amministrativa esercitata, nell'ambito della rispettiva sfera di competenza, dalla giunta regionale e dalle aziende sanitarie.

2. L'efficacia del piano 2002-2004 è prorogata fino all'entrata in vigore del nuovo piano sanitario regionale che la giunta regionale approva, quale proposta al consiglio, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di vigenza del precedente.

## Art. 3.

*Conformità*

1. Il Piano sanitario regionale è attuato nel rispetto della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7.

## Art. 4.

*Finalità*

1. Il Piano sanitario regionale persegue le seguenti finalità.

a) la promozione e la tutela della salute fisica, psichica e sociale, individuale e collettiva, mediante interventi rivolti alla rimozione delle cause di nocività, di disagio e di malattia;

a) l'erogazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza che, superando le disuguaglianze sociali e lo squilibrio tra domanda ed offerta di servizi sociosanitari nelle diverse aree del territorio regionale, garantiscano ai cittadini uguali opportunità di accesso alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dalle strutture pubbliche, private e del privato sociale, accreditate;

c) una più elevata efficacia e produttività delle prestazioni rese dal servizio sanitario regionale, attraverso il miglioramento della qualità delle stesse e la razionalizzazione dell'uso delle risorse da perseguire con misure ed atti concreti, idonei all'eliminazione di aree di spreco e di inefficienza;

d) l'umanizzazione dell'assistenza erogata attraverso interventi di riqualificazione delle strutture sanitarie, di riorganizzazione dei servizi e di valorizzazione del rapporto medico-paziente;

e) la promozione di politiche integrate per la salute attraverso la realizzazione di un coordinamento intersettoriale, programmatico ed organizzativo, per il perseguimento di strategie comuni utili ad incidere su quei determinanti della salute che esulano dalla sfera di intervento del sistema dei servizi sanitari.

## Art. 5.

*Carta del diritto alla salute*

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, emana la carta del diritto alla salute del cittadino campano nella quale sono definiti i livelli essenziali di assistenza garantiti dalla Regione Campania.

## Art. 6.

*Obiettivi generali e specifici*

1. Con il piano la regione Campania persegue i seguenti obiettivi generali:

a) la promozione di comportamenti e stili di vita in grado di favorire la salute ed in particolare:

1) la promozione di una sana alimentazione;

2) la prevenzione e la riduzione del danno derivante dall'abuso di tabacco ed alcool, nonché la promozione delle attività di recupero sociale dei tabagisti e degli alcoolisti;

3) la promozione e la tutela di una corretta attività fisica, intesa non solo come mera competizione sportiva elitaria, ma come strumento indispensabile per il raggiungimento ed il mantenimento del benessere individuale e sociale;

b) la riduzione della mortalità e morbilità per malattie dell'apparato circolatorio e neoplasie maligne;

c) la riduzione della mortalità e morbilità per diabete mellito;

d) la riduzione della mortalità e morbilità per malattie infettive prevenibili e per cirrosi epatica;

e) il rafforzamento della prevenzione nei luoghi di lavoro per la conseguente riduzione della mortalità e dell'invalidità per infortuni sul lavoro e per malattie professionali;

f) il miglioramento del contesto ambientale con riferimento alla qualità dell'aria e dell'acqua, alla prevenzione dei danni derivanti dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, nonché alla realizzazione di un adeguato sistema di smaltimento dei rifiuti, basato sulla loro riduzione e sulla raccolta differenziata che elimini ogni forma di nocività;

g) il rafforzamento della prevenzione degli incidenti stradali, domestici e sportivi;

h) il rafforzamento della tutela della salute nelle varie fasi della vita, fin dall'inizio, dei soggetti deboli e non autosufficienti e la riduzione della mortalità, della morbilità e dell'invalidità susseguenti a cause sociali ed a condizioni di disagio ed emarginazione;

i) la prevenzione ed il contrasto dell'uso di sostanze psicotrope;

l) la promozione di una politica che favorisca un incremento responsabile della natalità al fine di un armonico ricambio generazionale;

m) il miglioramento ed il potenziamento delle attività relative ad aree prioritarie e critiche con riguardo:

1) ai trapianti di organo;

2) alla riabilitazione;

3) alla prevenzione e alla sorveglianza delle malattie genetiche delle patologie rare e delle malformazioni;

4) all'assistenza ospedaliera al parto;

5) alla prevenzione e cura delle malattie sessualmente trasmesse e delle patologie comportamentali della coppia;

6) alla prevenzione ed alla cura dei disturbi del comportamento alimentare;

7) alla sanità pubblica veterinaria;

8) al sangue ed emocomponenti.

2. L'esplicitazione degli obiettivi generali di cui al precedente comma è contenuta nel punto 4 del Piano.

3. Per il triennio 2002-2004, nell'ambito degli obiettivi generali di cui al comma precedente sono individuati, quali obiettivi specifici, i seguenti progetti obiettivo regionali;

a) prevenzione della mortalità e delle complicanze delle malattie cardio e cerebrovascolari;

b) prevenzione delle malattie oncologiche attraverso la realizzazione di programmi di diagnosi precoci;

e) prevenzione delle malattie dismetaboliche;

d) potenziamento dell'assistenza alle malattie neurologiche;

e) sperimentazione di un sistema di monitoraggio della spesa indotta dall'attività prescrittiva in ambito distrettuale, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 86;

f) analisi della migrazione sanitaria interregionale e degli interventi finalizzati a ridurre l'incidenza;

g) organizzazione di una rete diagnostico-assistenziale per i disturbi nel comportamento alimentare e per la nutrizione artificiale e dietetica;

h) miglioramento tecnico organizzativo delle attività trasfusionali finalizzato all'autosufficienza, all'efficienza ed alla sicurezza trasfusionale;

i) sostegno e sperimentazione di nuovi modelli socio-assistenziali intesi come integrazione economico-funzionale tra pubblico e privato.

4. La giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle previsioni del piano, i contenuti dei progetti obiettivi di cui al comma 3 compatibili con le risorse economiche ed emana le linee di indirizzo cui le aziende sanitarie si attengono per la realizzazione dei progetti stessi.

#### Art. 7.

##### *Azioni strategiche*

1. Gli obiettivi generali di cui all'art. 6 sono perseguiti dalla giunta regionale e dalle aziende sanitarie, nell'ambito delle rispettive competenze, attraverso le azioni strategiche al cui agli articoli 8, 9, 10, 12 e 14.

2. La specificazione dettagliata delle azioni strategiche, cui si riferiscono le aziende sanitarie nell'elaborazione dei piani attuativi locali, è contenuta nel punto 5 del Piano.

#### Art. 8.

##### *Sviluppo del sistema informativo regionale*

1. Lo sviluppo delle funzioni regionali in materia di sistemi informativi è finalizzato a migliorare la conoscenza e l'analisi della domanda sanitaria, oltre che la conoscenza e l'analisi dell'offerta di servizi. A tal fine, sono preventivamente realizzati i seguenti interventi:

a) trasmissione delle informazioni necessarie ai diversi livelli del governo da effettuare in appositi protocolli cui si attengono tutte le strutture pubbliche e private;

b) attribuzione di incentivi allo sviluppo di sistemi informativi aziendali per migliorare la qualità delle informazioni a disposizione del servizio sanitario regionale;

c) predisposizione di programmi a livello regionale adottati di intesa con le aziende sanitarie locali e con i servizi specialistici competenti per l'attivazione di servizi di telemedicina;

d) realizzazione della carta sanitaria personale da rilasciare a ciascun cittadino residente nella Regione, nella quale inserire tutti i dati personali di ciascun soggetto presenti presso tutte le A.S.L. della regione e che contenga le informazioni essenziali relative allo stato di salute - patologie gravi, gruppo sanguigno, allergie.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 costituisce passaggio fondamentale per lo sviluppo del sistema informativo sanitario regionale, quale insieme di strutture, strumenti ed attività, orientato:

a) alla definizione dei bisogni informativi dei diversi utilizzatori;

b) al potenziamento dei sistemi informativi sanitari aziendali e delle connessioni in rete;

c) all'integrazione tra i diversi sistemi informativi sanitari aziendali, regionali e nazionali anche attraverso l'adozione di protocolli di raccolta ed elaborazione dati che soddisfino le esigenze locali e che siano compatibili con le necessità informative centrali;

d) alla valorizzazione e diffusione del patrimonio del sistema informativo sanitario regionale per le necessità di programmazione delle attività dei presidi, dei servizi sanitari e socio-sanitari, e di controllo della loro efficienza ed efficacia.

#### Art. 9.

##### *Riqualificazione della rete territoriale*

1. La riorganizzazione della rete territoriale si realizza attraverso:

a) la valorizzazione ed il potenziamento del ruolo centrale del distretto nell'ambito delle politiche sanitarie;

b) la valorizzazione dell'integrazione socio-sanitaria quale condizione essenziale per il miglioramento dell'efficacia delle prestazioni erogate;

c) l'attivazione ed il potenziamento dei dipartimenti quali strutture organizzative capaci di garantire l'unitarietà degli interventi tesi a soddisfare i bisogni dei cittadini.

2. Il reale decentramento delle attività sanitarie e socio-sanitarie sul territorio si promuove attraverso:

a) il riconoscimento al distretto di una autonomia tecnico-gestionale ed economico finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda sanitaria;

b) il riconoscimento del distretto quale ambito territoriale ed organizzativo dell'azienda sanitaria per l'integrazione delle attività di assistenza sanitaria extraospedaliera con quelle sociali;

c) il riconoscimento del distretto quale ambito della partecipazione dei cittadini e degli operatori, a tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo ed alla valutazione dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo n. 229/1999, art. 14, comma 2

3. Le azioni rivolte a realizzare una integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sono:

a) la definizione degli indirizzi organizzativi e l'entità delle risorse da assegnare ai distretti nei piani attuativi locali delle aziende e sanitarie;

b) l'adozione annuale del programma delle attività territoriali per l'individuazione e la localizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari e, la corretta determinazione delle risorse per l'integrazione socio-sanitaria;

c) le intese programmatiche, a livello distrettuale, tra le direzioni generali delle aziende sanitarie e le rappresentanze dei comuni con obbligatoria verifica delle risorse economiche disponibili per il conseguimento dell'intesa.

4. L'individuazione ed il numero dei dipartimenti tiene conto:

a) degli obiettivi che l'azienda si propone di perseguire;

b) della complessità dell'azienda;

c) della estensione dell'ambito territoriale e delle caratteristiche geomorfologiche;

d) del numero di strutture complesse presenti.

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi, le aziende sanitarie adottano modalità organizzative congruenti con i principi ed i criteri direttivi per il'adozione dell'atto aziendale emanato dalla giunta regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, art. 3, comma 1-bis, così come introdotto dal decreto legislativo n. 229/1999, art. 3.

#### Art. 10.

##### *Revisione della rete ospedaliera*

1. La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, quale proposta al consiglio regionale, un nuovo piano regionale ospedaliero per la revisione della rete ospedaliera campana e per la conseguente rideterminazione del fabbisogno regionale dei posti letto pubblici e privati. Tale revisione è finalizzata ad una più qualificata assistenza ospedaliera, ad una più efficace utilizzazione delle risorse, anche finanziarie, in relazione al bisogno, della popolazione, all'attivazione di procedure di preospedalizzazione atte a ridurre i tempi di ricovero in ospedale, nonché all'adozione di misure idonee per una utilizzazione degli ospedali appropriata al ruolo che essi svolgono nella rete ospedaliera.

2. La revisione di cui al comma 1 è effettuata sulla base:

a) dell'indice dei posti letto pubblici e privati programmati dalle aziende sanitarie in attuazione del Piano regionale ospedaliero, approvato con legge regionale 26 febbraio 1998, n. 2;

b) della progressiva attivazione del day surgery demandata alle aziende sanitarie, sulla base delle caratteristiche delle strutture erogatrici delle prestazioni, delle procedure chirurgiche, eseguibili in day surgery e delle modalità organizzative di tale attività, individuate dalla giunta regionale;

c) della riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali ed in regime di ricovero secondo i criteri definiti dalla giunta regionale per la determinazione dei tempi di attesa massimi e per la corretta gestione delle liste;

d) dell'integrazione ospedale - territorio; da realizzarsi attraverso:

1) una maggiore capacità di risposta del Distretto alla domanda di prestazioni;

2) una più appropriata risposta dell'ospedale, anche in relazione alle variazioni del quadro epidemiologico ed alle innovazioni diagnostico-assistenziali;

3) una migliore integrazione tra le due funzioni.

3. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, attraverso protocolli annuali di intesa, adottati previa acquisizione del parere di un collegio composto dai responsabili di dipartimento, dal direttore amministrativo e da quello sanitario di ciascuna azienda interessata, realizzano la rete dei servizi ospedalieri e territoriali, intesa quale integrazione e collegamento funzionale tra le strutture, allo scopo di assicurare al cittadino l'appropriatezza del percorso assistenziale attraverso l'erogazione delle prestazioni in forma coordinata ed adeguata alla complessità delle stesse.

#### Art. 11.

##### *Strumenti di governo della spesa sanitaria*

1. La giunta regionale, attraverso l'emanazione di appositi regolamenti, attua le strategie di intervento per ripianare l'attuale disavanzo della spesa con riguardo alla disciplina:

a) dei procedimenti di redazione dei budget e dei centri di responsabilità amministrativa;

b) degli obiettivi e dei risultati, in termini quantitativamente misurabili, che si intendono raggiungere;

c) delle risorse diverse da quelle regionali che si prevede di impiegare;

d) dei soggetti responsabili delle singole iniziative e delle loro fasi;

e) delle modalità per la verifica del conseguimento degli obiettivi;

f) della localizzazione territoriale degli interventi;

g) della durata dei modi, dei tempi di attuazione e delle funzioni di spesa relative ai singoli esercizi;

h) dei procedimenti sul controllo della regolarità contabile.

2. Le spese per il piano sanitario 2002-2004 trovano copertura nel bilancio pluriennale della Regione a legislazione vigente.

#### Art. 12.

##### *Governo e controllo della spesa*

1. Al fine di assicurare i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, le aziende sanitarie improntano le attività di competenza, sia in quanto produttrici dirette di assistenza, sia in quanto acquirenti di prestazioni erogate da soggetti terzi accreditati, al principio della esclusiva finalizzazione, nell'utilizzo delle risorse, al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario regionale.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite con interventi rivolti a:

a) eliminare duplicazioni strutturali ed organizzative nell'area dei servizi e delle attività di supporto, al fine di rendere effettivamente alternativo l'affidamento a terzi;

b) dimensionare la capacità produttiva in funzione dell'effettivo livello di domanda prevedibile, a seguito della definizione del piano annuale delle prestazioni e degli accordi contrattuali, di cui al decreto legislativo n. 502/1992, art. 8-*quinquies*, così come introdotto dal decreto legislativo n. 229/1999, art. 8;

c) eliminare fenomeni di auto domanda, sia nell'area delle attività assistenziali, sia in quella delle attività connesse all'esercizio di funzioni a rilevanza pubblicistica;

d) individuare, con obbligo di rendicontazione separata e verifica di risultato, le risorse da destinare al miglioramento qualitativo dell'assistenza erogata dai presidi a gestione diretta;

e) realizzare, sulla base di criteri e direttive emanate dalla giunta regionale, un sistema di monitoraggio delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate in modo da garantirne l'efficacia e l'appropriatezza;

f) attivare modalità nella gestione degli acquisti di beni e servizi secondo i principi e criteri, definiti dalla giunta regionale con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 5;

g) coordinare la razionalizzazione delle risorse umane nelle aziende ospedaliere, con la realizzazione dei dipartimenti.

3. La giunta regionale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1:

a) definisce una politica tariffaria funzionale alla promozione di quelle prestazioni ed attività che, per efficacia assistenziale e costo, massimizzano il perseguimento degli obiettivi di salute del piano sanitario regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;

b) adotta un sistema tariffario di remunerazione secondo le tipologie di struttura e di attività definite in sede di accreditamento istituzionale, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, art. 8-*quater*, così come introdotto dal decreto legislativo n. 229/1999, art. 8, ferme restando le competenze dello Stato in materia di determinazione dei costi standard di produzione e delle tariffe massime applicabili per le prestazioni assistenziali;

c) emana criteri e direttive per la realizzazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 2, lettera e);

d) attiva modalità e procedure nella gestione degli acquisti di beni e servizi secondo i principi ed i criteri, definiti con l'atto di cui all'art. 9, comma 5.

4. Le aziende sanitarie si dotano, in coerenza con il quadro normativo nazionale, di adeguati strumenti di controllo finalizzati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa controllo di regolarità amministrativa e contabile;

b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati controllo di gestione;

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale valutazione della dirigenza;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, valutazione e controllo strategico;

e) rilevare la conformità e la finalizzazione dei comportamenti dei soggetti che, ad ogni titolo, esercitano funzioni o erogano prestazioni nell'ambito del Servizio sanitario, al perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano sanitario regionale, controllo esterno.

#### Art. 13.

##### *Certificazione dei bilanci*

1. Le aziende sanitarie sottopongono i propri bilanci alla valutazione di società di certificazione di riconosciuto prestigio internazionale.

#### Art. 14.

##### *Formazione, qualità e ricerca*

1. Il sostegno ai processi di innovazione ed alle azioni di adeguamento ai mutamenti determinati dalla evoluzione della domanda sanitaria e dalle conoscenze scientifiche e tecnologiche si realizza attraverso:

a) la formazione specifica e continua degli operatori sanitari;

b) la promozione della qualità;

c) la valorizzazione delle risorse umane.

2. I percorsi e le azioni formative, a livello aziendale, sono elaborati in coerenza con gli obiettivi nazionali e regionali. In particolare:

a) si fondano su adeguate analisi relative al bisogno formativo delle diverse figure professionali;

b) riproducono in sede formativa le radici dei problemi e coinvolgono le responsabilità professionali chiamate a risolverli;

c) contengono parametri indicatori capaci di verificare nel tempo l'effettiva traduzione operativa di quanto offerto;

d) si rivolgono congiuntamente a tutti i destinatari interessati se i cambiamenti ed i risultati attesi dalla formazione riguardano problemi complessi ed aree organiche di servizio.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le aziende sanitarie vincolano annualmente l'uno per cento del monte salari a sostegno delle iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori sanitari.

4. La qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini è assicurata da parte delle aziende sanitarie attraverso:

a) la definizione della missione aziendale e della politica della qualità dell'azienda — piano qualità aziendale — coerenti con i programmi regionali;

b) l'istituzione di strutture, staff, comitati, commissioni, uffici e servizi, con particolari responsabilità nella programmazione delle attività di miglioramento della qualità;

c) l'offerta di interventi formativi a tutti gli operatori dell'Azienda sanitaria sul miglioramento della qualità;

d) l'individuazione di adeguate risorse umane, tecnologiche ed economiche per il miglioramento della qualità.

5. La gestione delle risorse umane nelle aziende sanitarie, quale elemento strategico che influisca direttamente sulla quantità e qualità dell'assistenza, è orientato:

a) al superamento delle visioni settoriali, centrate su interessi particolari di singoli profili professionali;

b) alla responsabilizzazione individuale e di gruppo, nel caso di prestazioni integrate;

c) alla flessibilità dell'impiego;

d) all'utilizzo di sistemi premianti.

6. Per il raggiungimento degli obiettivi elencati nel comma 5, le aziende sanitarie si attengono ai principi ed ai criteri direttivi emanati dalla giunta regionale con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 5.

7. È istituita la commissione regionale per la ricerca sanitaria, con il compito di formulare proposte per la programmazione, il coordinamento e la valutazione degli interventi nel campo della ricerca finalizzata biomedica e di quella finalizzata al miglioramento dei servizi sanitari, composta da:

a) un dirigente dell'area generale di coordinamento Piano sanitario regionale dell'assessorato alla sanità;

b) un dirigente dell'area generale di coordinamento - assistenza sanitaria - dell'assessorato alla sanità;

c) il direttore generale dell'agenzia regionale sanitaria - ARSAN;

d) il direttore generale dell'agenzia regionale per la protezione ambiente Campania ARPAC;

e) un rappresentante designato dalla facoltà di medicina dell'Università Federico II di Napoli;

f) un rappresentante designato dalla facoltà di medicina della II Università di Napoli;

g) un rappresentante designato dall'Istituto superiore di sanità;

h) sei esperti di cui tre designati dall'assessore regionale alla sanità e tre dal presidente della quinta commissione consiliare.

La costituzione della commissione di cui al comma 7 e le sue modalità di funzionamento sono definite dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 15.

##### *Pianificazione attuativa*

1. Il Piano sanitario regionale trova attuazione attraverso la programmazione sanitaria aziendale. L'atto in cui si esprime la programmazione sanitaria aziendale è il piano attuativo locale.

2. La giunta regionale:

a) indirizza la formazione dei piani attuativi locali anche attraverso l'emanazione di linee guida a carattere tecnico operativo e di schemi tipo per la redazione degli elaborati, sentita la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all'art. 20;

b) controlla la conformità dei piani attuativi alle disposizioni del piano sanitario regionale;

c) verifica la corrispondenza dei risultati raggiunti dalle aziende con quelli previsti dai piani attuativi locali.

3. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione attraverso il quale le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli di pareggio di bilancio, regolano le proprie attività su base triennale nell'arco temporale di vigenza del piano sanitario regionale.

4. Il piano attuativo, da articolarsi in programmi annuali di attività, definisce:

a) gli obiettivi di salute e quelli relativi alle aree prioritarie e critiche previsti dall'art. 6 riferiti all'ambito territoriale di pertinenza e alle proprie strutture;

b) le iniziative da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi individuati secondo le indicazioni contenute negli art. 8, 9, 10, 12 e 14 e nel piano;

c) gli strumenti ed i sistemi per il controllo quali-quantitativo dei risultati.

#### Art. 16.

##### *Procedure di proposta, adozione ed approvazione del piano attuativo locale*

1. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria, sentite le organizzazioni sindacali e il comitato di partecipazione di cui all'art. 21, approva il piano attuativo locale ed il programma del primo anno di attività entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli anni successivi, il programma di attività è approvato entro il 1° gennaio;

3. Il piano attuativo ed il programma annuale, adottati seguendo le procedure previste dalla legge regionale n. 32/1994, art. 35, sono trasmessi, nei successivi trenta giorni, alla giunta regionale.

4. Il piano attuativo locale ed il programma annuale di attività dell'Azienda ospedaliera sono trasmessi, per le finalità previste dalla legge regionale n. 32/1994, art. 35, comma 2, al sindaco del comune capoluogo della provincia in cui l'Azienda è situata.

5. Il piano attuativo ed il programma annuale sono efficaci dopo l'approvazione da parte della giunta regionale nei termini previsti dalla legge regionale n. 32/1994, art. 35, commi 4 e 5, e dai commi che seguono.

6. La giunta regionale verifica la conformità del piano attuativo locale e del programma annuale con il piano sanitario regionale. In caso di difformità, li rinvia all'Azienda con osservazioni e con obbligo di adeguamento.

7. I provvedimenti rinviati si adeguano alle osservazioni formulate dalla giunta regionale.

8. Limitatamente ai provvedimenti di cui al comma 7, il termine di quindici giorni previsto dalla legge regionale n. 32/1994, art. 35, comma 5, è fissato in quaranta giorni.

9. La deliberazione della giunta regionale con la quale il piano attuativo locale è approvato nella sua formulazione definitiva è trasmessa all'Azienda per i conseguenti provvedimenti attuativi ed è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

#### Art. 17.

##### *Interventi sanzionatori*

1. Nei casi di mancata presentazione da parte delle aziende sanitarie del piano attuativo locale e dei piani annuali nei termini prescritti dall'art. 16, commi 1 e 2, o di manifesta inattuazione nella realizza-

zione del piano attuativo locale, ricorrono i gravi motivi previsti dal decreto legislativo n. 502/1992, art. 3-bis, comma 7, così come introdotto dal decreto legislativo n. 229/1999, art. 3.

#### Art. 18.

##### *Relazione sanitaria*

1. Le aziende sanitarie predispongono e trasmettono alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sanitaria contenente la sintesi dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate dal sistema informativo in ordine:

- a) alle condizioni di salute della popolazione;
- b) all'attività dei distretti, dei presidi, dei dipartimenti e dei Servizi;
- c) alla situazione economico-finanziaria;
- d) allo stato di attuazione dei piani attuativi con la indicazione degli strumenti e dei sistemi utilizzati per la misurazione dei risultati raggiunti.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno la giunta regionale predispone la relazione sanitaria regionale e la presenta al consiglio regionale, che fa osservazioni e proposte per l'anno successivo.

3. La relazione regionale è formulata sulla base delle relazioni sanitarie delle aziende sanitarie e contiene la verifica e la valutazione dello stato di attuazione del piano sanitario regionale.

#### Art. 19.

##### *Aggiornamento del piano attuativo locale*

1. Entro il termine previsto dall'art. 18, comma 1, le aziende sanitarie trasmettono alla giunta regionale proposte di modifica dei rispettivi piani attuativi locali.

2. Le proposte di modifica sono adottate dal direttore generale dell'Azienda sanitaria ed approvate dalla giunta regionale con le procedure previste dall'art. 16.

#### Art. 20.

##### *Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale*

1. È istituita la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria quale organo consultivo del consiglio e della giunta regionale.

2. La Conferenza esprime parere obbligatorio:

- a) sulla proposta di piano sanitario regionale;
- b) sulle proposte di atti di rilievo regionali riguardanti l'alta integrazione socio-sanitaria;
- c) sugli atti di concertazione di rilievo regionale tra Regione e aziende sanitarie;
- d) sugli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla giunta regionale per l'elaborazione dei piani attuativi locali delle aziende sanitarie;
- e) sulle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria e socio-sanitaria;
- f) sugli atti della Regione in materia di integrazione tra politiche sanitarie e politiche ambientali;
- g) sui provvedimenti della giunta regionale relativi alle aziende ospedaliere, nei casi previsti dal decreto legislativo n. 502/1992, art. 3-bis, commi 6 e 7, così come introdotto dal decreto legislativo n. 229/1999, art. 3, fatti salvi i casi di particolare gravità ed urgenza, in presenza dei quali si prescinde dal parere.

3. La giunta regionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, e dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, si avvale del concerto della conferenza per determinare gli obiettivi, le funzioni ed i criteri di erogazione e di finanziamento delle prestazioni socio-sanitarie e del concorso della Conferenza stessa per coordinare gli interventi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali e dei comuni, al fine di garantirne l'uniformità dei comportamenti e di vigilare sul rispetto delle direttive impartite.

4. La Conferenza approva annualmente un documento di valutazione sullo stato dell'organizzazione e dell'efficacia dei servizi sanitari e socio-assistenziali che è trasmesso alla giunta regionale ed al consiglio regionale, i quali fanno osservazioni e adottano provvedimenti consequenziali in caso di relazione che denoti un andamento negativo dell'azione amministrativa.

5. La Conferenza è presieduta dall'assessore regionale alla sanità ed ha la seguente composizione:

- a) l'assessore regionale ai rapporti con il sistema delle autonomie;
- b) l'assessore regionale alle politiche sociali;
- c) l'assessore regionale all'ambiente;
- d) il presidente della quinta commissione consiliare;
- e) il sindaco del comune, nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda sanitaria è coincidente;
- f) i presidenti dei comitati di rappresentanza delle conferenze dei sindaci, di cui alla legge regionale n. 32/1994, art. 20, nei casi in cui l'ambito territoriale dell'Azienda sanitaria comprenda più comuni;
- g) tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI, su designazione dell'associazione;
- h) un rappresentante dell'unione regionale province italiane - URPI, su designazione dell'associazione.
- i) i presidi delle facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Federico II e della II Università di Napoli;
- l) il direttore generale dell'ARSAN;
- m) il direttore generale dell'ARPAC.
- n) un dirigente dell'area generale di coordinamento - piano sanitario regionale dell'assessorato regionale alla sanità;
- o) un dirigente dell'area generale di coordinamento - assistenza sanitaria dell'assessorato regionale alla sanità;
- p) tre esperti designati dall'assessore regionale alla sanità;
- q) l'assessore regionale al bilancio.

6. Ai fini dell'espressione del parere nelle materie di cui alla lettera b), e) ed f) del comma 2, la conferenza è integrata dai presidenti delle province.

7. Ai fini dell'espressione del parere sui provvedimenti di cui alla lettera g) del comma 2, la conferenza è integrata dal sindaco del comune capoluogo in cui è ubicata l'Azienda ospedaliera.

8. La costituzione della conferenza e le sue modalità di funzionamento sono definite dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 21.

##### *Il comitato di partecipazione*

1. Le aziende sanitarie locali, su proposta delle associazioni di tutela dei diritti del cittadino e del volontariato presenti nell'ambito territoriale aziendale e d'intesa con le medesime, istituiscono il comitato di partecipazione per la verifica ed il controllo, del funzionamento delle strutture e dei servizi sanitari e socio-sanitari, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, art. 14, e successive modifiche ed integrazioni, e ne disciplinano il funzionamento.

2. Il comitato di partecipazione dell'Azienda sanitaria locale esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'azienda o delle aziende ospedaliere indicate nel territorio. In tali casi, la costituzione ed il regolamento del comitato sono definiti d'intesa anche con l'azienda ospedaliera o con le aziende ospedaliere interessate.

3. Il comitato di partecipazione ha funzione consultiva e presenta istanze e proposte; esso riceve la documentazione relativa al funzionamento dei servizi e delle strutture, secondo le procedure definite nel regolamento e collabora con le aziende sanitarie per l'individuazione delle modalità di raccolta e di analisi dei segnali di disservizio.

4. I componenti del comitato di partecipazione non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso di eventuali spese giustificate e documentate.

5. Il comitato ha diritto ad un budget, definito sulla base del programma annuale di attività dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale, d'intesa con l'azienda o le aziende ospedaliere che insistono nell'ambito territoriale e che concorrono alla spesa.

6. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale mette a disposizione del comitato una sede con la strumentazione necessaria minima.

#### Art. 22

##### *Norma finanziaria*

Al finanziamento del piano sanitario si provvede:

a) con le risorse corrispondenti alle quote assegnate alla Regione, che risultano dal riparto dei fondi destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 83, comma 1;

b) con le entrate derivanti dalla mobilità sanitaria interregionale;

c) con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale finanziati con risorse, proprie della Regione;

d) con gli stanziamenti specificamente iscritti nel bilancio regionale derivanti da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata;

e) con le risorse derivanti dagli avanzi di amministrazione delle aziende sanitarie, secondo i criteri definiti dalla giunta regionale;

f) con le risorse derivanti da alienazioni patrimoniali delle aziende sanitarie;

g) con le entrate dirette delle aziende sanitarie.

#### Art. 23.

##### *Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 11 luglio 2002

BASSOLINO

02R0616

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2002, n. 24.

**Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare. (Disegno di legge collegato alla legge finanziaria regionale 2002).**

*(Pubblicata nel suppl. straord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria numero 12 del 1° luglio 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE

#### Art. 1.

##### *Ambito di applicazione*

1. La Regione, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo al settore agricolo e di promuovere la rigenerazione del settore primario, sostiene i sistemi produttivi, le imprese e gli operatori, tenendo anche conto delle attività agricole multifunzionali, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute negli «orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» C/2000-28/02, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - serie C 28 del 1° febbraio 2000.

#### Art. 2.

##### *Investimenti nelle aziende agricole ed agroalimentari*

1. La giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole ed agroalimentari.

2. Gli aiuti di cui al precedente comma 1, possono avere le seguenti finalità:

a) investimenti nelle aziende agricole, compresi i casi speciali contemplati nei citati orientamenti;

b) investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

c) investimenti nel settore agroalimentare.

#### Art. 3.

##### *Aiuti alle attività di servizio e supporto ai sistemi produttivi*

1. La giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi. Gli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi possono avere le seguenti finalità:

a) costituzione, avviamento e ampliamento delle forme organizzate dei produttori agricoli e zootecnici;

b) sviluppo delle produzioni agricole di qualità;

c) servizi di assistenza tecnica;

d) aiuti per lo svolgimento di attività di servizi da parte delle imprese agricole, nei confronti delle altre imprese e delle pubbliche amministrazioni.

## Art. 4.

*Aiuti nel settore veterinario e sanitario*

1. Sono finanziabili programmi di prevenzione o di eradicazione in conformità ai principi applicati in materia di lotta contro le malattie degli animali di cui alla decisione 90/424/CE del consiglio, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee - serie L 224 del 18 agosto 1990.

2. Gli aiuti possono riguardare azioni di prevenzione e compensazioni.

3. In presenza di emergenze sanitarie, il presidente della giunta regionale istituisce con proprio decreto una «unità di crisi» con il compito di sottoporre alla giunta regionale un programma di interventi straordinari.

4. Fanno parte dell'unità di crisi di cui al comma 3, anche i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

## Art. 5.

*Aiuti compensativi*

1. La giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti compensativi.

2. Gli aiuti compensativi di cui al precedente comma 1, possono avere le seguenti finalità:

a) sostegno agli agricoltori e allevatori residenti in zone svantaggiate o soggette a vincoli ambientali ai sensi della normativa comunitaria;

b) sostegno agli agricoltori e allevatori, per i maggiori costi sostenuti per l'adozione di tecniche di produzione e/o allevamento a basso impatto ambientale, per l'agricoltura biologica e per la raccolta del latte nelle zone montane.

Sono favoriti gli interventi a favore delle razze autoctone.

## Art. 6.

*Giovani agricoltori*

1. La giunta regionale, con propri atti, definisce le modalità di intervento relative agli aiuti destinati a favorire il ricambio generazionale in agricoltura.

2. Gli aiuti di cui al precedente comma 1, debbono avere le seguenti finalità:

a) favorire l'insediamento di giovani agricoltori;

b) promuovere il prepensionamento.

3. La giunta regionale, con propri atti, definisce le procedure per il riconoscimento della condizione di «primo insediamento» dei giovani agricoltori in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1763/2001.

## Art. 7.

*Calamità naturali*

1. La giunta regionale, con propri atti, determina le modalità di intervento relative agli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, comprese le epizootie e le fitopatie.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 hanno carattere straordinario e non si sovrappongono alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale sul fondo di solidarietà, di cui alla legge 14 febbraio 1992 n. 185, e sono complementari agli interventi di cui alla legge 2 giugno 1988 n. 218.

3. Gli aiuti di cui al comma 1, possono essere erogati per la copertura dei costi assicurativi contro i rischi da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche sostenuti dagli agricoltori organizzati in forme associative.

## Art. 8.

*Applicazione dell'art. 51 del regolamento (CE) 1257/1999*

1. La giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative dell'art. 51 del regolamento (CE) 1257/1999, per disciplinare l'erogazione di aiuti cumulabili a quelli cofinanziati dal FEOGA per:

a) investimenti realizzati nell'interesse pubblico, in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;

b) investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente;

c) investimenti intesi a migliorare le condizioni di igiene e benessere degli animali.

## Art. 9.

*Promozione e pubblicità*

1. La giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative degli «orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato del trattato nonché di alcuni prodotti non compresi in detto allegato «2001/C-252/02» pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - serie C 252 del 19 settembre 2001.

2. La giunta regionale con propri atti stabilisce le modalità per il coordinamento delle iniziative promozionali del settore agricolo e per l'approvazione del calendario delle iniziative.

3. Alla regolamentazione di cui al comma 1 si debbono adeguare tutte le disposizioni regionali che prevedono aiuti alla promozione e/o pubblicità.

4. Al fine di promuovere le vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, la giunta regionale con provvedimenti di cui al comma 1, prevede forme di consultazione con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale al fine di predisporre un programma di collaborazione con le imprese agricole anche per promuovere la conclusione dei contratti di cui all'art. 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

5. La giunta regionale riconosce i contratti di cui al comma precedente quali strumenti idonei per la valorizzazione delle tradizioni alimentari locali.

## Art. 10.

*Programmi di riorganizzazione settoriale*

1. La giunta regionale con propri atti, in presenza di crisi di settore predispone un programma di misure straordinarie per la ristrutturazione di tali settori.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, possono riguardare:

a) la chiusura di stabilimenti di produzione, di trasformazione e di commercializzazione;

b) la riconversione produttiva;

c) il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, compresi gli aiuti finanziari per superare momenti critici nelle aziende a forte impatto sociale.

3. Per gli aiuti previsti dal comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni di cui agli «orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà» pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C 288 del 9 ottobre 1999.

4. I programmi di cui al comma 1 sono sottoposti al parere della commissione consiliare competente, che esprime parere entro 60 giorni; diversamente il parere si considera acquisito.

## Art. 11.

*Strumenti finanziari a supporto dello sviluppo delle imprese agricole ed agroalimentari*

1. La Regione, al fine di favorire gli investimenti nelle aziende agricole ed agro-industriali orientati all'incremento della competitività ed efficienza aziendale mediante l'utilizzo di strumenti finanziari inno-

vativi e l'incentivazione di interventi mirati alla costituzione di un ambiente favorevole all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio, avvia iniziative di sostegno all'ingegneria finanziaria.

2. La giunta regionale con propri atti, previo parere della commissione consiliare competente, definisce le modalità per la costituzione di un fondo di garanzia, conforme alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 1685 del 28 luglio 2000, in conformità con le determinazioni proposte alla Commissione europea in applicazione dell'art. 33 del regolamento (CE) 1257/1999 ultimo trattino «ingegneria finanziaria».

3. L'affidamento della gestione sarà effettuato nel rispetto della direttiva comunitaria 92/50 rilevante in materia di appalti pubblici di servizi.

4. La dotazione finanziaria del fondo è costituita, secondo il principio della partnership, con risorse pubbliche, anche derivanti dai fondi cofinanziati dal FEOGA, e private, fino all'80% del capitale del fondo.

#### Art. 12.

##### *Organismo pagatore regionale*

1. La giunta regionale, con propri atti, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, assicura il compimento di tutti gli adempimenti connessi alla istituzione di un organismo pagatore regionale avente come scopo la corretta erogazione degli aiuti, comprese la contabilizzazione e rendicontazione, dei pagamenti effettuati a tale titolo per tutte le spese, previste dalla politica agricola comune e per lo sviluppo rurale, a carico del FEOGA - sezione garanzia - comprese quelle cofinanziate con risorse nazionali.

2. Le modalità e le forme per la realizzazione dell'o.p. saranno effettuate dalla giunta regionale con procedure semplificate.

#### Art. 13.

##### *Aiuti per la viticoltura «difficile» o di «forte pendenza» e per la coltivazione del cedro e del bergamotto*

1. La giunta regionale, con propri atti, determina ogni anno la spesa da destinare alla salvaguardia delle aree viticole terrazzate ove si pratica la cosiddetta «viticoltura di montagna» e alla coltivazione del cedro e del bergamotto.

2. Gli interventi da realizzare devono essere compatibili con l'O.C.M. e con il piano vitivinicolo regionale.

#### Art. 14.

##### *Tavolo agricolo*

1. È istituito, presso la presidenza della giunta regionale, il tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, di seguito denominato Tavolo agricolo, così costituito:

- a) dal presidente della giunta regionale, che lo presiede o un suo delegato;
- b) dall'assessore regionale all'agricoltura;
- c) dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale e sul territorio calabrese;
- d) da un rappresentante delle organizzazioni di rappresentanza del settore agroalimentare;
- e) da un rappresentante delle organizzazioni di consumatori;
- f) dai rappresentanti delle province;
- g) dai rappresentanti delle OO.SS.

Il direttore generale della struttura organizzativa competente partecipa ai lavori del Tavolo agricolo.

2. La giunta regionale, con proprio atto, approva il regolamento del Tavolo agricolo tenendo conto delle funzioni indicate all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 9 del 23 luglio 1998.

3. Il Tavolo agricolo viene convocato dal presidente della giunta regionale almeno due volte all'anno.

4. Il Tavolo agricolo, in occasione dell'esame di argomenti di carattere specifico, può essere integrato da esperti ed altri componenti della giunta regionale.

#### Art. 15.

##### *Norme generali applicative*

1. Le modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dagli atti della giunta regionale, in riferimento alle disposizioni di cui al titolo 1, sono sottoposti al parere preventivo della commissione europea, così come previsto dall'art. 88 paragrafo 3 del trattato.

2. Nel caso di regimi di aiuti, già autorizzati alla Regione Calabria, nell'ambito di regimi generali pluriennali, essi saranno applicati conformemente a quanto previsto dalla decisione della commissione, entro il 25% di aumento dell'importo, complessivo ammesso dalla decisione stessa.

3. La Regione si impegna a presentare alla commissione europea, in applicazione del punto 23.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, una relazione annuale.

4. Le procedure di anticipazione sono adeguate alle disposizioni di cui alla regolamentazione comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA).

#### Art. 16.

##### *Interventi straordinari*

1. La giunta regionale con proprio atto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per far fronte alla grave emergenza che ha colpito il settore zootecnico a causa della siccità e dell'epidemia di blue tongue, stabilisce le modalità applicative:

- a) per assicurare un intervento di soccorso agli allevamenti colpiti da siccità;
- b) per determinare il riconoscimento del mancato reddito agli allevamenti interessati dai provvedimenti sanitari a causa dell'epidemia di blue tongue.

2. Il provvedimento è notificato conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15.

#### Art. 17.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 16 si provvede con successivo atto normativo.

#### Art. 18.

##### *Norme transitorie*

1. Per lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, una spesa di € 175.000,00 a saldo delle attività 2001, e di € 750.000,00 per le attività 2002, con allocazione all'U.P.B. 2.2.04.02.

2. Per lo svolgimento delle attività da realizzare per il tramite delle associazioni allevatori, attraverso il programma SATA, autorizzato, come regime di aiuto n. 447/2001, dalla commissione in data 7 novembre 2001, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di € 1.500.000,00 con allocazione all'U.P.B. 2.2.4.02; per lo svolgimento delle attività pluriennali relative ai piani «carni qualità» e «latte qualità» è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 una spesa di € 260.000,00 per le attività svolte nel 2001 e di € 650.000,00 per le attività 2002 con allocazione all'U.P.B. 2.2.04.04.

3. Per la liquidazione delle aliquote contributive maggiori previste per i lavori di adeguamento alle normative igienico sanitarie di cui alla D.G.R. 1095/2000, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di € 650.000,00 all'U.P.B. 2.2.04.04.

4. All'onere derivante dai precedenti commi 1, 2 e 3, valutato in € 3.985.000,00, si provvede mediante riduzione di pari importo all'U.P.B. 2.2.04.08 (Capitolo 5125201), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le corrispondenti variazioni al documento tecnico, di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8.

5. Il comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 9/1996 è sostituito dal seguente:

«comma 6. Ai componenti della commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di € 103,00, fermo restando il punto 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 27/1999».

6. L'art. 3, comma 5; l'art. 5 e l'art. 14 della legge regionale n. 30/2001 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

## TITOLO II INTERVENTI A FAVORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

### Art. 19.

#### *Ambito di applicazione*

1. La Regione, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo e sostegno al settore agricolo, sostiene i sistemi produttivi, le imprese e gli operatori, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute nelle «linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura» 2001/C-19/05 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C 19 del 20 febbraio 2001.

2. Gli aiuti vengono concessi esclusivamente nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca.

### Art. 20.

#### *Arresto temporaneo*

1. La giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative per il riconoscimento delle indennità per l'arresto temporaneo delle attività, ai pescatori e proprietari di navi, come previsto dall'art. 12 comma 6 del regolamento (CE) 2792/1999.

2. Gli aiuti sono attivati nell'ambito dei piani di protezione delle risorse acquatiche e sono sottoposti al parere della commissione europea.

### Art. 21.

#### *Acquisto navi d'occasione*

1. La giunta regionale, con propri atti, determina le modalità per la concessione degli aiuti per l'acquisto delle navi d'occasione.

2. Gli aiuti di cui al precedente comma 1, in fase di prima applicazione, sono indirizzati alle aziende che hanno subito danni a seguito di eventi calamitosi oltre che ai giovani pescatori.

3. Nel rispetto della regolamentazione comunitaria, i risarcimenti non possono essere liquidati se gli eventi calamitosi risalgono ad un periodo precedente superiore ai tre anni.

### Art. 22.

#### *Ammodernamento delle navi*

1. Gli aiuti agli ammodernamenti delle navi da pesca in esercizio sono considerati compatibili con la regolamentazione comunitaria a condizione che soddisfino i criteri di cui agli articoli 6, 7, 9 e 10 dell'allegato III del regolamento (CE) 2792/1999.

2. La giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative per la concessione degli aiuti in favore di investimenti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 comma 1, esclusivamente per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri. La tipologia dei progetti di investimento deve avere le seguenti finalità:

miglioramento delle attrezzature di sicurezza a bordo e miglioramento delle condizioni sanitarie e lavorative;

innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive);

organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione.

3. Sono esclusi gli investimenti che riguardano la capacità dell'imbarcazione misurata in termini di stazza o potenza, ovvero qualora l'ammodernamento abbia un'incidenza sulla stazza dell'imbarcazione o sul motore.

### Art. 23.

#### *Aiuti nel settore veterinario e sanitario*

1. Sono finanziabili programmi di prevenzione o di eradicazione in conformità ai principi applicati in materia di lotta contro le malattie degli animali di cui alla decisione 90/424/CE del consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee - serie L 224 del 18 agosto 1990.

2. Gli aiuti possono essere sia per azioni di prevenzione che compensativi, ma devono essere destinati esclusivamente ad attività di interesse pubblico.

### Art. 24.

#### *Calamità naturali*

1. La giunta regionale con propri atti, determina le modalità per la declaratoria di riconoscimento della calamità naturale o dell'evento eccezionale.

2. La presenza della declaratoria di cui al comma 1, la giunta regionale con propri atti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 comma 1, definisce il programma di interventi per compensare i danni materiali subiti dagli operatori.

3. I risarcimenti sono calcolati a livello di singolo beneficiario, detratti gli importi ricevuti nell'ambito di un regime assicurativo.

4. Non hanno diritto di riconoscimento i danni che possono essere coperti da un normale contratto assicurativo commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale. Il risarcimento deve essere versato entro i tre anni successivi l'evento.

5. Gli aiuti di cui al comma 2, possono essere erogati per la copertura dei costi assicurativi contro i rischi di perdite causate da calamità naturali.

### Art. 25.

#### *Norme generali applicative*

1. Le modalità attuative, dei regimi di aiuto previsti dagli atti della giunta regionale, sono sottoposti al parere preventivo della commissione europea, così come previsto dall'art. 88 paragrafo 3 del trattato.

2. Nel caso di regimi di aiuti, già autorizzati alla Regione Calabria, nell'ambito di regimi generali pluriennali, essi saranno applicati conformemente a quanto previsto dalla decisione della commissione, entro il 25% di aumento dell'importo complessivo ammesso dalla decisione stessa.

3. La Regione si impegna a presentare alla commissione europea, in applicazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 659/1999, una relazione annuale su tutti i regimi di aiuto.

### Art. 26.

#### *Disposizioni finanziarie*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24 si provvede con successivo atto normativo.

### Art. 27.

#### *Pubblicazione*

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 8 luglio 2002

CHIARAVALLOTI

02R0541

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2002, n. 25.

**Variazioni di bilancio per entrate e spese tassativamente regolate dalla legge (art. 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Esercizio finanziario 2002.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria numero 12 del 1° luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale, nel corso dell'esercizio finanziario 2002, è autorizzata ad effettuare variazioni al bilancio di previsione 2002:

*a)* per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'esercizio di entrate derivante da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da parte di altri soggetti istituzionali, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

*b)* per operazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo, di uno stesso programma o progetto, oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

*c)* per l'adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;

*d)* per operazioni conseguenti all'attuazione del ricorso all'indebitamento con oneri a carico dello Stato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 8 luglio 2002

CHIARAVALLOTI

02R0542

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 maggio 2002, n. 3.

**Modifiche ed integrazioni alla legislazione relativa al procedimento elettorale per le elezioni amministrative.**

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 22 dell'11 maggio 2002)

REGIONE SICILIA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Durata delle operazioni di voto*

1. Le operazioni di voto per l'elezione congiunta del sindaco e del consiglio comunale, del presidente e del consiglio della provincia regionale si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.

Art. 2.

*Modifiche ed integrazioni di norme*

1. Al testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione, approvato con decreto del presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

*a)* al primo comma dell'art. 31, come modificato dal comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, le parole «del giorno di votazione» sono sostituite con le parole «del primo giorno di votazione»;

*b)* il primo comma dell'art. 35, come modificato dal comma 2, lettera *a)*, dell'art. 31 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è così sostituito «La votazione deve proseguire fino alle ore 22»;

*c)* al n. 4 del comma 2 dell'art. 35, come modificato dal comma 2, lettera *c)*, dell'art. 31 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, sono premesse le seguenti parole «rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e»;

*d)* alla fine dell'art. 35, come modificato dal comma 2, lettera *d)*, dell'art. 31 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, sono reintrodotti i seguenti commi:

«Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

Alle ore 7 del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire sino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.».

Art. 3.

*Adeguamento compensi*

1. Ai compensi previsti dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18 e dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18 e come rideterminati nell'anno 2001, è applicata una maggiorazione del 25 per cento.

2. Per l'esercizio finanziario 2002 all'onere di cui al comma 1, valutato in 200 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità di cui alla quota del 5 per cento riservata all'assessore per gli enti locali, ai sensi del comma 4 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

## Art. 4.

*Abrogazione di norme*

1. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è abrogata.

2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 ed il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, come modificati dall'art. 13 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e come ulteriormente modificati dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, sono abrogati.

3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, è abrogato.

## Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 maggio 2002.

CUFFARO  
D'AQUINO

02R0503

LEGGE 15 maggio 2002, n. 4.

**Interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina. Interventi nel settore abitativo. Modifiche alle leggi regionali 3 maggio 2001, n. 6 e 26 marzo 2002, n. 2.**

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 23 del 17 maggio 2002)

## REGIONE SICILIA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto e ordine di priorit  degli interventi*

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dai seguenti:

«1. La somma di cui all'art. 1 è destinata alla costruzione o all'acquisto di alloggi ed alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonch  alla realizzazione di centri sociali polifunzionali.

1-bis. Nel caso di acquisto di nuovi alloggi realizzati da privati, consorzi di cooperative e enti edilizi, si fa riferimento, per i costi, al vigente decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici emanato nel rispetto delle direttive nazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce i limiti massimi di costi per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata-agevolata nel territorio della Regione. Gli alloggi da acquistare devono rispondere ai requisiti stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche, compresa la convenzione ex articolo 35 della stessa legge.».

2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:

«3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un'apposita commissione costituita da un dirigente tecnico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, da un dirigente tecnico del comune con funzione di segretario, nominati rispettivamente dai rappresentanti delle amministrazioni di appartenenza, verifica ed integra, sulla base dello stato di attuazione del risanamento, l'ordine di priorit  degli interventi a suo tempo stabilito con delibera del consiglio comunale di Messina e predispone, tenendo conto dei diversi tempi di attuazione che la costruzione e l'acquisizione di alloggi presentano, un cronoprogramma degli interventi e delle azioni di risanamento. Il consiglio comunale nei trenta giorni successivi adotta, con propria deliberazione, il nuovo ordine di priorit . Trascorsi i termini sopradetti, il sindaco ne dispone l'attuazione con la propria determinazione.».

## Art. 2.

*Piani particolareggiati ed allocazione degli interventi di risanamento*

1. All'art. 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Tutti i piani particolareggiati di risanamento adottati dal consiglio comunale di Messina sono approvati integralmente con la presente legge. Eventuali modifiche all'interno di essi, limitatamente alle aree da risanare, che riguardino specifiche destinazioni d'uso, di distribuzione degli standard urbanistici, densit  fondiarie, purch  mantenute all'interno del dimensionamento complessivo, non costituiscono variante al piano regolatore generale vigente e alla variante generale adottata e sono approvate con deliberazione della giunta comunale non soggetta ad ulteriore approvazione.

3. (Comma omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Sicilia).

4. Gli interventi di risanamento possono essere allocati anche nelle aree destinate all'edilizia residenziale nei piani particolareggiati di cui al comma 2. Nel caso in cui le aree indicate nei commi precedenti non siano sufficienti, gli interventi di risanamento possono allocarsi nelle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica dallo strumento urbanistico adottato, senza ulteriori pareri.

5. Al fine di favorire gli obiettivi di integrazione sociale e di riqualificazione urbana dell'azione di risanamento degli ambiti di cui all'art. 2, nelle aree riservate all'intervento dei privati, individuate nei piani particolareggiati di risanamento, possono essere allocati programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata. Gli interventi di edilizia sovvenzionata, la cui realizzazione o acquisizione   finanziata dalla presente legge, possono essere allocati nelle aree destinate ad edilizia economica e popolare dallo strumento generale adottato.».

## Art. 3.

*Compiti dell'istituto autonomo per le case popolari*

1. L'art. 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10   sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Per la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate con la presente legge, nonch  per la gestione degli alloggi, il comune di Messina si avvale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, che assume anche la funzione di stazione appaltante. Ai fini dell'approvazione tecnico-amministrativa dei progetti e delle relative perizie di variante e suppletive, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, l'Istituto   autorizzato ad avvalersi della commissione tecnica istituita presso lo stesso dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche. Resta di competenza della stessa commissione tecnica l'approvazione dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2. L'approvazione tecnico-amministrativa della commissione tecnica costituisce anche autorizzazione per l'inizio dei lavori, ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Sono di competenza della stessa commissione tecnica tutti gli adempimenti successivi e conclusivi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

3. La commissione tecnica, di cui al comma 1, integrata dal presidente della commissione edilizia comunale e da due esperti allo scopo delegati dal sindaco, esprime il parere obbligatorio propedeutico al rilascio della concessione edilizia richiesto dal regolamento edilizio.

4. L'approvazione definitiva del progetto viene deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, con successiva presa d'atto da parte della giunta comunale.

5. Per le finalità della presente legge, ai fini della redazione ed esecuzione dei progetti, l'Istituto autonomo per le case popolari è autorizzato ad avvalersi di professionisti esterni.

6. Per l'affidamento degli incarichi di progettazione, il cui importo stimato del servizio è inferiore a 200.000 euro, l'Istituto autonomo per le case popolari può procedere all'affidamento a liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modifiche, ed alle società di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, di sua fiducia. L'Istituto autonomo per le case popolari deve verificare l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare. Qualora il corrispettivo presunto delle competenze sia uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP, l'Istituto autonomo per le case popolari affida l'incarico ai sensi del capo V del decreto del presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

7. Per far fronte al pagamento delle competenze tecniche, l'Istituto autonomo per le case popolari di Messina è autorizzato ad istituire nel proprio bilancio un fondo di rotazione di 2,5 milioni di euro, al cui finanziamento si provvede con i fondi, stanziati dall'art. 1 e resi immediatamente disponibili all'atto dell'entrata in vigore della stessa. A reintegro del fondo di rotazione sono destinate le somme per le competenze tecniche previste nei decreti di finanziamento dei singoli interventi.

8. Gli alloggi devono essere realizzati secondo le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche.

9. I progetti devono prevedere l'utilizzazione delle aree di ciascun lotto per la realizzazione di case popolari ed opere di urbanizzazione primaria, nonché la totale demolizione di casette ultrapopolari, di baracche e di ogni altra costruzione comunque esistente.»

#### Art. 4.

##### *Requisiti degli assegnatari*

1. L'art. 5 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari aventi residenza anagrafica effettiva nelle aree da risanare da almeno tre anni continuativi alla data del 31 dicembre 1998, nonché in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, con esclusione del limite massimo di reddito.»

#### Art. 5.

##### *Iter di assegnazione e censimento costruzioni*

1. L'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. Ai fini dell'assegnazione di cui all'art. 5 l'anzianità di residenza di tre anni complessivi in una o più zone di cui all'art. 3 deve essere comprovata mediante certificato storico-anagrafico.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia l'amministrazione comunale deve procedere ad un nuovo censimento di tutte le costruzioni precarie e baracche esistenti negli ambiti di risanamento, mediante i propri organi di polizia municipale.

3. L'assegnazione è disposta dal sindaco, previa delibera della giunta comunale su graduatorie formulate dagli appositi uffici comunali secondo i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, a favore degli abitanti delle zone interessate ai singoli progetti di risanamento.»

#### Art. 6.

##### *Consegna alloggi*

1. L'art. 7 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dopo l'approvazione del progetto. L'assegnatario ne può prendere possesso solo dopo che è effettuata la consegna all'ente appaltante da parte dell'impresa esecutrice, che rimane responsabile della loro custodia fino alla consegna degli stessi all'ente appaltante.

2. La consegna degli alloggi agli assegnatari ha luogo quando le costruzioni hanno ottenuto il necessario collaudo, l'abitabilità e tutte le approvazioni amministrative previste per legge in materia igienico-sanitaria e deve avvenire entro sei mesi dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori.

3. Il nucleo familiare avente diritto all'assegnazione, prima dell'immissione nel nuovo alloggio, deve liberare da persone e cose l'alloggio in cui risiede per consentire la contestuale demolizione.»

#### Art. 7.

##### *Aree interessate ai progetti di risanamento*

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 aggiungere «che costituisce titolo per l'inserimento nella graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi».

#### Art. 8.

##### *Interventi di demolizione*

1. L'art. 9 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — 1. È fatto obbligo all'Istituto autonomo per le case popolari di provvedere all'immediata demolizione delle casette e delle baracche lasciate libere dagli assegnatari o sgomberate in forza di atto amministrativo ovvero renderle comunque inservibili all'uso abitativo.

2. All'onere finanziario per i lavori di demolizione e di trasporto a rifiuto dei materiali inerti si fa fronte mediante apposita previsione nel quadro economico-finanziario progettuale.

3. L'Istituto autonomo per le case popolari è inoltre autorizzato a stipulare contratti aperti per interventi di demolizione di baracche o case ultrapopolari che si rendono libere a prescindere dall'assegnazione degli alloggi. Tali interventi trovano copertura sugli stanziamenti di cui alla presente legge.»

#### Art. 9.

##### *Aggiornamento graduatorie*

1. L'art. 11 della legge regionale 10 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. La commissione provinciale per l'assegnazione di alloggi popolari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è tenuta ad aggiornare le graduatorie definitive, distinte per ogni singolo ambito di intervento, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.

2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il sindaco, in quanto commissario straordinario, adotta con proprie determinazioni, ratificate dalla giunta comunale, i relativi atti sostitutivi.»

#### Art. 10.

##### *Graduarie definitive*

1. Alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, dopo l'art. 11, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 11-bis. — 1. Il comune di Messina è tenuto a formulare le graduatorie definitive, distinte per ogni singolo progetto di intervento, entro centoventi giorni dalla data di consegna dei lavori dei singoli lotti.

2. Le autorizzazioni e le approvazioni di carattere amministrativo, tecnico ed economico, ivi comprese quelle di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche, si intendono acquisite favorevolmente trascorsi sessanta giorni dalla richiesta delle medesime qualora non siano intervenuti provvedimenti interruttivi o di

reiezione motivati da parte degli organi competenti. Le autorizzazioni e approvazioni, relative ad interventi di prescrizioni o richieste di modifiche da parte dei predetti enti, devono essere sottoposte a riesame entro trenta giorni dalla notifica all'ente progettista o ai professionisti e la definitiva approvazione si conclude entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia degli enti preposti al rilascio di approvazioni, autorizzazioni, pareri e certificazioni, il sindaco assume i poteri di commissario straordinario sostituendosi all'organo inadempiente.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo l'assessore regionale per i lavori pubblici e l'assessore regionale per gli enti locali, previa intesa, nominano appositi commissari *ad acta* rispettivamente presso l'Istituto autonomo case popolari ed il comune entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per porre in essere gli adempimenti previsti».

## Art. 11.

*Contributi in favore del comune di Barcellona*

1. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare al comune di Barcellona, per l'esercizio finanziario 2002, la somma di 1.900 migliaia di euro per l'acquisto, il recupero e l'utilizzazione della stazione ferroviaria dismessa al fine di consentire la realizzazione degli interventi pubblici di arredo urbano.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con le disponibilità indicate nella tabella H), articolo 130 - U.P.B. 12.2.2.6.1, allegata alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

## Art. 12.

*Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*

1. Alla lettera d), comma 3, dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002» dopo la parola «escludendo» aggiungere la parola «unilaterali».

2. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sopprimere le parole «limitrofo e».

## Art. 13.

*Contributi in favore dei soci di cooperative edilizie*

1. L'assessore regionale alla presidenza è autorizzato ad erogare un finanziamento straordinario ai soggetti destinatari delle ordinanze sindacali di sgombrò degli alloggi siti nel piano di zona Tremonti-Ritiro di Messina ricadenti nelle palazzine A14, A15, A16, A17 e B12 della cooperativa edilizia «Il Cerbiatto» e A11, A12, A13, B6, B7, B8, B9 e B11 della cooperativa «La Gazzella».

2. Il contributo viene erogato su richiesta degli interessati, previa trasmissione della copia autentica dell'ordinanza di sgombrò e della copia dell'originario atto di assegnazione quale titolo di detenzione.

3. Il contributo viene, altresì, erogato in luogo degli interventi di recupero, ricostruzione e ristrutturazione previsti dal comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, in misura pari alle somme versate da ciascun beneficiario fino alla data di emanazione dell'ordinanza alla cooperativa di appartenenza e agli istituti di credito mutuanti per il rimborso delle semestralità di mutuo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 2.700 migliaia cui si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario medesimo, dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 6.2.2.6.1 cap. 672407), di importo corrispondente sia in termini di competenza che di cassa.

## Art. 14.

*Interventi in località Tremonti-Ritiro nel comune di Messina*

1. L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad erogare un finanziamento al comune di Messina per l'esecuzione dei lavori di demolizione degli edifici evacuati, il recupero delle relative aree, il completamento delle opere di regimentazione delle acque, l'ur-

banizzazione e le opere di presidio dell'area e degli immobili ricadenti nel comprensorio Tremonti-Ritiro e già oggetto dei provvedimenti di cui all'art. 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.500 migliaia cui si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 6.2.2.6.1 cap. 672407) di importo corrispondente sia in termini di competenza che di cassa.

## Art. 15.

*Canone di locazione per alloggi con superficie utile inferiore ai 45 mq*

1. Per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che conducono in locazione appartamenti con superficie utile inferiore a quella prevista dalla lettera b), primo comma, dell'art. 19 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modifiche, non si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, e dai correlati decreti dell'assessore regionale per i lavori pubblici n. 370/11 del 15 marzo 1996 e n. 1112 del 23 luglio 1999.

2. Per tali alloggi il canone di locazione è determinato secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18.

## Art. 16.

*Proroga di termini*

1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004.

## Art. 17.

*Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6*

1. Il comma 4 dell'art. 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente:

«4. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire i progetti già finanziati, inseriti nelle misure del POP Sicilia 1994-1999 in esubero rispetto alle esigenze della rendicontazione comunitaria, in un apposito programma regionale mantenendo il finanziamento sui capitoli originali senza determinare ulteriori oneri per il bilancio regionale. I dipartimenti regionali possono imputare tali progetti al POR Sicilia 2002-2006, dopo averne accertato la coerenza programmatica e la compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del complemento di programmazione dello stesso POR Sicilia».

## Art. 18.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 2002.

CUFFARO

*L'assessore regionale per il bilancio e le finanze:* PAGANO

*L'assessore regionale per gli enti locali:* D'AQUINO

*L'assessore regionale per i lavori pubblici:* SCAMMACCA - DELLA BRUCA

*L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente:* PELLEGRINO

*L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti:* CASCIO

02R0504

---

# RETTIFICHE

---

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

## ERRATA-CORRIGE

---

**Comunicato relativo alla legge della regione Toscana 26 gennaio 2001, n. 2, recante: «Riduzione dell'aliquota d'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)».** (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana n. 4 del 2 febbraio 2001)

All'art. 4, comma 1, quinto rigo della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2, anziché «3,25 per cento», deve leggersi «3,75 per cento».

**02R0595**

**Comunicato relativo alla legge della regione Toscana 17 ottobre 2001, n. 50.** (Legge regionale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione Toscana n. 34 del 24 ottobre 2001, parte prima)

Si comunica che, per mero errore materiale, a pag. 3 del *Bollettino ufficiale* in oggetto, art. 3, comma 5, anziché:

«Sono abrogati l'art. 9 della legge regionale 26 gennaio 1999, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2000/2002).».

Leggasi:

«Sono abrogati l'art. 9 della legge regionale 26 gennaio 1999, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1999/2001) e l'art. 9 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2000/2002).».

**02R0594**

---

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

---

(5651789/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 9 2 8 \*

€ 3,20